



COPIA

COMUNE DI MELDOLA

(Prov. Forlì – Cesena)

DOC. N. 996725

Settore Proponente: UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINA

Numero: 8 Data: 26/02/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - GARA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNE DI MELDOLA E ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI "DAVIDE DRUDI" DEL COMUNE DI MELDOLA - INDIZIONE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER IL TRIENNIO DAL 2014 AL 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preso atto che in data 31/05/2014 sono in scadenza tutti i contratti di assicurazione dell'Ente;

Richiamate le decisioni della Giunta Municipale in data 11/12/2013 ed in data 21/02/2014, con le quali venivano date indicazioni in merito alla procedura prescelta per l'affidamento dei servizi di assicurazione del Comune e dell'Istituzione ai Servizi Sociali "Davide Drudi" del Comune di Meldola, disponendo di addivenire alla scelta del contraente con procedura aperta, (unitariamente per il Comune e per l'Istituzione), per l'affidamento dei servizi assicurativi per anni 3 (tre) e si esprimeva parere favorevole al contenuto dei capitolati d'oneri e del disciplinare di gara;

Richiamato, altresì, il parere favorevole, espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ai Servizi Sociali in data 24/02/2014, sugli atti di gara;

Ritenuto:

- di procedere all'indizione di procedura aperta ex artt. 54 e 55 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi di:

1. Incendio;
2. Furto;
3. RCT/O Responsabilità Civile verso terzi;
4. RCA CVT Responsabilità Civile autoveicoli;
5. Infortuni;
6. Tutela legale;
7. Kasko km.;

8. RC Patrimoniale;

per la durata di **3 (tre) anni** e precisamente dalle ore 24 del 31/05/2014 alle ore 24 del 31/05/2017, con possibilità di proroga per mesi 6 (sei), il cui valore, per la finalità di cui all'art. 29 del D.Lgs. 163/2006, viene stimato nell'importo complessivo presuntivo di €. 504.129,71=, con suddivisione in n. 8 (otto) lotti, uno per ciascun rischio;

- di stabilire che la procedura sia espletata con le modalità indicate nel Bando di gara e nello schema di disciplinare di gara, corredato dai suoi allegati, modelli A, B, C e D, dal modello GAP e dai fac simili per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, che si allegano alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che l'affidamento avvenga in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel succitato schema di disciplinare di gara;

Richiamato l'art. 66 del Codice degli Appalti che dispone che il bando di gara venga trasmesso e pubblicato con le seguenti modalità:

- per via telematica alla Commissione della Comunità Europea;
- sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;
- sul profilo del Committente - Comune di Meldola, alla sezione "Amministrazione Trasparente /Bandi di gara e contratti";
- sul SITAR (Sistema Telematico Appalti) della Regione Emilia Romagna (in luogo del sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del sito informatico dell'Osservatorio);
- all'Albo Pretorio del Comune;
- per estratto su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale;

Ravvisata la necessità, inoltre, di affidare il servizio di pubblicazione del bando di gara sui prescritti quotidiani e sulla G.U.R.I. ad operatore economico specializzato;

Visto l'art. 7 del D.L. 7 maggio 2012 n° 52, convertito in Legge con modificazioni, dall'art 1 della Legge 6 luglio 2012 n° 94 e dato atto che allo stato attuale NON sono disponibili nel M.E.P.A. offerte per categorie di servizi della tipologia necessaria, né le stesse sono presenti in altri mercati elettronici, tali da potervi fare ricorso;

Visto l'art. 1 comma 449, Il capoverso della L. 27 dicembre 2006 n° 296 e dato atto che attualmente NON ESISTONO convenzioni ed accordi quadro stipulati da CONSIP spa, né accordi quadro stipulati da INTERCENT- E/R per la citata tipologia di servizio, tali da poterne utilizzare i parametri di prezzo qualità come limiti massimi per la stipula del contratto;

Dato atto che esiste una convenzione per la tipologia di servizio da esternalizzare di cui trattasi stipulata da INTERCENT- E/R con la ditta ditta NOUVELLE s.r.l., la quale convenzione, tuttavia impone un ordinativo minimo pari ad € 10.000,00, talché non è possibile ricorrervi, né è possibile considerare il listino prezzi contrattualizzato come parametro di base per il presente affidamento, stante la consistente diversità dell'ordine di grandezza del presente approvvigionamento;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvvigionamento del servizio necessario di pubblicazione del bando sui quotidiani e sulla GURI in modo autonomo, è stata esperita apposita ricognizione dei costi interpellando le agenzie specializzate INFO Srl, INTESTO Srl e PubliPuntoCom snc ed è risultato conveniente affidare tali pubblicazioni all'agenzia "INFO Srl", con sede in Barletta (BT) – Via S. Antonio n. 28, sulle seguenti testate giornalistiche:

- Il Fatto quotidiano (tiratura nazionale)
- La Notizia (tiratura nazionale)
- La Voce Romagna – ed. Forlì Cesena (diffusione locale)
- Corriere Romagna – ed. Forlì Cesena (diffusione locale)

Oltre che sulla GURI, essendo la predetta Agenzia concessionaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Accertato che la spesa complessiva per la pubblicazione della gara in parola ammonta ad €. 878,40 (€.720,00 oltre IVA) oltre ad €.16,00 per spese di bollo;

Dato atto che:

- non sussistendo nella gestione del presente servizio rischi da interferenza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 c.m, non è stato redatto il D.U.V.R.I.; pertanto, **gli oneri per la sicurezza avverso i rischi da interferenza ammontano ad € 0,00;**
- ai sensi della Deliberazione in data 21/12/2011 dell'AVCP e della L.136/2010 e s.m.i., si è provveduto alla richiesta dei **CIG (Codici Identificativi di Gara) che per il presente appalto di servizi assicurativi, suddiviso in n. 8 lotti, sono i seguenti:**

1. **Incendio – CIG 5624521D8C;**
2. **Furto – CIG 5624552723;**
3. **RCT/O Responsabilità Civile verso terzi – CIG 2624579D69;**
4. **RCA CVT Responsabilità Civile autoveicoli – CIG 5624607487;**
5. **Infortuni – CIG 5624625362;**
6. **Tutela legale – CIG 562464323D;**
7. **Kasko km. – CIG 56247022ED;**
8. **RC Patrimoniale – CIG 5624736EF8;**

- trattandosi di contratto di servizi superiore ad €.40.000,00 dovrà provvedersi al versamento del previsto contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che per il presente appalto ammonta ad €. 375,00, nonché al monitoraggio dell'appalto presso la Sezione regionale dell'Osservatorio contratti pubblici, secondo le vigenti disposizioni;
- ai sensi della Deliberazione in data 21/12/2011 dell'AVCP e della L.136/2010 e s.m.i., si è provveduto alla richiesta dei CIG (Codici Identificativi di Gara) per l'affidamento del **servizio di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. e sui prescritti quotidiani ed è il seguente: CIG Z700E07A0C;**

Dato atto che l'impegno di spesa derivante dall'affidamento dei servizi assicurativi in argomento sarà formalmente assunto dal Responsabile di questo servizio una volta espletata la gara;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i.;

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5-10-2010 n. 207;

Visto il vigente Regolamento delle provviste in economia del Comune di Meldola;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) **Di indire procedura aperta ex artt. 54 e 55 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi del Comune di Meldola e dell'Istituzione ai Servizi Sociali del Comune di Meldola "Davide Drudi", di:**

1. Incendio;
2. Furto;
3. RCT/O Responsabilità Civile verso terzi;
4. RCA CVT Responsabilità Civile autoveicoli;
5. Infortuni;
6. Tutela legale;
7. Kasko km.;
8. RC Patrimoniale;

per la durata di **3 (tre) anni** e precisamente dalle ore 24 del 31/05/2014 alle ore 24 del 31/05/2017, salvo possibilità di proroga per mesi 6 (sei), il cui valore viene stimato, (per la finalità di cui all'art. 29 del D.Lgs. 163/2006), nell'importo complessivo presuntivo di €. 504.129,71=, da esperirsi secondo le modalità indicate nello **schema di disciplinare, allegato al presente atto**, stabilendo sin d'ora che l'aggiudicazione del servizio avverrà con il **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, cioè valutando le offerte pervenute sia sotto un punto di vista tecnico che economico sulla base dei criteri di valutazione tecnico-economica, e loro incidenza descritte nel disciplinare medesimo.

- 2) Di approvare il Bando di gara nei suoi modelli rispettivamente per la GUCE, la GURI, nonché l'estratto per i quotidiani, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di approvare i Capitolati d'oneri (uno per ciascuno degli 8 lotti), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- 4) Di approvare lo schema di disciplinare di gara, corredato dai suoi allegati, modelli A, B, C e D, dal modello GAP e dai fac simili per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, disciplinare allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 5) Di dare atto che all'apertura dei plichi contenenti le offerte provvederà l'apposita commissione giudicatrice, che verrà nominata con successiva determina dirigenziale di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.
- 6) Di dare atto che all'impegno di spesa derivante dall'affidamento dei servizi assicurativi in argomento sarà formalmente assunto con determinazione del Responsabile di quest'Area una volta espletata la gara, dando atto che la stessa graverà sugli interventi del Bilancio di Previsione 2014, in corso di formazione, relativi alle coperture assicurative.
- 7) Di impegnare la spesa relativa al contributo dovuto all'AVCP, pari ad €. 375,00, con imputazione al Capitolo 4965 (Tit.1 Funz.01 Serv.08 Int.07) del B.P. 2014, in corso di formazione, avente per oggetto: "Imposte, tasse, bolli, ecc." [Imp.2014/213/1], dando atto che lo stesso verrà liquidato dietro presentazione del modello MAV da parte dell'Autorità.
- 8) Di affidare all'agenzia INFO Srl la pubblicazione dei bandi, come meglio dettagliato in premessa, per l'importo complessivo di €. 878,40 (IVA inclusa), oltre bolli pari ad €.16,00 (Nr. CIG Z700E07A0C).
- 9) Di impegnare la spesa relativa al servizio di pubblicazione dei bandi ed i relativi bolli come segue:
 - €.878,40 con imputazione al capitolo 250 (Tit.1 Funz.01 Serv.02 Int.03) del B.P. 2014, in corso di formazione, avente per oggetto: "Spese generali di funzionamento: elaborazione stipendi e consulenze." [Imp.2014/214/1];
 - €.16,00 con imputazione al capitolo 4965 (Tit.1 Funz.01 Serv.08 Int.07) del B.P. 2014, in corso di formazione, avente per oggetto: "Imposte, tasse, bolli, ecc." [Imp.2014/215/1].
- 10) Di dare atto che non sussistendo nella gestione del presente servizio rischi da interferenza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 c.m, non è stato redatto il D.U.V.R.I.; pertanto, **gli oneri per la sicurezza avverso i rischi da interferenza ammontano ad € 0,00.**

11) Di disporre la pubblicazione del bando di gara:

- per via telematica alla Commissione della Comunità Europea;
- sul profilo del Committente - Comune di Meldola, alla sezione "Amministrazione Trasparente /Bandi di gara e contratti";

- sul SITAR (Sistema Telematico Appalti) della Regione Emilia Romagna (in luogo del sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del sito informatico dell'Osservatorio);
- all'Albo Pretorio del Comune;
- **a mezzo all'agenzia "INFO Srl", con sede in Barletta (BT) – Via S.Antonio n. 28, sulle seguenti testate giornalistiche:**
 - Il Fatto quotidiano (tiratura nazionale)
 - La Notizia (tiratura nazionale)
 - La Voce Romagna – ed. Forlì Cesena (diffusione locale)
 - Corriere Romagna – ed. Forlì Cesena (diffusione locale)oltre che sulla GURI, Serie speciale Contratti Pubblici.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Rag. Maria Vittoria Martignano)





Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: <http://simap.europa.eu>

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: **COMUNE DI MELDOLA** Carta d'identità nazionale: *(se noto)*

Indirizzo postale: **Piazza Felice Orsini n. 29**

Città: **MELDOLA**

Codice postale: **47014**

Paese: **Italia (IT)**

Punti di contatto: **Servizio Economico Finanziario**

Telefono: **+39 0543499415**

All'attenzione di: **Maria Vittoria Martignano**

Posta elettronica: **martignano.v@comune.meldola.fc.it** Fax: **+39 0543490623**

Indirizzi internet: *(se del caso)*

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: *(URL)* **<http://www.comune.meldola.fc.it>**

Indirizzo del profilo di committente: *(URL)*

Accesso elettronico alle informazioni: *(URL)*

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: *(URL)*

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

Agenzia/ufficio nazionale o federale

Autorità regionale o locale

Agenzia/ufficio regionale o locale

Organismo di diritto pubblico

Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

Altro: *(specificare)*

Ente locale territoriale (Comune)

I.3) Principali settori di attività

- Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
- Difesa
- Ordine pubblico e sicurezza
- Ambiente
- Affari economici e finanziari
- Salute
- Abitazioni e assetto territoriale
- Protezione sociale
- Servizi ricreativi, cultura e religione
- Istruzione
- Altro: *(specificare)*

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

sì no

ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A

Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione :

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :

[Appalto di servizi per la copertura assicurativa di rischi aziendali diversi nel triennio 2014-2017](#)

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :

Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> Lavori | <input type="radio"/> Forniture | <input checked="" type="radio"/> Servizi |
| <input type="checkbox"/> Esecuzione | <input type="checkbox"/> Acquisto | Categoria di servizi n.: 6 |
| <input type="checkbox"/> Progettazione ed esecuzione | <input type="checkbox"/> Leasing | Per le categorie di servizi cfr. |
| <input type="checkbox"/> Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle amministrazioni aggiudicatrici | <input type="checkbox"/> Noleggio | l'allegato C1 |
| | <input type="checkbox"/> Acquisto a riscatto | |
| | <input type="checkbox"/> Una combinazione di queste forme | |

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :

[Meldola](#)

Codice NUTS: [ITD58](#)

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):

- L'avviso riguarda un appalto pubblico
 L'avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
 L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)

- Accordo quadro con diversi operatori Accordo quadro con un unico operatore

Numero :

oppure

(se del caso) numero massimo : di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro

Durata in anni : oppure in mesi :

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni :

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : Valuta :

oppure

Valore: tra : : e : : Valuta :

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	66510000	

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì no

II.1.8) Lotti: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì no

(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per

un solo lotto

uno o più lotti

tutti i lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti:

Ammissibilità di varianti : sì no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)

€ 504.129,71

(se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : Valuta :

oppure

Valore: tra : : e : : Valuta :

II.2.2) Opzioni : (se del caso)

Opzioni : sì no

(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :

Possibilità di proroga di mesi 6

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :

in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)

L'appalto è oggetto di rinnovo: sì no

Numero di rinnovi possibile: (se noto) oppure Valore: tra : e:

(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:

in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:

Durata in mesi : oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: 31/05/2014 (gg/mm/aaaa)

conclusione: 31/05/2017 (gg/mm/aaaa)

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: *(se del caso)*

garanzia 2% a norma dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006 - cauzione definitiva a norma dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 - come da disciplinare di gara e relativi allegati

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Finanziamento con fondi propri dell'Ente - Pagamento: come da disciplinare di gara e relativi allegati

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: *(se del caso)*

III.1.4) Altre condizioni particolari: *(se del caso)*

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : sì no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Dichiarazione possesso requisiti di qualificazione di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 - iscrizione alla CCIAA per l'esercizio dell'attività assicurativa; autorizzazione rilasciata dall'IVASS per l'esercizio in Italia nei rami assicurativi - Per le Compagnie assicuratrici dell'Unione Europea, non stabilite in Italia, in luogo dell'iscrizione alla CCIAA e dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS sono richieste l'iscrizione e l'autorizzazione in/da parte di organismi analoghi dello Stato di appartenenza.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Presentazione di almeno due dichiarazioni, rilasciate da Istituti bancari o Intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti l'affidabilità finanziaria delle Compagnie loro clienti.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: *(se del caso)*

III.2.3) Capacità tecnica:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Il requisito di capacità tecnica si considera assorbito dal possesso di iscrizione alla CCIAA e dell'autorizzazione dell'IVASS per l'esercizio in Italia nei rami assicurativi - Per le Compagnie assicuratrici dell'Unione Europea,

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: *(se del caso)*

non stabilite in Italia, in luogo dell'iscrizione alla CCIAA e dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS sono richieste l'iscrizione e l'autorizzazione in/da parte di organismi analoghi dello Stato di appartenenza.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: *(se del caso)*

- L'appalto è riservato ai laboratori protetti
- L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile :

[Come da disciplinare di gara e relativi allegati](#)

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì no

Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:

Aperta

Ristretta

Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Procedura negoziata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) : sì no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta: (procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)

Numero previsto di operatori:

oppure

Numero minimo previsto: _____ e (se del caso) numero massimo

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: (procedura negoziata, dialogo competitivo)

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare : sì no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

Prezzo più basso

oppure

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

Criteri	Ponderazione	Criteri	Ponderazione
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	

Criteria	Ponderazione	Criteria	Ponderazione
5.		10.	

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica sì no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)
Prat. n.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

sì no

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: del: (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data: Ora:

Documenti a pagamento sì no

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: Valuta:

Condizioni e modalità di pagamento:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

Data: 08/04/2014 Ora: 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: (se noto, nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)

Data:

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE

Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT

Altro:

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

fino al: :

oppure

Durata in mesi : oppure in giorni : **180** (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

Data : **10/04/2014** (gg/mm/aaaa) Ora10:00

(se del caso)Luogo: **Meldola**

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :

sì no

(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità: *(se del caso)*

Si tratta di un appalto periodico : sì no

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
[2017](#)

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : sì no
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:

VI.3) Informazioni complementari: *(se del caso)*

VI.4) Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: [T.A.R. Emilia Romagna](#)

Indirizzo postale:

Città: [Bologna](#)

Codice postale:

Paese: [Italia \(IT\)](#)

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

Organismo responsabile delle procedure di mediazione *(se del caso)*

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: *(compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)*

[Termini presentazione ricorsi: secondo le norme di cui al D.Lgs. n.104/2010](#)

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (*URL*)

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

[26/02/2014](#) (*gg/mm/aaaa*) - ID:2014-026792

Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet: *(URL)* _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet: *(URL)* _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet: *(URL)* _____

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice acquista

Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale (se noto):
Indirizzo postale: _____
Città _____ Codice postale
Paese _____

----- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) -----

Allegato B Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice [Appalto di servizi per la copertura assicurativa di rischi aziendali diversi nel triennio 2014-2017](#)

Lotto n. : 1 **Denominazione :** [polizza incendio 2014/2017](#)

1) Breve descrizione:

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare <i>(se del caso)</i>
Oggetto principale	66510000	
Oggetti complementari	66515100	

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: [57759.10](#)

Valuta: [EUR](#)

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: *(se del caso)*

Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Allegato B Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice [Appalto di servizi per la copertura assicurativa di rischi aziendali diversi nel triennio 2014-2017](#)

Lotto n. : 2 **Denominazione :** [Polizza furto 2014/2017](#)

1) Breve descrizione:

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare <i>(se del caso)</i>
Oggetto principale	66510000	

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: [5250.07](#) Valuta: [EUR](#)

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: *(se del caso)*

Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Allegato B Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice [Appalto di servizi per la copertura assicurativa di rischi aziendali diversi nel triennio 2014-2017](#)

Lotto n. : 5 **Denominazione :** Polizza infortuni 2014/2017

1) Breve descrizione:

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	66510000	
Oggetti complementari	66512100	

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 8202.39

Valuta: EUR

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Allegato B Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice [Appalto di servizi per la copertura assicurativa di rischi aziendali diversi nel triennio 2014-2017](#)

Lotto n. : 7 **Denominazione :** [Polizza Kasko Km 2014/2017](#)

1) Breve descrizione:

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare <i>(se del caso)</i>
Oggetto principale	66510000	
Oggetti complementari	66514110	

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: [6753.25](#)

Valuta: [EUR](#)

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: *(se del caso)*

Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/18/CE

- Categoria n. [1] Oggetto**
- 1 Servizi di manutenzione e riparazione
 - 2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta
 - 3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta
 - 4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea
 - 5 Servizi di telecomunicazioni
 - 6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari [4]
 - 7 Servizi informatici e affini
 - 8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]
 - 9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
 - 10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
 - 11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
 - 12 Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi
 - 13 Servizi pubblicitari
 - 14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
 - 15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto
 - 16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili
- Categoria n. [7] Oggetto**
- 17 Servizi alberghieri e di ristorazione
 - 18 Servizi di trasporto per ferrovia
 - 19 Servizi di trasporto per via d'acqua
 - 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
 - 21 Servizi legali
 - 22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]
 - 23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
 - 24 Servizi relativi all'istruzione, anche professionale
 - 25 Servizi sanitari e sociali
 - 26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]
 - 27 Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .

2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

4 Esclusi i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.

- 5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione aggiudicatrice per l'uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
- 6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
- 7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
- 8 Esclusi i contratti di lavoro.
- 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.



BOZZA G.U.R.I.
C.I.G. _____

COMUNE DI MELDOLA (FC)

Bando di gara - C.I.G. _____

SEZIONE I: Comune di Meldola, Piazza Felice Orsini 29, 47014 Meldola (FC)
Tel. 0543 499411, Fax 0543 490353, www.comune.meldola.fc.it.

SEZIONE II: OGGETTO: servizi copertura assicurativa di rischi aziendali diversi nel triennio 2014-2017. Suddivisione nei seguenti n. 8 lotti. Importo stimato dell'appalto E 504.129,71 al lordo di imposte ed oneri accessori.

SEZIONE III: documentazione di gara disponibile su www.comune.meldola.fc.it.

SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12 del __.__.14.

SEZIONE VI: Eventuali chiarimenti ed informazioni di carattere tecnico potranno essere richiesti al Broker del Comune di Meldola, Ariostea Broker S.r.l., nella persona di Vittorio Gennari, tel.0532 250711, cell. 338 6322090, v.gennari@ariosteabroker.it. Invio alla GUCE __.__.__.

Responsabile del procedimento

Martignano Maria Vittoria

BOZZA Giornali

COMUNE DI MELDOLA (FC)

Bando di gara CIG _____

Il Comune di Meldola Piazza Felice Orsini, 29 - 47014 Meldola (FC) Tel. 0543 499411, Fax 0543 490353, www.comune.meldola.fc.it indice una procedura aperta per la copertura assicurativa di rischi aziendali diversi nel triennio 2014-2017 suddivisa in lotti. Importo dell'appalto €504.129,71 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte ore 12:00 del 00.00.14.

Responsabile del procedimento

Martignano Maria Vittoria

per accettazione

CAPITOLATO POLIZZA INCENDIO

CONTRAENTE

COMUNE DI MELDOLA
PIAZZA FELICE ORSINI, 29
47014 MELDOLA (FC)
P. IVA 00617540406

EFFETTO:	ore 24,00 del	31.05.2014
SCADENZA 1° QUIETANZA	ore 24,00 del	31.05.2015
SCADENZA	ore 24,00 del	31.05.2017

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZA DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

2) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 della data di effetto del contratto.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

4) REGOLAZIONE PREMIO

Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.

A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione.

Le differenze attive o passive a favore della Società o della Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

7) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

8) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta, è tuttavia facoltà del Contraente inviare disdetta per ogni scadenza annuale della polizza tramite lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni della scadenza del singolo periodo assicurativo.

Il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 180 giorni, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto o per ogni altro giustificato motivo con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio pro-rata del premio annuale.

9) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10) FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede il Contraente.

11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

12) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto ad Ariostea Broker Srl - Via Zucchini 57/F - 44122 Ferrara.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente da Ariostea Broker Srl.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

13) COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

14) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

15) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

16) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, la Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

17) PREVALENZA – VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

Le dichiarazioni dell' Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto.

La firma apposta dal contraente su moduli a stampa, vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

18) STATISTICHE SINISTRI

La Società è tenuta a fornire al contraente indicato in polizza le statistiche sinistri con indicazione dei seguenti elementi:

- elenco dei sinistri denunciati corredato degli estremi (data evento, n° attribuito dalla Compagnia, nominativo danneggiato);
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- elenco sinistri riservati con indicazione dell'importo imputato a riserva;
- elenco sinistri liquidati con indicazione dell'importo pagato;
- elenco sinistri respinti (ovvero senza seguito).

19) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 E S.M.E I.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione;

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione;

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula l'assicurazione;

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero il Comune di Meldola e l'Istituzione ai Servizi Sociali Davide Drudi.

SOCIETÀ:

l'impresa assicuratrice;

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente alla Società,

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro l'entità dei danni che possono derivarne;

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

FABBRICATI:

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, i locali interrati, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, recinzioni, box, mosaici, affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche con particolare valore artistico.

In caso di assicurazione di porzioni di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti in comune del fabbricato stesso ad esso spettante.

I fabbricati, variamente elevati entro e/o fuori terra, sono di normale costruzione e copertura, non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di parti di costruzioni in materiali combustibili, nonché coibentazioni, soffittature e/o rivestimenti in poliuretano o polistirolo espanso.

PATRIMONIO MOBILIARE:

Con la partita Patrimonio Mobiliare le parti prendono atto che si intende assicurare tutto quanto in uso al Contraente (anche di proprietà di terzi) sia poste sottotetto che all'esterno con la sola esclusione di:

- quanto definito alla partita Fabbricati;
- veicoli iscritti al P.R.A..

A titolo esplicativo ma non limitativo si intendono: macchinari, attrezzature, apparecchiature elettroniche, arredamento, contenuto, come di seguito meglio specificato.

Macchinari:

macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamento, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione, di comunicazione, di prevenzione, di allarme, attrezzature ed arredamento industriale dei depositi e delle dipendenze.

Attrezzature:

mobilio e arredamento impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, telefonici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, serbatoi metallici e tubazioni.

Apparecchiature Elettroniche:

sistemi elettronici di, elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computer e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte.

Arredamento:

mobilio, cancelleria, stampati e macchine per ufficio.

Contenuto:

merci, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, posateria, vasellame, suppellettili, indumenti anche dei dipendenti e di terzi, biancheria in genere, attrezzi, mobilio, arredi, macchine da scrivere, calcolatrici e comunque tutte le macchine e qualsiasi materiale uso ufficio in genere, scafalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; apparecchiatura di segnalazione e comunicazione; impianti ed apparecchiature telefoniche mobili, radio in genere anche rice-trasmittenti, registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio, armi da fuoco comprese; se assicurato è il Locatario, le migliorie apportate ai locali tenuti in locazione. Si intendono inclusi i mezzi di traino e trasporto non iscritti al P.R.A.

Sono inoltre compresi : monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore ; archivi documenti, disegni, registri, microfilm fotocolor, stampati, fotografie, cicli, motocicli; schede, dischi nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere; modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili ; come tali; cose di terzi in genere comprese beni posti sotto sequestro e comprese le armi da fuoco, nonché indumenti ed effetti personali di normale uso dei dipendenti, degenti, accompagnatori e visitatori.

Sono inoltre comprese derrate alimentari; il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricate su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplodenti, infiammabili e merci speciali.

Opere d'arte:

quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e sculture, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali; libri in genere, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario; perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo, mobili antichi, tappeti, bronzetti, cere, servizi di argenteria ed altri oggetti che possono essere identificati come tali.

UBICAZIONE DELLE PARTITE ASSICURATE

Su tutto il territorio nazionale si assicurano:

Fabbricati Patrimonio Mobiliare e Opere d'arte di proprietà dell'Assicurato, di proprietà di terzi in possesso, in affitto, in comodato, detenzione, uso, deposito o a qualsiasi altro titolo dell'Assicurato. Fabbricati e Patrimonio Mobiliare sono identificati nei documenti ufficiali dell'Assicurato, documenti che l'Assicurato stesso si impegna ad esibire a richiesta della Società; le somme assicurate alle singole partite secondo il loro costo di ricostruzione "a nuovo" vengono valutate congrue e pertanto l'assicurazione ne copre l'intero valore a nuovo; per le Opere d'arte le somme assicurate vengono valutate secondo il loro valore commerciale.

Se nel corso del periodo di durata del presente contratto l'Assicurato dovesse acquisire la proprietà od il godimento, a qualsiasi titolo, di fabbricati per fini istituzionali, le condizioni tutte di polizza (economiche, giuridiche, ecc.) verranno estese alle nuove fattispecie. E' fatto obbligo alla Contraente di darne comunicazione alla Società entro 90 giorni dal momento in cui è sorto l'interesse assicurativo per i nuovi beni. Il pagamento del premio aggiuntivo è normato in calce alla presente clausola (regolazione premio).

L'assicurazione è perciò operativa per tutto quanto è inerente l'attività svolta nulla escluso ne' eccettuato, tranne i fabbricati di proprietà del Contraente dati in gestione ad ACER che sono quindi esclusi dalle garanzie di polizza ed i cui valori sono esclusi dalla partita fabbricati.

SOMME ASSICURATE

	CAPITALI ASSICURATI	TASSO	PREMI LORDI
1) Fabbricati (esclusi quelli in gestione ad ACER), Euro	51.000.000,00		
2) Patrimonio mobiliare Euro	6.800.000,00		
TOTALE EURO	57.800.000,00		

Le somme assicurate alle singole partite sono valide per tutte le ubicazioni di rischio fino ad esaurimento del limite massimo di indennizzo.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1. INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

2. ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

3. SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

4. ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

5. INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- Tipo A:
 - * gas combustibili;
 - * liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C;
 - * sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 - * sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.
- Tipo B:
 - * liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C.
- Tipo C:
 - * liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C;
 - * ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. Di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. Di infiammabili di tipo B o a 400 kg. Di infiammabili di tipo C.

6. MERCI SPECIALI

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

- D1) polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansive e sughero grezzo;
- D2) se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattica, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotone sodi;
- D3) se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg. Di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg. Di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg. Di merci speciali di categoria D3.

7. INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C° non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di m. 20 da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza.

2 ESCLUSIONE

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazione, da alluvione, da allagamento;
- f) da smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, di mancata locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

3 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

4 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita.

Fermo restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte dette quantità, qualità e valori, in deroga al disposto dell'art. 6 lett. e) delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservare dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

6 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

7 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno é concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata oppure a richiesta di una delle Parti;

b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro é avvenuto. Ciascuna della Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

8 MANDATO DEI PERITI.

I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;

c) verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6;

d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 8) delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in

apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

9 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) **Fabbricati**: si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- 2) **Patrimonio Mobiliare**: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

Per quanto assicurato alla partita Patrimonio Mobiliare rientrante nelle definizioni di Merci ed Opere d'arte si applicano i seguenti criteri:

- 3) **Merici**: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno quest'ultimi.
- 4) **Opere d'Arte**: identificate al comma f) dell'art. 3 delle Norme che regolano l'assicurazione incendio - "Cose assicurabili a condizioni speciali", si intende il valore commerciale ossia il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito dal mercato dell'arte e dell'antiquariato.

L'ammontare del danno si determina:

- **per i fabbricati**: si applicano il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui, nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- **per patrimonio mobiliare** (punto 2) e punto 3): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

10 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

11 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO PER UNO O PIÙ SINISTRI NELLA STESSA ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

12 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 9, lett.b) delle Norme che regolano l'assicurazione incendio.

14 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- Le persone delle quali deve rispondere a norma di legge,
- Le Società controllanti, controllate e collegate,
- I clienti e fornitori,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

15 RINTRACCIABILITA'

La Società, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

CA 1	COLPA GRAVE
CA 2	CADUTA AEROMOBILI - CADUTA CORPI VOLANTI
CA 3	ONDA SONORA
CA 4	ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI
CA 5	SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO
CA 6	FENOMENO ELETTRICO
CA 7	AUTOCOMBUSTIONE - AUTOFERMENTAZIONE
CA 8	IMPLOSIONI
CA 9	DANNI CONSEQUENZIALI (FORMA ESTESA)
CA 10	PARIFICAZIONE DEI DANNI
CA 11	PERDITA DELLE PIGIONI
CA 12	COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI
CA13	ONORARI PERITI
CA 14	ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI:
CA 15	ORDINANZA DELL'AUTORITÀ- ONERI DI URBANIZZAZIONE
CA 16	RICORSO TERZI
CA 17	EDIFICI IN CONDOMINIO
CA 18	FUMO GAS E VAPORI
CA 19	URTO VEICOLI
CA 20	ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI
CA 21	EVENTI ATMOSFERICI
CA 22	GRANDINE
CA 23	DANNI ALLE LASTRE
CA 24	GELO
CA 25	ACQUA CONDOTTA
CA 26	COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI)
CA 27	DISPERSIONE DI LIQUIDI
CA 28	ACQUA PIOVANA
CA 29	INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI
CA 30	EVENTI SOCIO-POLITICI
CA 31	SOVRACCARICO NEVE
CA 32	INONDAZIONE, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, ESONDAZIONI
CA 33	TERREMOTO

CA 1 COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'art. 2 d) delle Condizioni che regolano l'Assicurazione Incendio, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato, e da dolo e colpa grave dei dipendenti e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

CA 2 CADUTA AEROMOBILI - CADUTA CORPI VOLANTI

A completamente di quanto previsto all'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate dalla caduta di aeromobili, di veicoli spaziali, satelliti artificiali e loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

CA 3 ONDA SONORA

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurativi dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto e velocità sonica o supersonica.

CA 4 ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI (esclusi ordigni esplosivi)

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all'esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza

CA 5 SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, a temporanea rimozione la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati a tale scopo resesi necessarie.

La Società, senza applicazione della regola proporzionale, indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento, anche non danneggiati, (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

CA 6 FENOMENO ELETTRICO

A deroga dell'articolo 2 lettera h) delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio - politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. Sono escluse dalla garanzia le fonti di luce. L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato senza l'applicazione dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CA 7 AUTOCOMBUSTIONE - AUTOFERMENTAZIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione ed autofermentazione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

CA 8 IMPLOSIONI

Premesso che per "implosioni" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alla partite tutte.

CA 9 DANNI CONSEQUENZIALI

Ad integrazione dell'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

CA 10 PARIFICAZIONE DEI DANNI

Fermo quando stabilito dall'art. 1 delle Condizioni che regolano l'Assicurazione Incendio, sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o limitare i danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.

CA 11 PERDITA DELLE PIGIONI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati a seguito di sinistro indennizzabile locato od utilizzato a qualsiasi titolo dall'Assicurato/Contraente per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di due anni.

I locali utilizzati dall'Assicurato/Contraente vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativi.

CA 12 COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI

A deroga delle Condizioni che regolano l'Assicurazione Incendio si intendono compresi nella partita "Patrimonio Mobiliare" anche i seguenti beni:

- a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e materiale meccanografico;
- b) quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario, documenti, arazzi, statue, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo;
- c) cose di terzi in genere, anche poste sotto sequestro, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti accompagnatori e visitatori;
- d) apparecchiature ed impianti elettronici, personal computers e relativi software, telefax, impianto telefonico, di allarme, di condizionamento e macchine elettroniche in genere da ufficio;
- e) macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria qualora non assicurati con specifico contratto.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto a) la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto b) si precisa che la perdita di un oggetto facente parte della raccolta o della collezione non corrisponde alla perdita dell'intera raccolta o collezione.

In caso di danno materiale parziale dell'opera assicurata, indennizzabile ai sensi di polizza, l'assicuratore risponderà delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata e altresì del deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima dell'80%.

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 11 delle Condizioni che regolano

l'Assicurazione Incendio, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

CA 13 ONORARI PERITI

La Società rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

CA 14 ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI:

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite "Fabbricati" e "Patrimonio immobiliare" includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati e/o patrimonio immobiliare, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

CA 15 ORDINANZA DELL'AUTORITÀ - ONERI DI URBANIZZAZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e la concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollegamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento sgombero e ricollocazione. Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno successivo una somma superiore a quanto indicato nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo".

CA 16 RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

Anche ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovi nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudicali si applica l'art. 1917 del C.C.

Il massimale stabilito quale limite di indennizzo si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazione assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

CA 17 EDIFICI IN CONDOMINIO

Resta convenuto che nel caso in cui i fabbricati siano una porzione di maggiori edifici, l'assicurazione comprende anche la quota relativa ad essa porzione delle parti di edificio costituenti proprietà comune o poste a servizio comune.

CA 18 FUMO, GAS E VAPORI

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dall'attività descritti in polizza conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

CA 19 URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli, anche se appartenenti all'assicurato.

CA 20 ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni degli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

CA 21 EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rottura o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e neve;
- cedimenti, frammenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici

b) dei danni di basamento che si verificano all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da:

- alberi cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru;
- enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
- capannoni pressostatici e simili in genere, lastre in plastica e quanto in essi contenuto.

CA 22 GRANDINE

Ad integrazione di quanto disposto alla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- 1) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- 2) lastre in cemento - amianto e manufatti in materiale plastico anche se facenti parte, di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

CA 23 DANNI ALLE LASTRE

La società risponde dei danni alle lastre di vetro, cristallo e specchi provocati da fatto accidentale dell'Assicurato e/o di Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza.

CA 24 GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

CA 25 ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate e alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni descritti in polizza.

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto per la sua riparazione ed altresì sono compresi i danni derivati da rigurgiti e da traboccamenti di fognature con applicazione della franchigia e nei limiti di indennizzo previsti nelle apposite schede.

La Società non risponde:

- dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

CA 26 COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentali di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni, nonché dei danni derivanti da crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti delle attrezzature antincendio.

La Società non risponde:

- dei danni verificatesi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni causati dal gelo.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

CA 27 DISPERSIONE DI LIQUIDI

La Società risponde dei danni da dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.

La Società non risponde:

- dei danni da stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a corrosione od usura;
- dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a litri 50;
- dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido ;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che la Società pagherà il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, rimanendo il restante 10% a carico dell'Assicurato.

CA 28 ACQUA PIOVANA

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana.

CA 29 INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

CA 30 EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppio caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, associazioni atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione dei prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalla merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre i trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

CA 31 SOVRACCARICO NEVE

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

CA 32 INONDAZIONE, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, ESONDAZIONI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi, a parziale deroga dall'art. 2 lett. e) delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stillicidi, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distruzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamenti ed esondazioni sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

CA 33 TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia l'art. 2 lett e) delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio si intende annullato ed integralmente sostituito come segue.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo, dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento ha dato luogo a sinistro indennizzabili sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurati nei limiti dalla polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

CP 1	COSE DI TERZI - PER CONTO DI CHI SPETTA
CP 2	ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI
CP 3	VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
CP 4	ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO
CP 5	LIQUIDAZIONE IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
CP 6	PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
CP 7	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
CP 8	CHIUSURA ISTRUTTORIA - PAGAMENTO INDENNIZZO
CP 9	ANTICIPI SULLE INDENNITÀ
CP 10	ISARCIMENTI SEPARATI
CP 11	OMPENSAZIONE TRA PARTITE
CP 12	PERAZIONI PERITALI
CP 13	RESENZA DI VEICOLI
CP 14	SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI
CP 15	MACCHINARI E MERCI PRESSO TERZI
CP 16	MACCHINARIO ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE
CP 17	MACCHINARI IN LEASING
CP 18	MODIFICHE E TRASFORMAZIONI
CP 19	STATISTICHE SINISTRI
CP 20	FRANCHIGIE PER SINISTRO
CP 21	LIMITE DI INDENNIZZO

§§§§

CP 1 COSE DI TERZI - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità, che a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto di pagamento, dei terzi interessati.

CP 2 ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI

Viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto in uso al Contraente, deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto. Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "patrimonio mobiliare".

CP 3 VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio semprechè le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

CP 4 ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i FABBRICATI, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per PATRIMONIO MOBILIARE il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni.

- 1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
 - 2) agli effetti dell'art.10 delle Norme che regolano l'assicurazione incendio il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispetto "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
 - 3) in caso di consistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
 - 4) il pagamento del supplemento di indennità è seguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
- Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicurati non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo" come convenuto nella premessa.
- 5) L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto i fabbricati e patrimonio mobiliare in stato di attività o di inattività temporanea.
 - 6) Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

CP 5 LIQUIDAZIONE IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

A parziale deroga del comma 4) della Condizione Particolare "assicurazione del costo di costruzione o di rimpiazzo" si conviene fra le parti che, in caso di sinistro il quale colpisca le partite "Fabbricati" e "Patrimonio Mobiliare" assicurate col valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quanto sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

CP 6 PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art. 11 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto art. 11 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata stessa.

CP 7 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- Le persone delle quali deve rispondere a norma di legge,
- Le Società controllanti, controllate e collegate,
- I clienti e fornitori,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

CP 8 CHIUSURA ISTRUTTORIA- PAGAMENTO INDENNIZZO

Si conviene che la Società, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento dell'indennizzo liquidato a termine di polizza anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui s'impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o della sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire, l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di polizza.

CP 9 ANTICIPI SULLE INDENNITA'

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50%, con un massimo di 1.500.000 Euro dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno di Euro 100.000,00=.

La Società adempierà all'obbligo, entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

CP 10 RISARCIMENTI SEPARATI

Resta convenuto fra le Parti che tutto quanto previsto dall'art. 14 delle Norme che regolano l'assicurazione incendio sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto art. 14, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

CP 11 COMPENSAZIONE TRA PARTITE

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore per le quali, secondo l'Art. 1907 c.c., vi è insufficienza di assicurazione.

CP 12 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più enti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazioni degli enti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati ed entro il termine di 30 giorni.

CP 13 PRESENZA DI VEICOLI

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati veicoli di proprietà del Contraente/Assicurato, dei dipendenti o di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi di suddetti veicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

CP 14 SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'assicurato ritiene di adottare.

CP 15 MACCHINARI E MERCI PRESSO TERZI

Il Patrimonio Mobiliare assicurato si intende garantito, sino al 20% degli importi indicati anche quando si trovi presso insediamenti diversi da quelli dichiarati, siano essi dell'Assicurato che del Contraente che di Terzi, sia in Italia che all'estero.

CP 16 MACCHINARIO ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE

Si intendono garantiti con la presente polizza i macchinari, le attrezzature, le apparecchiature e la strumentazione elettronica in genere non coperti con altre polizze di assicurazione, nonché i beni stessi relativamente ai danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.

CP 17 MACCHINARI IN LEASING

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del locatore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relativa deroga parziale, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

CP 18 MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito delle ubicazione assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamento, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, ed al patrimonio mobiliare, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

CP 19 STATISTICHE SINISTRI

La Società è tenuta a fornire al contraente indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (con indicazione analitica degli importi) e senza seguito con frequenza almeno annuale a partire dalla data di decorrenza della polizza.

CP 20 FRANCHIGIE PER SINISTRO

FENOMENO ELETTRICO	Euro	250,00=
URTO VEICOLI	Euro	250,00=
EVENTI ATMOSFERICI	Euro	1.500,00=
GRANDINE	Euro	500,00=
FUMO	Euro	250,00=
GELO	Euro	500,00=
EVENTI SOCIO-POLITICI	Euro	1.500,00=
ACQUA CONDOTTA (compresi rigurgiti di fogna)	Euro	500,00=
ACQUA PIOVANA	Euro	250,00=
TRABOCCAMENTI E RIGURGITI DI FOGNA	Euro	500,00=
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	Euro	500,00=
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	Euro	500,00=
SOVRACCARICO NEVE scoperto 10% con il min. E il massimo	Euro Euro	2.500,00= 10.000,00=
INONDAZIONE, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI ED ESONDAZIONI	Euro	5.000,00=
TERREMOTO scop. 10% minimo di Massimo di	Euro Euro	5.000,00= 100.000,00=

CP 21 LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNUALITÀ

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	Euro	1.000.000,00=
DIFFERENZIALE STORICO – ARTISTICO	Euro	2.000.000,00=
FENOMENO ELETTRICO	Euro	50.000,00=
RIMBORSO ONORARI PERITI	Euro	50.000,00=
RICORSO TERZI	Euro	2.500.000,00=
EVENTI ATMOSFERICI	80% del capitale assicurato	
EVENTI SOCIO-POLITICI	50% del capitale assicurato	
DANNI ALLE LASTRE con il sottolimito per lastra	Euro	25.000,00=
	Euro	2.500,00=
GRANDINE	Euro	50.000,00=
GELO	Euro	50.000,00=
ACQUA CONDOTTA	Euro	50.000,00=
ACQUA PIOVANA	Euro	50.000,00=
DISPERSIONE DI LIQUIDI	Euro	25.000,00=
TRABOCCAMENTI E RIGURGITI DI FOGNA	Euro	50.000,00=
SOVRACCARICO NEVE	50% del capitale assicurato	
INONDAZIONE, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI ED ESONDAZIONI	50% del capitale assicurato	
SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO E/O ROTTURA PER GARANZIE COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	Euro	50.000,00=
ARCHIVI, DOCUMENTI REGISTRI ECC.	Euro	50.000,00=
BENI E COSE DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI, ACCOMPAGNATORI E/O VISITATORI	Euro	50.000,00=
TERREMOTO	50% del capitale assicurato	
PERDITA PIGIONI	Euro 500.000,00	

CAPITOLATO FURTO

CONTRAENTE

COMUNE DI MELDOLA
PIAZZA FELICE ORSINI, 29
47014 MELDOLA (FC)
P. IVA 00617540406

EFFETTO:	ore 24,00 del	31.05.2014
SCADENZA 1° QUIETANZA	ore 24,00 del	31.05.2015
SCADENZA	ore 24,00 del	31.05.2017

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZA DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

2) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 della data di effetto del contratto.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

4) REGOLAZIONE PREMIO

Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.

A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione.

Le differenze attive o passive a favore della Società o della Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo

assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

7) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

8) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta.

Il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 180 giorni, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto o per ogni altro giustificato motivo con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio pro-rata del premio annuale.

9) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10) FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede il Contraente.

11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

12) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto ad Ariostea Broker Srl - Via Zucchini 57/F – 44122 Ferrara.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente da Ariostea Broker Srl.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

13) COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

14) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

15) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

16) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, la Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

17) PREVALENZA – VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

Le dichiarazioni dell' Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto.

La firma apposta dal contraente su moduli a stampa, vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

18) STATISTICHE SINISTRI

La Società è tenuta a fornire al contraente indicato in polizza le statistiche sinistri con indicazione dei seguenti elementi:

- elenco dei sinistri denunciati corredato degli estremi (data evento, n° attribuito dalla Compagnia, nominativo danneggiato);
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- elenco sinistri riservati con indicazione dell'importo imputato a riserva;
- elenco sinistri liquidati con indicazione dell'importo pagato;
- elenco sinistri respinti (ovvero senza seguito).

19) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 E S.M.E I.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

DEFINIZIONI

Le parti attribuiscono il significato sotto indicato alle seguenti denominazioni riportate nella Polizza.

VALORI:

Denaro, titoli, vaglia, buoni carburante, buoni pasto, documenti di riconoscimento anche in bianco, francobolli, valori in genere, nonché, preziosi, il tutto sia di proprietà dell'Assicurata che di terzi e del quale l'Assicurata stessa sia responsabile.

STABILIMENTI:

Gli Uffici principali e distaccati, i Magazzini, i Depositi e qualsiasi altro locale, ubicazione e/o dipendenza nella quale o attraverso la quale l'Assicurata esercita la propria attività.

PATRIMONIO MOBILIARE:

Ogni cosa di proprietà, in uso, possesso, deposito, disponibilità o detenuta a qualsiasi titolo dall'Assicurato, che sia fissa o mobile, presso ubicazioni proprie e/o di terzi, anche se di proprietà dei dipendenti e/o di terzi.

Sono compresi i sistemi di elaborazione dati, relative unità periferiche, calcolatori, elaboratori ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, impianti ed apparecchi ad impiego mobile in genere ed i beni in leasing qualora non assicurati con specifiche polizze.

Esclusi i veicoli con certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico..

FABBRICATI:

L'assicurazione e' prestata alla condizione che si considera essenziale per l'efficacia del contratto che gli enti assicurati siano posti in locali facenti parte di fabbricati costruiti e coperti in cemento armato o laterizi, ed aventi mezzi di chiusura e protezione come indicato nelle Condizioni Particolari.

FURTO

Come definito dall'art.624 del Codice Penale

RAPINA

Come definita dall'art.628 del Codice Penale

ESTORSIONE

Come definita dall'art.629 del Codice Penale

DIPENDENTI:

I Dipendenti, i Funzionari, i Dirigenti, gli Amministratori e tutti coloro che prestano la propria attività anche temporaneamente o saltuariamente.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

L'assicurazione e' prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il valore del recupero spetterà all'Assicurata fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Compagnia.

ENTI ALL'APERTO

Tutto quanto possa trovarsi all'aperto per natura o destinazione.

Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate" previa detrazione di quanto indicato nel prospetto scoperti e franchigie.

SI STIPULA

La presente polizza che ha per oggetto l'assicurazione contro i danni materiali e diretti arrecati da furto e rapina di valori, furto e rapina di patrimonio mobiliare, perdita dei valori trasportati dai dipendenti, furto e rapina delle opere d'arte il tutto sia di proprietà dell'Assicurata che di terzi (compresi i Dipendenti) come previsto nelle apposite sezioni che seguono, in base alle Condizioni Generali di Assicurazione ed in base alle Condizioni Particolari dattiloscritte:

- SEZIONE - A - FURTO E RAPINA DI VALORI OVUNQUE RIPOSTI
- SEZIONE - B - FURTO E RAPINA DI VALORI CUSTODITI IN CASSAFORTE
- SEZIONE - C - FURTO E RAPINA DI PATRIMONIO MOBILIARE
- SEZIONE - D - PERDITA DEI VALORI TRASPORTATI DAI DIPENDENTI
- SEZIONE - E - ENTI ALL'APERTO

cio' premesso si assicura

	CAPITALI ASSICURATI PER SINISTRO €.	TASSO LORDO	PREMI LORDI
A) Valori ovunque riposti	10.000,00		
B) Valori in cassaforte,	10.000,00		
C), Patrimonio Mobiliare	400.000,00		
D) Portavalori,	10.000,00		
E) Enti all'aperto	100.000,00		
TOTALI			

PARTITE ASSICURATE

SEZIONE - A - FURTO E RAPINA DI VALORI OVUNQUE RIPOSTI

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurata dei danni materiali e diretti derivatigli da furto e/o rapina di "Valori" avvenuti negli stabilimenti ove essa svolga la propria attività.

SEZIONE B - FURTO E RAPINA DI VALORI CUSTODITI IN CASSAFORTE:

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurata dei danni materiali e diretti derivatigli da furto e/o rapina di "Valori" avvenuti negli stabilimenti ove essa svolga la propria attività e custoditi in cassaforte.

SEZIONE C - FURTO E RAPINA DI PATRIMONIO MOBILIARE:

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurata dei danni materiali e diretti derivatigli da furto e/o rapina di "Patrimonio mobiliare" avvenuti negli stabilimenti ove essa esercita la propria attività.

SEZIONE D - FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI:

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurata dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori, durante il loro trasporto, sotto la custodia di uno o più dipendenti e sino alla consegna agli aventi diritto.

SEZIONE E- FURTO E RAPINA ENTI ALL'APERTO

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurata dei danni materiali e diretti derivatigli da furto e/o rapina di "Enti all'aperto" di proprietà o in uso all'Assicurato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1A) MEZZI DI CUSTODIA:

Limitatamente alla garanzia furto, relativamente alla Sezione A) Valori ovunque riposti l'assicurazione e' operante alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori assicurati siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o registratori di cassa.

1B) MEZZI DI CUSTODIA:

Limitatamente alla garanzia furto relativamente alla Sezione B) Valori in cassaforte l'assicurazione e' operante alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori assicurati siano riposti chiusi a chiave in casseforti o armadi corazzati..

2) GARANZIA RAPINA:

Limitatamente alla garanzia rapina si precisa che l'assicurazione e' estesa anche a quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

3) FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI:

L'assicurazione e' operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

4) ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI:

La Compagnia risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti quali a titolo esemplificativo ma non limitativo carte d'identità compilate e/o in bianco, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. Il risarcimento non potrà superare l'importo di €. 2.000,00=.

5) FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE:

La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo all'Assicurata, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore od impossessandosene in modo fraudolento o con furto con scasso.

6) SCOPERTI E/O FRANCHIGIE:

Le garanzie relative alle Sezioni A – B – C –D -E sono presente senza l'applicazione di scoperti e/o franchigie; relativamente alla Sezione F le garanzie sono prestate con franchigia di €. 200,00.

7) GARANZIA PER UFFICI:

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stabilimenti vi sia la costante presenza di persone.

8) MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI:

I mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti le cose assicurate devono considerarsi "insufficienti".

9) REINTEGRO AUTOMATICO:

Si conviene che in caso di sinistro, la somma assicurata per ciascuna partita, si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurata di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro al tasso del ...% qualunque sia la partita colpita.

10) VALORE A NUOVO

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione l'ammontare del danno, relativamente ai beni assicurati alla partita patrimonio mobiliare - esclusi gioielli, preziosi, valori e denaro -, verrà risarcito al "valore a nuovo" intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo senza tenere conto del deprezzamento ivi previsto.

Sono esclusi totalmente dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso e non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al "valore a nuovo", fermo il limite massimo d'indennizzo previsto in polizza.

11) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI:

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, cassaforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme, cancelli recinzioni e patrimonio mobiliare in genere, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza con il limite di risarcimento di €. 20.000,00= per evento.

12) COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI

Si intendono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

13) DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO - POLITICI

Si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

14) DANNI AI BENI ASSICURATI

Sono parificati ai danni di furto e rapina oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai beni assicurati alle diverse partite anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

15) ATTI VANDALICI

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza di €. 20.000,00.

16) ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

L'assicurazione comprende i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, sino alla concorrenza della somma di €. 20.000,00

17) SPESE AMMORTAMENTO TITOLI

L'assicurazione comprende l'indennizzo delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli.

18) MACCHINARI E MERCI PRESSO TERZI

Il Patrimonio Mobiliare assicurato si intende garantito, sino al 20% degli importi indicati anche quando si trovi presso insediamenti diversi da quelli dichiarati, siano essi dell'Assicurato che del Contraente che di Terzi, sia in Italia che all'estero.

CAPITOLATO POLIZZA RCT/O

CONTRAENTE

COMUNE DI MELDOLA
PIAZZA FELICE ORSINI, 29
47014 MELDOLA (FC)
P. IVA 00617540406

EFFETTO:	ore 24,00 del	31.05.2014
SCADENZA 1° QUIETANZA	ore 24,00 del	31.05.2015
SCADENZA	ore 24,00 del	31.05.2017

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

CONTRAENTE

Il Comune di Russi;

ASSICURATO

il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto:

- Il Comune di Meldola;
- L'Istituzione ai servizi sociali Davide Drudi
- gli amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dagli Assicurati;

SOCIETÀ

la Compagnia Assicuratrice, nonché le coassicuratrici;

ASSICURAZIONE

il contratto di assicurazione;

POLIZZA

il documento che prova l'assicurazione;

PREMIO

la somma dovuta alla Società;

RISCHIO

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne;

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

INDENNIZZO

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

COSE

sia gli oggetti materiali sia gli animali;

FRANCHIGIA

la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

SCOPERTO

la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

DANNO CORPORALE

il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;

DANNI MATERIALI

ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

MASSIMALE PER SINISTRO

la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA

ai fini del conteggio del premio preventivo: quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZA DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

2) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 della data di effetto del contratto.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

4) REGOLAZIONE PREMIO

Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.

A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione.

Le differenze attive o passive a favore della Società o della Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia

adempito ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

7) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

8) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta, è tuttavia facoltà del Contraente inviare disdetta per ogni scadenza annuale della polizza tramite lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni della scadenza del singolo periodo assicurativo.

Il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 180 giorni, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto o per ogni altro giustificato motivo con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio pro-rata del premio annuale.

9) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10) FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede il Contraente.

11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

12) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto ad Ariostea Broker Srl - Via Zucchini 57/F – 44122 Ferrara.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente da Ariostea Broker Srl.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

13) COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

14) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

15) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

16) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, la Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

17) PREVALENZA – VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

Le dichiarazioni dell' Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto.

La firma apposta dal contraente su moduli a stampa, vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

18) STATISTICHE SINISTRI

La Società è tenuta a fornire al contraente indicato in polizza le statistiche sinistri con indicazione dei seguenti elementi:

- elenco dei sinistri denunciati corredato degli estremi (data evento, n° attribuito dalla Compagnia, nominativo danneggiato);
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- elenco sinistri riservati con indicazione dell'importo imputato a riserva;
- elenco sinistri liquidati con indicazione dell'importo pagato;
- elenco sinistri respinti (ovvero senza seguito).

19) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 E S.M.E I.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Massimali assicurati

IPOSTESI 1

L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di:

	PER OGNI SINISTRO	CON IL LIMITE PER PERSONA DANNEGGIATA	E CON IL LIMITE PER DANNI A COSE
RCT	Euro 10.000.000,00=	Euro 10.000.000,00=	Euro 10.000.000,00=
RCO	Euro 10.000.000,00=	Euro 10.000.000,00=	

IPOSTESI 2

L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di:

	PER OGNI SINISTRO	CON IL LIMITE PER PERSONA DANNEGGIATA	E CON IL LIMITE PER DANNI A COSE
RCT	Euro 5.000.000,00=	Euro 5.000.000,00=	Euro 5.000.000,00=
RCO	Euro 5.000.000,00=	Euro 5.000.000,00=	

Preventivo retribuzioni annue lorde

Euro 2.350.000,00

TASSI LORDI

Preventivo retribuzioni annue lorde per il tasso lordo pro mille del.....

PREMIO ANNUO LORDO (al netto della regolazione premio) Euro.....

DESCRIZIONE DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento della propria attività di fatto svolta con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati, anche quelli di carattere amministrativo, sociale, assistenziale.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

OGGETTO DELLA GARANZIA

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni e dell'art. 13 del DLgs 23 Febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da:
 - da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga anche e temporaneamente impiegati presso altri enti/aziende o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi delle predette disposizioni, addetti alle attività per cui è prestata l'assicurazione e per gli infortuni "in itinere" occorsi a tali soggetti durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro;
- 2) al sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del DLGS 23 Febbraio 2000 n. 38, , cagionati ai prestatori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984 n.222.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato articolo 2049 C.C.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

1. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei Dipendenti/Amministratori, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività ed in genere dei responsabili dei sinistri, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione o comunque condotti in uso a qualsiasi titolo.

2. DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata (norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile) ed indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale, estera o internazionale.

3. NOVERO DEI TERZI

Si prende atto fra le parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art.21.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi:

- 1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- 2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

4. ESONERO DENUNCIA POSIZIONI INAIL (RCO)

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL fermo l'obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

5. ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE MALATTIE PROFESSIONALI (RCO)

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30/06/1965, o contemplate dal D.P.R. n. 482 09/06/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro.

L'assicurazione vale per le malattie che si manifestino e vengano denunciate durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- 1) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- 2) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

- per le malattie professionali che si manifestino 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli insediamenti ed uffici dell'Assicurato, ispezione per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o enti similari ai sensi delle vigenti leggi.

6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO RCO

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui al successivo art. 21 solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

7. GESTIONE DELLE VERTENZE E DIFESA PENALE

La Società assume, fino alla loro conclusione, le vertenze del danno in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso legali ed tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione mossa contro l'Assicurato entro il limite di un quarto del massimale per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

E' facoltà dell'Assicurato/Contraente nominare legali di propria fiducia i quali si affiancheranno a quelli nominati dalla Società per la gestione delle vertenze, la Società non riconosce però le spese

incontrate dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

8. BUONA FEDE INAIL

Si conviene tra le parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo.

9. RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile professionale di tutti gli amministratori e dei dipendenti, a qualsiasi ruolo appartenenti, di cui la Contraente si avvale nell'esercizio della sua attività.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo la garanzia comprende altresì l'erogazione di tutte le prestazioni effettuate anche tramite:

- 1) volontari o associazioni di volontariato;
- 2) obbiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- 3) borsisti, tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- 4) partecipanti ai così detti lavori socialmente utili;
- 5) incaricati esterni con contratto libero professionale o di prestazione d'opera;
- 6) lavoratori parasubordinati e da prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97;
- 7) collaboratori coordinati e continuativi e gli incarichi a progetto.

Si intende inoltre compresa in garanzia la responsabilità personale delle famiglie alle quali la Contraente assegna minori ai fini assistenziali, di adozione o affido. E' inclusa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni commessi da tirocinanti e degli allievi che frequentano i corsi organizzati o sostenuti in qualsiasi modo della Contraente, non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, per l'attività prestata presso e per conto dello stesso Assicurato.

La presente estensione di garanzia è per danni a terzi e della RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

10. ESTENSIONI DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

10.1 COLPA GRAVE

Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

10.2 DANNI AD OSPITI E VISITATORI DERIVANTI DA FURTO

RC per i danni ai visitatori ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 - 1786 C.C.). La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di Euro 15.000,00= per ogni danneggiato, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 100,00= per ogni sinistro. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute;

10.3 DANNI PER SERVIZI A DOMICILIO

RC derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che la stessa debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche

convenzionati, compreso il servizio di continuità assistenziale ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori stessi;

10.4 GESTIONE MENSE E BAR

RC derivante dalla gestione di mense, bar e spacci all'interno di strutture del Contraente. E' altresì compresa la responsabilità derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili. Resta inteso che qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;

10.5 PROPRIETA' E/O GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

RC derivante dalla proprietà e/o gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;

10.6 DISINFESTAZIONE

RC derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici;

10.7 DANNI CAGIONATI DA APPARECCHIATURE IN COMODATO

RC per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo;

10.8 PROPRIETA' APPARECCHIATURE CONCESSE IN COMODATO A TERZI

RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi a qualsiasi titolo;

10.9 LAVORI DI ORDINARIA E/O STRAORDINARIA MANUTENZIONE

RC per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o pulizia di locali, giardini, strade, parchi, macchinari, impianti e fabbricati. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza (sono compresi i lavori svolti presso comuni o enti vari, anche se svolti da portatori di handicap mentale)

10.10 OFFICINE, FALEGNAMERIE CABINE ELETTRICHE ECC.

RC derivante all'Assicurato dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario del Contraente/Assicurato. Si intende altresì compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi in Italia, purché inerente l'attività dichiarata in polizza;

10.11 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE E STRISCIONI

RC connessa all'esistenza di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni di proprietà, ovunque installati sul territorio nazionale, compresa la relativa manutenzione con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;

10.12 PROPRIETA' E CONDUZIONE FABBRICATI

Responsabilità civile derivante dalla proprietà, dalla conduzione, uso, comodato, prestito, prova, donazione di fabbricati, anche locati a terzi, e relative dipendenze e pertinenze nessuna esclusa

né eccettuata (quali ad esempio rustici, cancelli, recinzioni, insegne), parchi, parchi gioco e giardini con le relative attrezzature e alberi anche di alto fusto, a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.). La garanzia è estesa anche alla ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché committenza per ristrutturazione, riadattamento, demolizione e costruzione di fabbricati;

10.13 DANNI DA FURTO CON USO DI ATTREZZATURE DELL'ASSICURATO

l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per commettere l'azione delittuosa, di attrezzature dell'Assicurato o da lui detenute e/o da lavori eseguiti dallo stesso e/o siano state agevolate da fatti imputabili all'assicurato. La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza della somma di Euro 103.291,38.= per sinistro e per annualità assicurativa;

10.14 DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI

RC per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da persone non dipendenti dell'Assicurato della cui opera comunque lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle sue attività;

10.15 PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI STADI, PALESTRE E CAMPI SPORTIVI

RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di stadi, palestre e campi sportivi, palestre di roccia attrezzate, piscine ;

10.16 PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI

RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici e/o aree di sosta;

10.17 PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI STRADE

Responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione di strade, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio, valanghe, slavine, sassi anche se non tempestivamente rimossi. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada, situati all'esterno della proprietà del Contraente, alla cui manutenzione provvede il Comune di Meldola;

10.18 SCUOLE ED ASILI

Esercizio di asili, colonie estive o invernali, centri di soggiorno, di tutte le scuole comunali del personale direttivo, docente e non docente, degli organi collegiali delle stesse, considerando terzi gli alunni di cui è garantita la R.C. personale per i danni eventualmente cagionati dagli alunni fra di loro ed a terzi, ivi compreso il personale docente e non docente e gli organi collegiali e/o incaricato della sorveglianza., sia nell'ambito dell'attività scolastica che per l'attività prescolastica, interscolastica ed extrascolastica, culturale, sportiva e ricreativa, comprese le gite organizzate, semprechè il tutto sia autorizzato dagli organi competenti, compresi i viaggi e gli spostamenti da e/o per succursali e sedi di esercizio dell'attività e viceversa. La garanzia è valida anche per l'attività parascolastica; nei rischi coperti rientrano anche quelli dipendenti o comunque connessi con le attività sportive in palestre, piscine e campi anche se non di proprietà, svolti anche con il consenso implicito del Comune e/o dei dipendenti e collaboratori, nonché i rischi connessi a passeggiate e/o gite scolastiche, visite a musei, caserme, stabilimenti etc. anche se con inizio e svolgimento e protrazione fuori del consueto orario normale di esercizio dell'attività assicurata. E' compreso l'esercizio della mensa ed i rischi derivanti dalla somministrazione di cibi, bevande e simili;

10.19 PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, FIERE, CONGRESSI

RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, convegni, congressi fiere, mostre, mercati e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori, effettuate in luoghi all'aperto ed al coperto; sono compresi anche i danni agli arredi; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, congressi, corsi di formazione professionali e simili, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, oltre all'organizzazione/patrocini/partecipazione, anche la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo;

10.20 PROPRIETÀ E/O GESTIONE DI CASSONETTI O CONTENITORI RIFIUTI

RC derivante dalla proprietà e/o gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e rifiuti in genere, ovunque ubicati e posizionati;

10.21 COMMITTENTE CONDUZIONE/GESTIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

RC derivante dalla proprietà, conduzione e gestione di impianti di distribuzione gas, acqua, rete fognaria e simili e i servizi di opera a favore della Contraente nella sua qualità di committente;

10.22 PROPRIETÀ, MANUTENZIONE ED USO DI MEZZI E MACCHINE SPECIALI

RC derivante dalla proprietà, manutenzione ed uso di mezzi e macchine speciali (compreso gru, macchine operatrici etc.)

10.23 RIMOZIONE VEICOLI

RC per danni a veicoli di terzi rimossi con autogru di proprietà del Comune, la garanzia è operante a favore della Contraente nella sua qualità di committente qualora il servizio di rimozione veicoli sia eseguito da terzi incaricati dal Comune di Meldola.

La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00= ed un massimo risarcimento di Euro 25.000,00=

10.24 MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI ECC.

RC derivante dall'esercizio, organizzazione, patrocinio, partecipazione di attività e manifestazioni sportive e ricreative, culturali, politiche, religiose, spettacoli, gite, viaggi e vacanze anche per anziani, anche svolte tramite CRAL o altre Associazioni aventi autonoma personalità giuridica;

10.25 PRELIEVO, TRASPORTO, CONSEGNA MERCI

RC derivante dall'effettuazione di prelievo, trasporto, consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.

10.26 DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione è estesa ai danni a veicoli sotto carico e scarico e/o in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Restano esclusi i danni da furto. La presente estensione di garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 100,00= per ogni mezzo danneggiato;

10.27 DANNI A VEICOLI IN SOSTA NELLE AREE DI PERTINENZA DELL'ASSICURATO

RC per i danni (escluso il solo furto) ai veicoli di dipendenti, di amministratori e di terzi in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato. Questa estensione di garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 100,00= per ciascun veicolo danneggiato;

10.28 DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

RC per i danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00= per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00= per sinistro;

10.29 DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

RC per i danni a cose che l'Assicurato detenga o abbia in consegna, custodia e/o possesso qualunque titolo o destinazione. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00= per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00= per sinistro;

10.30 IMPEGO MACCHINE SEMOVENTI

RC per i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti, muletti e macchine semoventi che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che per la circolazione all'interno delle strutture del Contraente/Assicurato;

10.31 SERVIZIO DI VIGILANZA ANCHE CON CANI

RC relativa alla proprietà di cani e al servizio di Guardie armate, vigilanza, caccia e pesca compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;

10.32 DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI

RC per i danni a condutture e impianti sotterranei. Per tale garanzie è previsto un limite massimo di risarcimento di Euro 250.000,00= per anno e per sinistro, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00= per sinistro;

10.33 DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUE O RIGURGITO DI FOGNE

RC per i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di condutture o tubazioni. Per tale garanzia è previsto un limite massimo di risarcimento di Euro 250.000,00= per anno e per sinistro, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00= per sinistro;

10.34 DANNI DA CEDIMENTO E/O FRANAMENTO DEL TERRENO

RC per i danni dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento del terreno. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro 250.000,00=. Per i danni a cose in genere questa garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00= e per i danni ai fabbricati con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00=;

10.35 INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONI ATTIVITA'

RC per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistri risarcibili a termini di polizza. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro 500.000,00=;

10.36 APPALTATORI

Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di Assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell'Assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere. La presente garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze che le imprese o le persone possono aver stipulato e

rese efficaci, per le garanzie in esse contenute, mentre si intende prestata a primo rischio quando non intervengano le predette polizze;

10.37 COMMITTENZA VEICOLI

RC derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art.2049 C.C. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato, nonché si tratti di veicoli noleggiati con o senza autista. La garanzia è estesa ai danni subiti dai trasportati. Questa specifica estensione è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00=;

10.38 RC INTEGRATIVA AUTO AZIENDALI

RC integrativa auto aziendali. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia è prestata con il massimo di Euro 500.000,00= per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo;

10.39 MANCATO O INSUFFICIENTE INTERVENTO SEGNALETICA STRADALE

RC per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, per l'esistenza (in luoghi aperti al pubblico) di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;

10.40 DANNI DA INCENDIO

RC per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute, e i danni derivanti da incendio di fabbricati e relativo contenuto di proprietà e/o in uso dell'Assicurato. La garanzia è prestata con il massimo di Euro 500.000,00= per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00=. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione;

10.41 DANNI DA SCAVO, POSA E REINTERRO

RC per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato o commissionati a terzi;

10.42 USO DI ARMI DA FUOCO

RC derivante dall'uso di armi da fuoco utilizzate da dipendenti e non per i fini istituzionali;

10.43 SQUADRE ANTINCENDIO E DI PROTEZIONE CIVILE

RC derivante dall'esercizio dell'attività delle squadre antincendio e di protezione civile organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato e/o da volontari;

10.44 DECRETO LEGGE 626/94

Ferma restando l'esclusione dei sinistri causati volontariamente dal Contraente, la società conferma che non solleverà eccezioni sulla validità della garanzia qualora venga accertato che il danno sia conseguenza dell'inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni

e di tutela della salute dei lavoratori ed in particolare al Decreto Legge 626/94 (e successive modifiche ed integrazioni).

La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al Decreto Legge 626/94. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dal Contraente, dagli Amministratori, dai Collaboratori, o dai Dipendenti del Contraente stesso.

10.45 DECRETO LEGISLATIVO 494/96

L'assicurazione comprende anche la responsabilità derivante all'assicurato ai sensi del DLgs 494/96 e successive modifiche nella sua qualità di committente lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo.

Le imprese esecutrici dei lavori, nonché titolari e/o dipendenti, sono considerati terzi.

10.46 DANNI SUBITI DA LAVORATORI TEMPORANEI

L'assicurazione deve ritenersi valida per eventuali danni subiti da Lavoratori temporanei di cui alla Legge 196/97, nel caso in cui l'INAIL eserciti azione di rivalsa ex art. 1916 Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

10.47 RIVALSA I.N.A.I.L., I.N.P.S. E/O ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI

La Società risponde delle conseguenze dell'azione di surroga/rivalsa che l'INAIL, l'INPS o altro Istituto Previdenziale intentasse nei confronti dei singoli dipendenti del Contraente per quanto loro personalmente imputabile.

Sono equiparati ai dipendenti gli altri collaboratori la cui responsabilità sia nata in occasione della loro partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

10.48 DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia si intende estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro 500.000,00= con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00= ed il massimo di Euro 15.000,00=.

10.49 SCUOLABUS

La garanzia si intende estesa ai danni conseguenti all'utilizzo di scuolabus, con esclusione di quanto rientrante nella Legge 990/69 sulla R.C.A. obbligatoria.

11. ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto (salvo quanto previsto dall'art.24.3);
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) i danni alla parte delle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono lavori oggetto delle attività;
- e) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori.

12. RISCHI ATOMICI, DANNI DA INQUINAMENTO, DANNI DA ESPLOSIVI

L'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dall'art.23;

- conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; salvo quanto previsto all'Art 24.51 – inquinamento accidentale.
- derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi.

13. ESONERO

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di variazioni, dovendosi far riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società. La garanzia prestata si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto di copertura.

14. ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

15. FRANCHIGIA

Il pagamento di ogni indennizzo per danni a cose sarà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di Euro _____, qualora le condizioni di polizza non prevedano franchigie e/o scoperti di diversa entità, nel qual caso saranno applicati solo questi ultimi.

Preso atto di quanto sopra, tra le parti si conviene che, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o di minore durata, la Contraente s'impegna a versare alla Compagnia, a titolo di rimborso per franchigia, un importo per ciascun danno a cose liquidato nel periodo maturato pari a Euro _____, tale rimborso dovrà realizzarsi nel termine massimo previsto dal contratto in ordine al regolamento del premio.

Per i danni liquidati dalla Compagnia con un importo inferiore a Euro _____, il recupero verrà effettuato in misura pari all'ammontare degli stessi con le stesse modalità sopra indicate.

Art. 18 – GESTIONE DEI SINISTRI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA

IN FASE DI OFFERTA LA DITTA CONCORRENTE DOVRA' INDICARE L'OPZIONE PRESECELTA

Art. 18.1 Gestione dei sinistri in carico alla Compagnia

Si conviene che i sinistri rientranti in franchigia saranno gestiti dalla Società, la quale s'impegna a tenere informato il Contraente su tutti gli sviluppi degli stessi, fermo restando che qualora dovesse fondatamente emergere, in sede di richiesta di risarcimento, un valore di danno tale da essere integralmente ricompreso in detto ambito, la gestione del sinistro potrà, su richiesta del Contraente e nell'accordo delle Parti, essere demandata ad esclusiva competenza del Contraente stesso.

La Società ha comunque l'obbligo di acquisire il consenso del Contraente prima di assumere nei confronti dei terzi danneggiati impegni di liquidazione di danni il cui importo sia interamente compreso nella franchigia contrattuale.

Il sopra citato consenso da parte del Contraente deve intendersi tacitamente accordato, se il Contraente stesso non comunica il proprio diniego alla Società in forma scritta entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'informativa da parte della Società. Il tutto con il tramite del Broker incaricato.

Resta inoltre inteso che la Società corrisponderà direttamente ai danneggiati i risarcimenti dovuti, salvo i casi in cui il Contraente abbia richiesto alla Società esclusiva competenza della gestione del sinistro.

La Società si impegna a risarcire ai danneggiati il danno intero al lordo della franchigia sopraindicata.

Art.18.2 gestione dei sinistri in Franchigia (SIR)

L'ufficio competente del Comune e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori / subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie e/o liquidazione dei sinistri) provvederà direttamente all'istruzione e liquidazione dei sinistri nei limiti della franchigia sopra detta.

La garanzia RCT comincia ad operare per l'importo superiore di franchigia, importo che resta a carico dell'Assicurato a titolo di franchigia assoluta.

Le richieste di risarcimento pari o inferiori all'importo della franchigia vengono gestite e liquidate direttamente ed integralmente dall'Assicurato e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori/subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie dei sinistri); in tale caso le spese di difesa sono a carico della Contraente.

Le richieste di risarcimento superiori a tale importo verranno gestite dalla Società che si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al netto della SIR sopra riportata.

L'Assicurato assumerà la gestione diretta dei sinistri anche qualora, pur non essendo precisato l'ammontare della richiesta di risarcimento, sono evidentemente di importo pari o inferiore al suddetto importo della franchigia.

Nel caso in cui la richiesta venisse in seguito precisata in cifra superiore all'importo di franchigia predetto la gestione sarà assunta dalla Società che potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Comune e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati che pagherà le relative spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che l'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati può denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima.

Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla franchigia non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento tecnico della polizza.

**CAPITOLATO
LIBRO MATRICOLA
RCA CVT**

CONTRAENTE

COMUNE DI MELDOLA
PIAZZA FELICE ORSINI, 29
47014 MELDOLA (FC)
P. IVA 00617540406

EFFETTO:	ore 24,00 del	31.05.2014
SCADENZA 1° QUIETANZA	ore 24,00 del	31.05.2015
SCADENZA	ore 24,00 del	31.05.2017

DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

Società/Compagnia/Impresa:	La Compagnia che assicura il presente rischio
Contraente:	Il soggetto che ha stipulato il contratto in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato:	Il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse e la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro:	Il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento e/o Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato, e/o agli aventi diritto, in caso di sinistro
Rischio:	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso
Garanzia:	la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo
Polizza:	il documento contrattuale che prova e regola l'assicurazione
Franchigia:	l'importo, previsto dalle norme contrattuali, che in caso di sinistro indennizzabile, resta a carico del Contraente.
Scoperto:	L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sull'ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente previsto) e che, in caso di sinistro indennizzabile, viene detratto dal suddetto ammontare.
Limite di risarcimento:	La somma massima dovuta dalla Società
Accessori aggiuntivi – non di serie:	Equipaggiamenti non di serie, compresi gli accessori audio-fono-visivi ed antifurto satellitari, non costituenti normale dotazione di serie forniti e/o montati dalla casa costruttrice e/o da terzi.
Accessori di serie:	Equipaggiamenti, compresi gli accessori audio-fono-visivi ed antifurto satellitari, normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice, purché documentabili con fattura di acquisto o altra documentazione
Audio-fono-visivi:	l'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, lettori digitali, dvd, navigatori satellitari,

	registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico;
Degrado:	il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo;
Veicolo:	Macchina di qualsiasi specie guidata dall'uomo che circola su strada sia di proprietà di CADF che di Delta Reti.
Comunicazione:	Per comunicazioni alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail o altri mezzi documentabili.
Legge:	D.L. n° 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli
Regolamento:	Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni – DPR 254/06
Attestazione sullo stato del rischio:	Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente almeno 30gg. lavorativi antecedenti alla scadenza del contratto e che certifica lo stato del rischio assicurato, ovvero l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione
Periodo di osservazione:	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto
Classe di merito di Conversione Universale (CU):	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n° 4 del 09/08/2006, articolata su 18 classi di merito.
Classe di merito dell'Impresa:	È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento ISVAP n° 4 del 09/08/2006
Bonus/Malus:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza

di sinistri nel “Periodo di Osservazione” con regole evolutive fissate dall’Impresa,

Tariffa Fissa:

Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non prevede variazione di premio in funzione dell’accadere o meno di sinistri nel “Periodo di Osservazione”

Tariffa a Franchigia :

Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l’applicazione di una franchigia fissa (il cui ammontare è indicato nel contratto) per sinistro, il cui importo deve essere rimborsato dal Contraente all’Impresa dopo la liquidazione del danno.

Danno totale:

Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l’entità del danno sia pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno parziale:

Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato. Si considera tale il caso in cui l’entità del danno sia inferiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Risarcimento diretto:

Procedura, introdotta e disciplinata dal D. LGS. 209/05 e dal relativo Regolamento n°254/06 nell’ambito dell’Assicurazione obbligatoria RCA, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all’Impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla Legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio buona fede

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Art. 2- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 30 giorni successivi all'effetto della polizza di assicurazione oggetto del presente capitolato, nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 3 - Durata del contratto

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta.

Il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 180 giorni, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto o per ogni altro giustificato motivo con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio pro-rata del premio annuale.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4.1) Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni stipulate dal Contraente per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 C.C.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Tuttavia, l'omissione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Art. 6 - Prevalenza - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

Le dichiarazioni dell' Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto.

La firma apposta dal contraente su moduli a stampa, vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 7 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 8– Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Ferrara.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società ai sensi dell'art. 1911 del C.C.:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.
5. Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Art. 12 - Clausola Broker

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto ad Ariostea Broker Srl - Via Zucchini 57/F – 44122 Ferrara.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente da Ariostea Broker Srl.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 1) Obblighi del Contraente assicurato e modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro, redatta dal Contraente assicurato sul modulo di constatazione amichevole (modulo blu) approvato dall'ISVAP, deve contenere tutti i dati relativi all'evento dannoso così come richiesto nel modulo suddetto e deve essere tempestivamente presentata all'Impresa, ai sensi dell'Art.143 del D.Lgs. n°209/2005.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 1915 C.C.; l'Impresa avrà dunque diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 2) Procedura del risarcimento diretto del danno

Ai sensi dell'Art.149 del D.Lgs. n°209/2005 e del DPR. n°254/06, la richiesta di risarcimento per danni subiti da un veicolo assicurato e/o lesioni di lieve entità subite dal conducente, dovrà essere inoltrata dal Contraente assicurato direttamente all'Impresa.

La presente procedura di risarcimento diretto è operativa a condizione che:

- si tratti di collisione che coinvolga due soli veicoli identificati ed entrambi con obbligo di assicurazione RCA, immatricolati in Italia (o R.S.M. o Città del Vaticano) ed assicurati per la RCA;
- siano derivati danni a veicoli e a cose assicurate, o in caso di lesioni al conducente, queste siano di lieve entità.

La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata dal Contraente assicurato mediante lettera raccomandata A.R., telefax, via telematica o consegna a mano.

La richiesta di risarcimento di cui al paragrafo precedente conterrà tutti gli elementi circostanziati in ordine al danno sofferto, previsti dall'Art. 6) del DPR. n°254/06.

Nel caso in cui il sinistro denunciato non rientri nell'ambito di applicazione del "Risarcimento diretto" previsto dal presente articolo, l'Impresa è tenuta ad informare il danneggiato a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 30gg. decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, e sempre entro i termini suddetti (30gg.) l'Impresa è tenuta a trasmettere la richiesta di risarcimento, corredata della documentazione acquisita, all'Impresa del responsabile del danno, qualora questa sia nota.

Art. 3) Determinazioni dell'Impresa

Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, ai sensi dell'Art. 8) del DPR n°254/06, l'Impresa è tenuta ad indicare alternativamente:

- una congrua offerta di risarcimento del danno, espressa in forma specifica;
- gli specifici motivi che impediscono di formulare un'offerta di risarcimento del danno.

L'Impresa è tenuta ad inoltrare la comunicazione di cui al paragrafo precedente, entro i seguenti termini:

- a) 90 gg. in caso di lesioni o decesso;
- b) 60 gg. in caso di danni riguardanti i veicoli e o le cose;
- c) 30 gg. in caso di danni a veicoli o cose qualora il modulo di denuncia di sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

Art. 4) Procedura del risarcimento del danno (diverso da quello diretto)

Trascorsi i termini di cui all'articolo precedente - punti a) b) e c) – decorrenti dalla data in cui il danneggiato abbia inoltrato all'Impresa la richiesta di risarcimento del danno, a mezzo raccomandata A.R., e qualora non ricorrano le condizioni di cui all'articolo "Procedura del risarcimento diretto del danno" varrà quanto previsto dall'Art. 148 del D.Lgs. n°209/05 e dal DPR n°254/06.

Art. 5) Assistenza tecnica ed informativa ai danneggiati

L'Impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato, ai sensi dell'Art. 9) del DPR n° 254/06, ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno.

Tali obblighi comprendono, tra gli altri: il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, il controllo e l'eventuale integrazione della richiesta di risarcimento, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Art. 6) Risarcimento dei terzi trasportati

In caso di danno/i subito/i dal/i terzo/i trasportato/i a bordo del veicolo assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata dal/i danneggiato/i all'Impresa, in applicazione all'Art. 141) del D.Lgs. n°209/05.

Art. 7) Informativa sui sinistri

L'Impresa si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- Elenco dei sinistri denunciati corredato degli estremi (data evento, n° attribuito dalla Compagnia, nominativo danneggiato);
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- elenco sinistri riservati con indicazione dell'importo imputato a riserva;
- elenco sinistri liquidati con indicazione dell'importo pagato;
- elenco sinistri respinti (ovvero senza seguito), con precisazione scritta delle motivazioni su espressa richiesta del Contraente;

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA, GARANZIE ACCESSORIE ED CVT

Art. 1) Oggetto dell'assicurazione e massimali

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore assicurati e descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, intendendosi per circolazione sia il movimento quanto la sosta o la fermata, e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'assicurazione è valida anche se i veicoli assicurati trainino un altro veicolo o ne siano trainati.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, e per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Art. 2) Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- limitatamente ai danni a cose se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 129 del D. LGS. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche;
- nei confronti dell'Assicurato;
- per danni subiti dal conducente del veicolo assicurato;

Art. 3) Massimali di garanzia

La copertura è prestata sino alla concorrenza dei massimali per sinistro così individuati:

- ✓ Euro 50.000.000,00 massimale per sinistro
- ✓ Con il limite di Euro 50.000.000,00 per danni a persone
- ✓ Con il limite di Euro 50.000.000,00 per danni a cose.

Art. 4) Forma del contratto

La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con libro matricola.

I veicoli da assicurare sono descritti all'Allegato N°1 (uno) e sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, nonché:

- potenza fiscale per il parco autovetture;
- peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
- cilindrata per il parco motocarri, motocicli e ciclomotori;
- numero posti per autobus;

Art. 5) Formule tariffarie

La polizza è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie la cui tipologia è espressamente riportata alla voce "Definizioni":

- A) tariffa a franchigia Euro 150,00;
- B) Tariffa Fissa o a classi di merito per motocicli e ciclomotori;
- C) Tariffa Fissa per i restanti veicoli;

Viene riportato lo stato dei sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all'annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate, se pertinenti, le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.

Le tariffe applicate si intendono riferite prevalentemente alla zona territoriale di Ferrara.

Art. 6) Variazione parco veicoli – Regolazione premio

Le inclusioni in garanzia di nuovi veicoli e/o le esclusioni di veicoli assicurati verranno comunicati dal Contraente alla Società al loro verificarsi, e la decorrenza della variazione avrà luogo alle ore prefissate del giorno di richiesta, nel rispetto di quanto segue:

- **Inclusioni a nuovo e sostituzioni di veicoli:**

I nuovi veicoli inseriti in garanzia nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi ed alle medesime condizioni economiche (tariffa) applicate alla presente polizza.

Per i veicoli soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito, a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione.

- **Esclusioni di veicoli assicurati:**

Nel caso di esclusione di uno o più veicoli assicurati, il Contraente deve darne comunicazione alla Società, provvedendo alla restituzione dell'originale del certificato e contrassegno di assicurazione e carta verde.

La Società computerà la quota parte di premio imponibile pagato e non goduto in sede di regolazione premio, in ragione di 1/360 d'anno, a far data dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione dell'esclusione.

Entro 60gg. dal termine di ogni annualità assicurativa del contratto, la Società emetterà apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra (inclusioni e/o esclusioni).

La differenza (attiva o passiva) risultante dall'appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione.

In caso di regolazione passiva, la Società rimborserà al Contraente assicurato l'importo del premio corrispondente, al netto dell'imposta prevista dalla Legge.

Art. 7) Gestione delle vertenze

La Società assume a proprio carico, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze sia in sede giudiziale che stragiudiziale, sia per la difesa civile che penale, in qualunque sede ove si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.

Art. 8) Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa spettante per somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei confronti del Contraente e/o proprietario del veicolo: in qualunque caso le compete, salvo i casi in cui il Contraente e/o proprietario fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che possono determinare il diritto all'azione di rivalsa.

Art. 9) Precisazioni ed estensioni di garanzia

Le garanzie di cui alla presente polizza sono espressamente prestate, inoltre, per i seguenti casi, sino alla concorrenza dei massimali previsti per le garanzie RCA:

- a)** per autobus adibiti a trasporto con percorso limitato, qualora, a titolo occasionale, effettuino trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione;
- b)** limitatamente agli autocarri, la garanzia è operante per i danni ai trasportati, anche se non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate, a condizione che il loro numero non superi quello indicato dalla carta di circolazione;
- c)** per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi di Legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato a causa di circolazione e non. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della

contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate;

- d) per la responsabilità civile del Contraente, compresi i suoi operatori, per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, eseguite con e senza l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti il veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna;
- e) per la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente arrecati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati;
- f) per la responsabilità civile del Contraente per danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza, per fatto non inerente la circolazione stradale, con il limite massimo di Euro 500.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato;
- g) l'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Art. 10) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Andorra, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Lichtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde", le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.

GARANZIE ACCESSORIE

a) tutela giudiziaria, dissequestro e custodia

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 15.000,00 per evento, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente assicurato e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 CC;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; qualora l'Ente non vi provveda direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l'Ente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.

La garanzia comprende:

- 1) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- 2) le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- 3) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Ente;
- 4) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro;
- 5) a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La garanzia non comprende:

- 1) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- 2) le spese di giustizia penale;
- 3) gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- 4) le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall'Art. 149 del D. Lgs. 209/05;

L'assicurazione non è operante:

- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti dall'Impresa per conto della Compagnia del responsabile, in applicazione della normativa sul risarcimento diretto DPR N° 254/06, in attuazione degli Artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/05;
- se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Ente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore R.C. Auto del veicolo assicurato.

b) rottura cristalli

L'impresa rimborsa le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi fino a Euro 1.000,00 per evento.

c) spese di recupero, custodia e rimpatrio

Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici, kasko ed RCA, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, custodia e rimpatrio, purché documentate, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro.

Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dall'Assicurato e dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di Euro 2.500,00 sopra citato.

Per il rimpatrio la Società deve rimborsare le spese di trasporto fino al domicilio in Italia dell'Assicurato (compreso il rimpatrio delle persone trasportate), fino alla concorrenza di Euro 2.500,00.

d) Dispositivi di sicurezza

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione, e/o il riprestino di:

- Air- bags,
- Pretensionatori di cinture di sicurezza,
- Dispositivi antincendio,

del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di €. 1.500,00= per sinistro.

Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.

e) imbrattamento della tappezzeria

L'impresa rimborsa fino a Euro 1.000,00 per evento i danni che si verificano all'interno dei veicoli assicurati a seguito del trasporto di vittime di incidenti stradali o per soccorso di infermi e infortunati.

f) perdita delle chiavi – perdita dei documenti di circolazione e della targa

L'impresa rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 250,00 per evento, le spese sostenute a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

La Società altresì rimborsa fino alla concorrenza di €. 250,00= per singolo veicolo per ogni periodo di assicurazione le spese sostenute dall'Assicurato per il rilascio di nuovi documenti di circolazione e/o targa causa di smarrimento o sottrazione dei medesimi.

g) spese di immatricolazione, assicurazione RCA, tassa automobilistica

Qualora l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, l'Impresa rimborsa:

- ✓ le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino a Euro 500,00 per evento;
- ✓ la quota parte di premio RCA, al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
- ✓ la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

h) spese di trasporto in ambulanza

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento, le spese sostenute per il trasporto in ospedale in ambulanza degli occupanti il veicolo assicurato, a seguito di incidente da circolazione.

i) ricorso terzi da incendio

L'impresa, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 1.000.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

l) danni a cose di terzi trasportati

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, o di incidente stradale. La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato, di suoi dipendenti e/o di persone per le quali l'Amministrazione è in grado di giustificarne la presenza sul veicolo. Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €. 1.500,00= per evento e per anno assicurativo relativamente a ciascun veicolo assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di €. 15.000,00=.

CORPI VEICOLI TERRESTRI – CVT

Art. 1) Oggetto dell'Assicurazione

La Società garantisce nei limiti del valore assicurato per ogni singolo veicolo i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, compresi accessori, accessori aggiuntivi ed apparecchi audio-fono-visivi, ed ogni altro accessorio, attrezzatura o dispositivo che la Contraente abbia installato o fatto installare per il servizio che deve svolgere, conseguenti a:

- a) **incendio**, scoppio ed esplosione, azione del fulmine, caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti o oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- b) **furto** totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, scasso, compresi i danni prodotti al veicolo nel tentativo, nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
- c) tumulti popolari, scioperi, serrate, disordini, sommosse, atti dolosi, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (**eventi sociopolitici**);
- d) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, uragani, tempeste, cicloni, mareggiate, tifoni, caduta di grandine e di neve, frane e/o smottamento del terreno, valanghe e slavine, caduta di meteoriti (**eventi atmosferici**);
- e) causa fortuita e violenta per effetto della circolazione sia su area pubblica che privata (**kasko**).

Art. 2) Precisazioni di garanzia per il rischio furto

La Società risponde inoltre dei danni diretti e materiali al veicolo, compresi accessori, accessori aggiuntivi ed apparecchi audio-fono-visivi conseguenti a:

- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli;
- effrazione o scasso subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo;
- appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;

È condizione essenziale per il diritto all'indennizzo:

- che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- che l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
- che il reato sia stato denunciato all'Autorità.

Art. 3) Precisazioni di garanzia per il rischio kasko

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali subiti dai veicoli assicurati, compresi accessori, accessori aggiuntivi ed apparecchi audio-fono-visivi ed ogni altro accessorio, attrezzatura o dispositivo che la Contraente abbia installato o fatto installare per il servizio che deve svolgere, in conseguenza di collisione con altri veicoli, identificati e non, urto, ribaltamento e/o uscita di strada del veicolo, e da qualsiasi altra causa fortuita e violenta per effetto della circolazione stradale.

Art. 4) Somme assicurate

Le garanzie di cui alla presente Sezione CVT sono prestate fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall'apposito elenco, fermo

restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.

Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, il cui valore è compreso nella somma assicurata.

Art. 5) Esclusioni relative alle garanzie incendio, furto e kasko

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.

Art. 6) Esclusioni relative alla sola garanzia kasko

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.Lgs. 30/4/92 n° 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche;
- b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o conducente;
- c) determinati da vizi di costruzione;
- d) subiti a causa diretta di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulotte agganciati a norma del Codice della Strada;
- e) conseguenti o successivi a furto (consumato o tentato) e/o rapina, cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi assicurati;
- f) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se non verificatisi in conseguenza di un evento rientrante nell'oggetto della copertura.

Art. 7) Rinuncia al diritto di surrogazione

Limitatamente alla presente sezione del contratto, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 CC, e salvo il caso di dolo, nei confronti delle persone che detengano legittimamente il veicolo.

Art. 8) Determinazione dei danni ai veicoli (valida per la Sezione CVT)

In caso di danno subito da un veicolo assicurato, il risarcimento spettante all'Assicurato, nei limiti del valore assicurato, sarà effettuato come segue:

Danno totale: liquidazione secondo il prezzo di listino (costo di acquisto a nuovo al momento del sinistro) se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo;

liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro se il sinistro è avvenuto dopo i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo.

Danno parziale: liquidazione con l'applicazione di un degrado d'uso non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo (con esclusione del primo anno) dalla data di prima immatricolazione e con il massimo del 50% su pezzi di ricambio meccanici, ma senza degrado d'uso sulle restanti parti (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del veicolo).

Indennizzo IVA: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta, in caso contrario l'importo dell'IVA verrà ricompreso nell'importo dovuto all'Assicurato.

Art. 9) Franchigie

Le garanzie indicate dall'Art. 1) ai punti **a)** Incendio e **b)** Furto della presente Sezione CVT di polizza, sono prestate senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Le garanzie indicate dall'Art. 1) ai punti **c)** Eventi Sociopolitici, **d)** Eventi Atmosferici ed **e)** Kasko della presente Sezione CVT di polizza, sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 100,00

Art. 10) Ammontare del premio

Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l'applicazione delle garanzie accessorie di cui all'Art. 1) della presente Sezione CVT di polizza, si conviene che il computo del premio per le predette garanzie sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo, al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia.

Pertanto, qui di seguito si esplicita distintamente, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie, la tassazione pro-mille lorda, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare.

	Incendio	Furto	Ev. Sociop.	Ev. Atmosf.	Kasko
Autovetture	‰	‰	‰	‰	‰
Autopromiscui	‰	‰	‰	‰	‰
Autocarri e relativi rimorchi	‰	‰	‰	‰	‰
Autoveicoli ad uso speciale e relativi rimorchi	‰	‰	‰	‰	‰
Autobus	‰	‰	‰	‰	‰

Motocarri	%	%	%	%	%
Ciclomotori	%	%	%	%	%
Motocicli	%	%	%	%	%
Macchine operatrici	%	%	%	%	%
Macchine agricole	%	%	%	%	%

CAPITOLATO POLIZZA INFORTUNI

CONTRAENTE

COMUNE DI MELDOLA
PIAZZA FELICE ORSINI, 29
47014 MELDOLA (FC)
P. IVA 00617540406

EFFETTO:	ore 24,00 del	31.05.2014
SCADENZA 1° QUIETANZA	ore 24,00 del	31.05.2015
SCADENZA	ore 24,00 del	31.05.2017

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZA DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

2) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 della data di effetto del contratto.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

4) REGOLAZIONE PREMIO

Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.

A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione.

Le differenze attive o passive a favore della Società o della Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 30

giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

7) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

8) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta.

Il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 180 giorni, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto

o per ogni altro giustificato motivo con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio pro-rata del premio annuale.

9) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10) FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede il Contraente.

11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

12) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto ad Ariostea Broker Srl - Via Zucchini 57/F – 44122 Ferrara.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente da Ariostea Broker Srl.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

13) COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

14) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

15) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

16) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, la Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

17) PREVALENZA – VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

Le dichiarazioni dell'Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto.

La firma apposta dal contraente su moduli a stampa, vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

18) STATISTICHE SINISTRI

La Società è tenuta a fornire al contraente indicato in polizza le statistiche sinistri con indicazione dei seguenti elementi:

- elenco dei sinistri denunciati corredato degli estremi (data evento, n° attribuito dalla Compagnia, nominativo danneggiato);
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- elenco sinistri riservati con indicazione dell'importo imputato a riserva;
- elenco sinistri liquidati con indicazione dell'importo pagato;
- elenco sinistri respinti (ovvero senza seguito).

19) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 E S.M.E I.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue si intendono:

- per "ASSICURAZIONE": il contratto di assicurazione;
- per "POLIZZA": il documento che prova l'assicurazione;
- per "CONTRAENTE": Il soggetto che ha stipulato il contratto ovvero Comune di Meldola, Istituzione servizi sociali Davide Drudi
- per "ASSICURATO": il soggetto il cui interesse e' protetto dall'Assicurazione;
- per "BENEFICIARIO": il soggetto cui, in caso di morte dell'Assicurato, deve essere pagata la somma garantita;
- per "COMPAGNIA": l'Impresa di Assicurazione;
- per "PREMIO": la somma dovuta alla Compagnia;
- per "RISCHIO": la probabilita' che si verifichi il sinistro;
- per "SINISTRO": il verificarsi del fatto dannoso per il quale e' prestata l'assicurazione;
- per "INDENNIZZO": la somma dovuta alla Compagnia in caso di sinistro;

RISCHI ASSICURATI

PARTITA 1 RISCHIO AMMINISTRATORI

La garanzia copre gli infortuni subiti dagli Amministratori dei Contraenti durante lo svolgimento di qualsiasi incarico per conto del Contraente compresi i rischi della circolazione stradale, per la partecipazione a riunioni, sopralluoghi e comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente il mandato ricoperto.

La garanzia copre gli infortuni subiti da tutti gli Amministratori delle Società contraenti così come risultante dai documenti delle stesse con l'impegno di metterli a disposizione degli assicuratori in qualsiasi momento. Senza quindi la necessità da parte della Contraente di comunicare alcuna variazione nel corso dell'annualità assicurativa. Si intende inoltre compreso in garanzia il "rischio in itinere".

I capitali si intendono assicurati per singola persona infortunata:

ELEMENTI VARIABILI PER IL CALCOLO DEL PREMIO E DELLA REGOLAZIONE:
numero preventivo di n. 27 persone.

PARTITE ASSICURATE	CAPITALI ASSICURATI PER PERSONA €.
in caso di morte, €.	500.000,00
in caso di invalidita' permanente totale, €.	500.000,00
Rimborso spese mediche da infortunio, €.	10.000,00

Premio annuo finito per persona €.

Premio annuo finito complessivo €.

PARTITA 2 RISCHIO DEL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI DAVIDE DRUDI

La garanzia copre gli infortuni relativi al rischio professionale subiti dal Direttore dell'istituzione Ai Servizi Sociali Davide Drudi compresi i rischi della circolazione stradale,.

ELEMENTI VARIABILI PER IL CALCOLO DEL PREMIO E DELLA REGOLAZIONE:
numero preventivo di n. 1 persone.

PARTITE ASSICURATE	CAPITALI ASSICURATI PER PERSONA €.
in caso di morte, €.	500.000,00
in caso di invalidita' permanente totale, €.	500.000,00
Rimborso spese mediche da infortunio, €.	10.000,00

PARTITA 3 RISCHIO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI IN QUALITA' DI CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE IN OCCASIONE DI TRASFERTE O PER ADEMPIMENTI DI SERVIZIO

La garanzia copre gli infortuni subiti da tutti i dipendenti e collaboratori dei Contraenti, che per ragioni di servizio e/o lavoro si trovino a bordo di veicoli (motocicli, ciclomotori e cicli compresi), in qualità di conducenti, incluso il rischio "in itinere". La garanzia è operante sia che gli assicurati predetti siano alla guida di veicoli di proprietà del Contraente, sia degli assicurati stessi che di terzi.

I capitali si intendono assicurati per singola persona infortunata:

PARTITE ASSICURATE	CAPITALI ASSICURATI PER PERSONA
in caso di morte, €	100.000,00
in caso di invalidita' permanente totale, €.	150.000,00
Rimborso spese mediche da infortunio, €.	5.000,00

ELEMENTI VARIABILI PER IL CALCOLO DEL PREMIO E DELLA REGOLAZIONE:
percorrenza preventivata annua Km. 10.000.

Premio lordo per Km
Premio lordo di partita

PARTITA 4 RISCHIO VOLONTARI E LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

La garanzia copre gli infortuni subiti dai volontari e lavoratori socialmente utili durante lo svolgimento di tale attività incluso il rischio "in itinere" sia per raggiungere la sede delle Contraenti che per qualsiasi altra destinazione connessa all'espletamento delle proprie funzioni e viceversa.

Partita soggetta a regolazione premio.

PARTITE ASSICURATE	CAPITALI ASSICURATI PER PERSONA
in caso di morte, €	100.000,00
in caso di invalidita' permanente totale, €.	150.000,00
Rimborso spese mediche da infortunio, €.	5.000,00

ELEMENTI VARIABILI PER IL CALCOLO DEL PREMIO E DELLA REGOLAZIONE:
numero preventivo di n. 5 persone.

Premio lordo per persona
Premio annuo lordo

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione e' operante per gli infortuni che l'assicurato subisca a causa ed in occasione della partecipazione all'attivita' della Contraente o dello svolgimento delle mansioni dichiarate dalla Contraente. E' considerato "infortunio" l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidita' permanente e/o una inabilita' temporanea.

2. RISCHI ESCLUSI:

Sono esclusi dalla assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dalla guida di veicoli e natanti a motore, se l'Assicurato e' privo della prescritta abilitazione;
- b) dall'uso, anche come passeggero di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto dall'articolo 15;
- c) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;
- d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- g) da guerre e insurrezioni;
- h) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- l) Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

3. RISCHIO VOLO

L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualita' di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da societa'/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs;

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dalla Contraente o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potra' superare i seguenti importi:

per persona:

€ 1.000.000,00 per il caso morte;

€. 1.000.000,00 per il caso di invalidita' permanente totale;
€. 250,00 per il caso di inabilita' temporanea;
per aeromobile, nel caso di assicurazioni di piu' persone:
€. 5.000.000,00 per il caso morte;
€. 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente
€. 5.000,00 per il caso di inabilità temporanea

Nell'eventualita' che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennita' spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne e' disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non e' valida nel caso di polizza con durata inferiore a un anno.

4. SERVIZIO MILITARE

Durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso l'assicurazione resta sospesa limitatamente alle garanzie di inabilita' temporanea e prosegue per le altre garanzie e per le rispettive indennita' previste in polizza.

Comunque, entro 15 giorni dalla prima scadenza di premio o rata di premio successiva all'inizio del servizio, la Contraente ha diritto di chiedere la sospensione dell'assicurazione fino al termine del servizio medesimo.

5. LIMITI DI ETA'

L'Assicurazione vale per le persone di eta' non superiore ai 80 anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale eta' in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validita' fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'eta' suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti alla Contraente.

6. PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermita' mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

7. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale in tutto il mondo. L'Inabilita' temporanea, al di fuori dell'Europa o degli stati extraeuropei del Mediterraneo, e' indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero: tale limitazione cessa dalle ore 24.00 del giorno di rientro in Europa o negli stati sopra menzionati.

8. CAMBIAMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE E ATTIVITA' PROFESSIONALI DIVERSE

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attivita' professionali dichiarate, senza che la Contraente ne abbia dato comunicazione alla Compagnia, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attivita':

- l'indennizzo sara' corrisposto integralmente se la diversa attivita' non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sara' corrisposto nella ridotta proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che avrebbe dovuto pagare in base alla nuova attivita' esercitata.

9. DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI

La denuncia dell'infortunio indichera' luogo, giorno, ora e causa dell'evento e sara' corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dovra' essere documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari.

10. CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non e' fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto gia' minorato, le percentuali di cui all'articolo 26 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidita' preesistente.

11. CASO MORTE

L'indennizzo per il caso di morte e' dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso morte non e' cumulabile con quello per invalidita' permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidita' permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi

dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per l'invalidità permanente.

12. CASO INVALIDITA' PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, con rinuncia da parte della Compagnia all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Nei confronti delle persone affette da mancinità, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

13. CASO INABILITA' TEMPORANEA

L'indennizzo per inabilità temporanea è dovuto:

- a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere le sue occupazioni;
- b) al 50%, per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere anche in parte alle sue occupazioni.

L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni.

L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuti per morte, invalidità permanente e diaria da ricovero.

14. FRANCHIGIE PER INVALIDITA' PERMANENTE

La somma assicurata per Invalidita' Permanente fino ad €. 500.000,00 non e' soggetta a nessuna franchigia. Per la somma assicurata da €. 500.000,00 ad €. 1.000.000,00 viene applicata una franchigia del 5%.

15. MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL DANNO - CONTROVERSIE

Le divergenze sul grado di invalidita' permanente o sul grado o durata dell'inabilita' temporanea o sulla liquidabilita' della diaria, nonche' sull'applicazione dei criteri di indennizzabilita' previsti dell'art. 22 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, piu' vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per la meta' delle spese e competenza per il terzo medico.

E' data facolta' al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunita', l'accertamento definitivo dell'invalidita' permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio puo' intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalita' di legge, e sono vincolati per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

16. ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiche' la presente assicurazione e' stipulata per conto altrui gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, cosi' come disposto dall'articolo n. 1891 del Codice Civile.

17. DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'articolo n. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

CONDIZIONI PARTICOLARI

CP 1) PRECISAZIONI

Si precisa che sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia causata da fuga di gas o di vapore;
- soffocamento da ingestione di solidi;
- gli avvelenamenti o intossicazioni acuti da ingestione di cibo o altre sostanze;
- intossicazioni anche aventi origine traumatica;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, le punture vegetali, nonché le infezioni (quelle tetaniche) conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza;
- le ustioni animali e/o vegetali in genere, in contatto con corrosivi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione e scariche elettriche in genere;
- colpi di sole e di calore;
- le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche di altre cure rese necessarie da infortunio.

L'assicurazione vale anche per:

- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o conseguenti a vertigini;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, purché non alla guida di autoveicoli;
- gli infortuni derivanti da aggressioni, attentati, atti di terrorismo e vandalismo, tumulti e insurrezioni popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria;
- gli infortuni subiti in occasione di dirottamento e pirateria aerea;
- gli infortuni conseguenti a colpi di sonno.

CP 2) INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE

La Contraente è esonerata dall'obbligo di presentare preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate.

Per l'identificazione delle persone assicurate si fa riferimento alla documentazione dei competenti uffici che l'Amministrazione Comunale si impegna a far pervenire alla Compagnia in caso di richiesta.

CP 3) EVENTI SOCIOPOLITICI

L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, atti violenti che abbiano movente politico, economico, sociale e sindacale, purché l'Assicurato non provi di aver preso parte attiva.

CP 4) CALAMITA' NATURALI

Sono compresi gli infortuni derivanti da calamita' naturali e dalle forze della natura quali terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamenti, mareggiate, frane, grandine e neve.

CP 5) RISCHIO GUERRA

L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o insurrezioni per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace.

CP 6) ERNIE TRAUMATICHE DA SFORZO - ERNIE ADDOMINALI

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Invalidità Temporanea, quest'ultima sempre che sia prevista dal contratto, alle ernie addominali da sforzo o traumatiche con l'intesa che:

- qualora risulti operabile, viene corrisposta solamente l'indennità per il caso di Inabilità Temporanea e fino ad un massimo di trenta giorni;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente un'indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

CP 7) MORTE PRESUNTA

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile il corpo dell'assicurato scompaia e non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà ai beneficiari designati in polizza il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione e accoglimento dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli articoli n. 60 e n. 62 del Codice Civile.

Nel caso che successivamente al pagamento risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Compagnia avrà diritto di rimborso dell'intera somma liquidata.

CP 8) RESPONSABILITA' DELLA CONTRAENTE

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all'articolo n. delle Condizioni Generali di Assicurazione - o soltanto qualcuno di essi - non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennita' dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso la Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilita' Civile, detta indennita' nella sua totalita' viene accantonata per essere computata nel risarcimento che la Contraente fosse tenuta a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano all'azione di Responsabilita' Civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennita' accantonata viene pagata agli stessi sotto deduzione, a favore della Contraente, delle spese di causa sostenute da quest'ultima.

CP 9) RISCHIO IN ITINERE

La garanzia comprende gli infortuni sofferti dagli Assicurati durante il tempo necessario a percorrere l'itinerario per via ordinaria dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

CP 10) RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

Gli assicuratori rimborsano agli assicurati, per i quali la garanzia è prevista in polizza, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, il costo delle spese mediche sostenute per visite mediche sostenute in Istituti legalmente riconosciuti, fino alla concorrenza per ogni evento, dell'importo assicurato indicato in polizza.

Per cure mediche si intendono:

- Spese ospedaliere o cliniche;
- Onorari a medici ed a chirurghi compresi gli onorari per medici legali, medici di parte e/o componenti del Collegio medico così come Art. 27 delle Norme che regolano l'assicurazione infortuni ;
- Accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- Spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura o all'ambulatorio;
- Spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche;
- Spese per la prima protesi;
- Spese sostenute per tickets.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.

Tale garanzia viene prestata con una franchigia di €. 150,00 per singolo evento.

CP 11) LIMITI DI RISARCIMENTO

Nel caso l'infortunio che colpisse contemporaneamente piu' persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento ammonta a €. 5.000.000,00=.

Limitatamente alla garanzia Rimborso spese Mediche da Infortunio la Compagnia risponderà entro un limite massimo di €. 100.000,00 per anno assicurativo.

CP 12) DEROGA DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

In deroga a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la Contraente e' esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Compagnie.

CAPITOLATO POLIZZA TUTELA LEGALE

CONTRAENTE

COMUNE DI MELDOLA
PIAZZA FELICE ORSINI, 29
47014 MELDOLA (FC)
P. IVA 00617540406

EFFETTO:	ore 24,00 del	31.05.2014
SCADENZA 1° QUIETANZA	ore 24,00 del	31.05.2015
SCADENZA	ore 24,00 del	31.05.2017

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue si intendono:

ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione,
ASSICURATO	il soggetto, pubblico o privato, il cui interesse è protetto dall'assicurazione. L'assicurato è anche qualsiasi soggetto di cui l'Ente deve rispondere a norma di legge e di contratto di lavoro
DIPENDENTE	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell' Assicurato e quindi sia a questo collegata da: rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL; rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso
AMMINISTRATORE	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all' Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell' Assicurato stesso
LAVORATORI PARASUBORDINATI:	I soggetti INAIL come definiti dall'Art. 5 del D.Lgs 23/02/2000 n. 38 e s.m.i.
LAVORATORI INTERINALI:	I prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla L. 24/06/1997 n.196. e s.m.i.
RETRIBUZIONI LORDE:	Tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati e gli amministratori ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggito del lavoro interinale
DURATA DELLA POLIZZA	il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza
PERIODO DI VALIDITÀ	la durata dell'assicurazione indicata nel frontespizio di polizza, compreso il periodo di efficacia della garanzia indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva e postuma della garanzia)
SOCIETÀ	la/il..... e le eventuali Coassicuratrici
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia e/o la vertenza e/o il contenzioso e/o il giudizio penale, per la quale è prestata l'assicurazione
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

TERZI	soggetti non legati all'Ente da rapporto di impiego e/o di servizio
CONFLITTO D'INTERESSI	è la situazione di contrasto, rilevato dall'ente, tra le proprie finalità e quelle del soggetto legato da rapporto di impiego e/o di servizio
BROKER	Arioste Broker srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZA DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

2) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 della data di effetto del contratto.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 30 (sessanta) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile.

4) REGOLAZIONE PREMIO

Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo. A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione.

Le differenze attive o passive a favore della Società o della Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

7) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

8) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta.

Il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 180 giorni, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto o per ogni altro giustificato motivo con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio pro-rata del premio annuale.

9) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10) FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede il Contraente.

11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

12) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto ad Ariostea Broker Srl - Via Zucchini 57/F - 44122 Ferrara.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente da Ariostea Broker Srl.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

13) COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

14) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

15) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

16) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, la Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

17) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

18) STATISTICHE SINISTRI

La Società è tenuta a fornire al contraente indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (con indicazione analitica degli importi) e senza seguito con frequenza almeno annuale entro il 30 Settembre a partire dalla data di decorrenza della polizza.

19) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 E S.M.E I.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni del presente contratto di polizza e nei limiti del massimale stabilito e nei casi indicati in polizza, assicura le spese per la Tutela Legale occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi diritti e interessi sia in sede extragiudiziale sia in sede giudiziale. L'assicurato sarà tenuto indenne anche dal pagamento degli oneri non ripetibili dalla controparte.

L'assunzione di oneri comprende le spese per:

- a) l'intervento di un legale, scelto liberamente dall'assicurato per la gestione del sinistro;
 - b) l'intervento di un consulente tecnico e/o di periti di parte purché autorizzato in precedenza dalla Società;
 - c) l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
 - d) il legale di controparte nell'eventualità della soccombenza dell'assicurato;
 - e) in caso di esito favorevole, le spese liquidate giudizialmente e in via transattiva a favore dell'assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute anche in via di surroga di cui all'art. 1916 C.C.;
 - f) il legale di controparte in caso di transazione del contenzioso, previa autorizzazione scritta della Società;
 - g) il procedimento penale (art. 535 c.p.p.);
 - h) le indagini per la ricerca di prove a difesa. Tale attività può essere svolta sia in fase stragiudiziale sia in quella giudiziale;
 - i) l'assistenza di un interprete e per quelle riguardanti traduzioni di verbali o atti del procedimento quando questo è insorto e celebrato all'estero;
 - j) il versamento del "Contributo Unificato" se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
 - k) le eventuali spese di domiciliazione del legale, qualora l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un distretto giudiziario diverso rispetto a quello in cui è iscritto il legale incaricato. Non saranno tuttavia riconosciute duplicazioni di onorari e indennità di trasferta;
 - l) le eventuali spese per un ulteriore legale, quando l'evento ha dato origine a un procedimento sia in sede penale sia in quella civile.
- È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio e territorialmente competente, salvo quanto previsto al comma precedente, punto m).

2) PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie sono prestate a favore degli assicurati per gli oneri sostenuti in conseguenza di atti e fatti connessi all'attività istituzionale dell'ente, all'espletamento del servizio, all'adempimento dei compiti d'ufficio, nonché alle mansioni e/o alle funzioni esercitate per conto dell'ente.

Le garanzie valgono per:

1. l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti dai soggetti assicurati per fatto illecito di terzi, subiti nello svolgimento dell'attività oggetto della presente garanzia, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata purché nell'ambito dell'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente assicurato. La presente garanzia opera, laddove l'assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale con l'esclusione di quella stragiudiziale;

la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento degli incarichi istituzionali compresi i fatti che si riferiscono alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio siano alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente. L'operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni: sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa grave o il dolo o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato; insussistenza di conflitto di interessi con l'ente di appartenenza; necessità per il contraente di tutelare i propri interessi o diritti.

2. la difesa penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio. La garanzia è subordinata a una delle seguenti ipotesi:

- assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. È esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (ovvero il patteggiamento);
- derubricazione a reato colposo;
- archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

3. resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice Ordinario, il Giudice di Pace o al Tribunale Amministrativo Regionale. L'intervento è subordinato all'esistenza e alla piena operatività di una garanzia di responsabilità civile o patrimoniale a favore dell'Ente. La garanzia opera esclusivamente nel caso in cui venga prestata assistenza legale dall'assicuratore per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del codice civile e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla stessa. La garanzia prevista in polizza è operante a primo rischio in caso di difesa penale e di azione di responsabilità amministrativa, mentre è operante a secondo rischio in caso di operatività di una polizza per la responsabilità civile e/o la responsabilità patrimoniale. Se la polizza di responsabilità, pur esistente, non opera, la garanzia è prestata a primo rischio.

4. la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli assicurati siano prosciolti nel merito con sentenza definitiva. La presente prestazione opera a parziale deroga dell'articolo 17 (Esclusioni), punto "a".

5. la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per:

6a) le contestazioni d'inosservanza degli obblighi e adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi e alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;

6b) le violazioni alla normativa sulla Privacy, a condizione che il Titolare del trattamento dei dati abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi della normativa vigente.

6. proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza, igiene sui luoghi di lavoro e mancato rispetto della disciplina dell'organizzazione degli orari di lavoro.

Operatività delle garanzie.

a) Se sussiste conflitto d'interessi tra l'Ente contraente e altri soggetti che rivestono la qualifica di assicurato, le garanzie sono sospese fino alla definizione del procedimento se l'ente invoca l'esistenza di un conflitto d'interessi.

b) Sono compresi gli oneri fiscali relativi alla registrazione delle sentenze; non sono compresi gli altri oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o al termine del sinistro.

Laddove sussista un conflitto d'interessi fra l'Ente contraente e gli assicurati, le garanzie opereranno esclusivamente a favore dell'Ente.

3) ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

a) nelle materie fiscali e amministrativa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente assicurazione;

b) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;

c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, azioni di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;

d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

e) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio o autore, esclusiva, concorrenza sleale,

f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili;

g) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;

h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato è perseguito in sede penale;

i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il mezzo di trasporto è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;

l) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 – “guida sotto l'influenza dell'alcool”, n. 187 – “guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti” e n. 189, comma 1- “comportamento in caso d'incidente” del Codice della Strada;

m) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto espressamente previsto all'art. 16;

n) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

4) INSORGENZA – RETROATTIVITÀ - POSTUMA

1 - Insorgenza.

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- a) **in ambito civilistico**: il momento in cui avviene il fatto e/o l'evento contestato per il quale è prestata l'assicurazione, anche indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento, ovvero il momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme di legge, regolamenti, negozi giuridici o ai patti concordati;
- b) **in ambito penale**: il momento in cui si è verificato il fatto o l'evento previsto dalla legge come reato. In presenza di più violazioni della stessa natura si fa riferimento alla data della prima violazione;
- c) **in ambito della responsabilità amministrativa**: il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo che ha generato il presupposto del danno erariale, ovvero il momento in cui si è materialmente originata una lesione dell'integrità patrimoniale e finanziaria dell'Ente assicurato;
- d) limitatamente **all'Art. 2 – Prestazioni garantite – punti 6= e 7=**:
- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
 - il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge – nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

2 - Retroattività

Le garanzie di polizza sono operanti per i sinistri che si sono verificati durante la durata del contratto relativamente a fatti e/o eventi insorti nei cinque anni antecedenti alla data di decorrenza del contratto stesso, purché la conoscenza del verificarsi del sinistro sia avvenuta durante la durata della presente polizza

3 - Postuma

La garanzia è operante anche per i sinistri che siano insorti durante la durata del contratto, compreso il periodo di efficacia retroattiva di cui al **punto 2**, e che siano stati denunciati alla Società entro due anni dalla cessazione del contratto stesso.

5) LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione si estende ai sinistri concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale e/o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della UE e in Svizzera, e che devono essere trattati davanti alle Autorità Giudiziarie degli stessi Paesi. Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'Assicurazione s'intende operante per gli specifici casi.

6) GESTIONE DEL SINISTRO

L'assicurato è tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'assicurato abbia avuto, comunque, notizia di un proprio coinvolgimento nell'indagine penale.

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, se possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. Ove ciò non riesca e se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo, e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini del successivo **art. 7**.

La garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o per la responsabilità amministrativa, se l'impugnazione presenta possibilità di successo. L'assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza una preventiva autorizzazione della Società.

In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, è esperibile solamente l'azione giudiziaria.

La nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con la Società.

La Società non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi

7) SCELTA DEL LEGALE E DEI PERITI

1) L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un legale di sua fiducia iscritto presso il Distretto ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per il sinistro, indicandolo alla Società contestualmente alla denuncia del sinistro.

In caso di omissione di tale segnalazione, se non sussiste conflitto d'interessi con la Società, quest'ultima indicherà il nominativo di un legale al quale l'assicurato potrà conferire mandato. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, mettendola in regola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

2) A parziale deroga di quanto previsto nel precedente comma, l'Assicurato, in fase di trattazione stragiudiziale, ha facoltà di conferire mandato a un legale iscritto presso l'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale dell'Ente assicurato.

Nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un organo giudiziario avente sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato, la Società corrisponderà le spese di domiciliatura necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto d'interessi con la Società.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta dei periti.

8) RECUPERO DI SOMME

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudizialmente.

9) DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio di polizza viene calcolato in base al tasso del (comprensivo di accessori e di imposte) applicato ad un preventivo di retribuzioni erogate pari ad Euro 2.350.000,00

10) MASSIMALI

L'assicurazione vale fino a concorrenza dei seguenti massimali:

- € 50.000,00 per caso assicurativo senza limite annuo

CAPITOLATO POLIZZA DANNI A VEICOLI DI TERZI IN MISSIONE

CONTRAENTE

COMUNE DI MELDOLA
PIAZZA FELICE ORSINI, 29
47014 MELDOLA (FC)
P. IVA 00617540406

EFFETTO:	ore 24,00 del	31.05.2014
SCADENZA 1° QUIETANZA	ore 24,00 del	31.05.2015
SCADENZA	ore 24,00 del	31.05.2017

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZA DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

2) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 della data di effetto del contratto.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

4) REGOLAZIONE PREMIO

Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.

A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione.

Le differenze attive o passive a favore della Società o della Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

7) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

8) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta.

Il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 180 giorni, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto o per ogni altro giustificato motivo con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio pro-rata del premio annuale.

9) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10) FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede il Contraente.

11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

12) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto ad Ariostea Broker Srl - Via Zucchini 57/F - 44122 Ferrara.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente da Ariostea Broker Srl.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

13) COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

14) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

15) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

16) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, la Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

17) PREVALENZA – VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

Le dichiarazioni dell' Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto.

La firma apposta dal contraente su moduli a stampa, vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

18) STATISTICHE SINISTRI

La Società è tenuta a fornire al contraente indicato in polizza le statistiche sinistri con indicazione dei seguenti elementi:

- elenco dei sinistri denunciati corredato degli estremi (data evento, n° attribuito dalla Compagnia, nominativo danneggiato);
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- elenco sinistri riservati con indicazione dell'importo imputato a riserva;
- elenco sinistri liquidati con indicazione dell'importo pagato;
- elenco sinistri respinti (ovvero senza seguito).

19) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 E S.M.E I.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- **per Accessorio:** l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;
- **per Assicurato:** il Comune di Meldola e Istituzione servizi sociali Davide Drudi o, se diversa, la persona fisica o giuridica nel cui interesse , viene stipulato il contratto;
- **per Contraente:** Il soggetto che ha stipulato il contratto;
- **per Degrado:** il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo/natante;
- **per garanzia:** il singolo rischio coperto dall'Assicurazione;
- **per Indennizzo o Indennità:** la somma che la Compagnia eroga all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro;
- **per Optional:** l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornito dalla casa Costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;
- **per polizza:** il documento che prova il Contratto di Assicurazioni;
- **per Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprese le imposte;
- **per Proporzionale:** il rapporto considerato tra capitale Garantito e valore effettivo del Bene Assicurato;
- **per Rischio:** la probabilità che si verifichi l'evento dannoso;
- **per Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale, prestata la Garanzia Assicurativa;
- **Per Scoperto:** la percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è prestata per le autovetture e/o i veicoli a motore utilizzati, per motivi di lavoro e/o servizio dai Dipendenti e Amministratori del Contraente, durante l'espletamento della loro attività (con esclusione delle auto intestate alla Contraente).

2. RISCHI DA ASSICURARE

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli di cui all'Art. 1, conseguenti a:

- a) incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina;
- c) Danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (EVENTI SOCIO POLITICI);
- d) danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza di inondazione, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (EVENTI ATMOSFERICI);
- e) danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata (KASKO);
- f) danni determinati da cause accidentali ai cristalli (CRISTALLI);
- g) Rimborso delle spese sostenute per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di polizza (SOCCORSO STRADALE.)

3. MASSIMALE DI GARANZIA

Le garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto con il limite di indennizzo di Euro 30.000,00= per mezzo di trasporto, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Relativamente al "rischio cristalli" la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di €. 2.500,00 per sinistro.

Relativamente al "Soccorso stradale" la Società rimborserà le spese di recupero del veicolo, purché documentate, fino alla concorrenza di €. 2.500,00= per sinistro.

4. ESCLUSIONI

Non sono risarcibili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, ancorché, detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché, agli apparecchi radio radiotelefoli, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere purché mobili;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

5. VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione opera soltanto se il conducente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore.

Ai fini della validità della garanzia si conviene:

- che le missioni siano indicate in apposita documentazione, in possesso dei competenti uffici della Contraente;
- che in caso di sinistro la Contraente si impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesta che al momento dell'evento il conducente era autorizzato all'uso degli autoveicoli per motivi di servizio;
- che la Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi delle autovetture assicurate, ma dovrà fornire a eventuale richiesta della Compagnia il numero e la identificazione anagrafica dei dipendenti che usufruiscono di tale garanzia.

6. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, dei Paesi membri dell'U.E. ed è estesa a tutti gli Stati per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione (carta verde).

7. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Compagnia o al Broker entro 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze nonché, gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità eventualmente intervenuta ed di eventuali testimoni.

8. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI

In caso di danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro.

In caso di danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

Indennizzo I.V.A.: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

9. SCOPERTO E FRANCHIGIA

La garanzia viene prestata senza applicazione di franchigia e/o scoperto.

10. LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale competente.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito, a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spettantegli.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.

11. OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica l'Art. 1914 del C.C.

L'Assicurato, obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

12. CALCOLO DEL PREMIO

Il Premio lordo anticipato, presupponendo una percorrenza annua di chilometri 10.000 complessiva per entrambi i contraenti, viene provvisoriamente stabilito in €. salvo conguaglio da effettuare sul chilometraggio definitivamente ed effettivamente percorso e sulla base di un Premio lordo convenuto di €. a chilometro.

13. DIRITTO DI SURROGAZIONE

Limitatamente alla garanzia Kasko, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo.

CAPITOLATO POLIZZA RC PATRIMONIALE

CONTRAENTE

COMUNE DI MELDOLA
PIAZZA FELICE ORSINI, 29
47014 MELDOLA (FC)
P. IVA 00617540406

EFFETTO:	ore 24,00 del	31.05.2014
SCADENZA 1° QUIETANZA	ore 24,00 del	31.05.2015
SCADENZA	ore 24,00 del	31.05.2017

SCHEMA DI COPERTURA

1.	<u>Assicuratori:</u>					
2.	<u>Contraente ed Assicurato:</u>					
3.	<u>Attività dichiarata:</u>					
	<u>Periodo di Assicurazione:</u> dalle 24.00 ore del alle 24.00 ore del					
4.	4.1	<u>Massimale per ciascun Sinistro:</u> € 1.000.000,00				
	4.2	<u>Massimale aggregato annuo:</u> € 5.000.000,00				
5.	<u>Franchigia per sinistro:</u> € ===					
6.	<u>Data di retroattività:</u> 31.05.2009					
7.	<u>Clausola Broker:</u> 7.1 Broker: :					
8.	<u>Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.</u>					
		C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	€ 500.000,00			
		E) DANNI ALLE OPERE	€ 500.000,00			
		F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 500.000,00			
9.	<u>Sottolimito relativo alla estensione di copertura alla Infedeltà dei Dipendenti:</u> <u>Franchigia per sinistro applicabile limitatamente alla garanzia di Infedeltà dei dipendenti:</u> Garanzia non operativa					
10.	<u>Condizioni Speciali:</u> Nessuna					
11.	<u>Data della proposta di contratto:</u>					
12.	<u>Parametri per il calcolo del premio:</u>					
		Euro	Tasso lordo	Premio Lordo Totale		
	11.1	Retribuzioni	2.350.000,00			
13.	<u>Premio annuo a carico del Contraente</u>					
	Premio (Euro):					
		Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
	Premio Garanzia Base	€	€	€	€	€
	Premio Totale					
14.	<u>Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale).</u> <u>Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere.</u>					

Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	0,61 Per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	0,87 Per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	1,21 Per mille

Premio lordo minimo per singolo Certificato

€ 201,71

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

Il presente Certificato opera nella forma "claims made". Ciò significa che copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicuratore/i:	L'Impresa di Assicurazione o i Sottoscrittori indicati nella Scheda di Copertura.
Assicurato:	Il Comune di Meldola e Istituzione a servizi sociali Davide Drudi.
Assicurazione:	il contratto di Assicurazione.
Attività Dichiarata:	Quanto indicato nella Scheda di Copertura.
Beni:	Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura.
Danno:	qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danno indennizzabile:	in applicazione del principio indennitario dell'Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l'Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico conseguente a danni arrecati a cose od animali..
Danni Corporali	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il Danno morale.
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. Essa può essere pari od inferiore al risarcimento dovuto dall'Assicurato.
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Certificato:	il documento che prova l'Assicurazione.
Perdite Patrimoniali:	ogni Danno immateriale di natura patrimoniale o non patrimoniale (intendendosi per tale il Danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali).
Premio	:la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la Responsabilità Civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che,

avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un Danno o Perdite Patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Amministrativa
-Contabile:

la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che implica l'esistenza di una gestione di Beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Retribuzioni Lorde:

Ai fini del conteggio del Premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Contraente effettivamente eroga al personale dipendente a compenso delle prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali.

Sinistro:

comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 – Periodicità e mezzi di pagamento del Premio

Il Premio è dovuto con periodicità annuale.

Frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato/Contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Copertura se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del Certificato (scadenza pagamento premio).

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Variazione del rischio

A) Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

B) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnato il Certificato oppure al broker indicato nel Certificato, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso da

parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 – Durata e Cessazione del contratto

L'Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. Se l'Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

È fatto comunque salvo l'obbligo degli Assicuratori di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre tre mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Legittimazione

Si prende atto che il presente Certificato viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione

A) Responsabilità Civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile e professionale, derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'Attività Dichiarata nel Certificato.

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di questo Certificato s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Art. 14 – Estensioni di copertura

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui al presente Certificato comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale del Certificato, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dai Decreti 626/1994 e 494/1996 nonché 81/2008

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni del Certificato, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le Perdite Patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
3. "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
4. "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003

La garanzia di cui al presente Certificato comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un Danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c. e un Danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere.

Art. 15 – Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale per ciascun Sinistro ed annualmente in aggregato indicati nella Scheda di Copertura, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro e/o in aggregato annuo indicata nella Scheda di Copertura.

Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) Danni Corporali e Danni Materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nel Certificato;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
- i) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
- l) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209 del 2005;
- m) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio del presente Certificato;
- n) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- o) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- p) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile propria nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;
- q) le conseguenze dei danni nonché dei maggiori danni sofferti dai terzi danneggiati in conseguenza di omessa, ritardata od erronea liquidazione e pagamento dei sinistri ricompresi nell'(Auto)/Assicurazione della Responsabilità Civile Sanitaria.

Qualora la Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:

- r) danni e Perdite Patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

Art. 17 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

L'Assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'Assicurato neppure al personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato stesso. Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva,

risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

~~Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevute alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto imputabile al medesimo od alle persone di cui lo stesso deve rispondere già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.~~

Art. 18 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'Assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

Art. 19 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 20 – Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità del Contraente / Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 21 – Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le denunce presentate durante il periodo di Assicurazione.

Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

Gli Assicuratori possono assumere, fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell'Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nel Certificato per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Il Contraente e gli Assicuratori reciprocamente prendono e Danno atto che la garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di Stato, di cui il Contraente stesso si riserva la gestione in via esclusiva salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 23 – Clausola Broker

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto ad Ariostea Broker Srl - Via Zucchini 57/F – 44122 Ferrara.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente da Ariostea Broker Srl.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

Art. 24 – Clausola di regolazione Premio:

Poiché il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nel Certificato ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio fermo il Premio minimo pari al 75% del Premio anticipato.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del Premio consuntivo:

- retribuzioni lorde.

Contestualmente all'emissione dell'appendice di regolazione Premio si provvederà all'aggiornamento del Premio di quietanza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardata pagamento del Premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il Premio versato a deposito e l'intero Premio dovuto (deposito più conguaglio).

La copertura relativa allo "SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)" è convenuta sulla base delle singole applicazioni ed il relativo Premio verrà regolato sulla base dell'importo risultante dal conteggio del Premio calcolato come segue:

- in data antecedente all'inizio delle opere e per iscritto, l'Assicurato deve fornire alla Società i dati relativi all'ammontare del valore delle singole opere oggetto della copertura Merloni di cui alle condizioni relative allo "SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)"
- Il Premio relativo alla presente estensione verrà corrisposto per ogni singola applicazione e sarà risultante dall'applicazione del tasso previsto in certificato al valore dell'opera.
- Dietro pagamento del Premio l'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D.lgs 163/06, relativa all'attività di progettazione, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04.

Art. 25 - Esclusione della responsabilità solidale

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto.

Art. 26 - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari

E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.

Art. 27 tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di cui all'art.13, é estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

1) le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista,
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
- responsabile dei lavori ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche nonché 81/2008 ;
- coordinatore per la progettazione ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche nonché 81/2008;
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche nonché 81/2008;
- preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche;
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisporre il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica)

2) le Perdite Patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente Contraente.

3) le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

4) i Danni Materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Condizioni Aggiuntive

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all'Assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti così come prevista

dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni nonché ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche.

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
 - b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
 - c) dolo del legale rappresentante dell'Assicurato;
 - d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché Danno ambientale;
 - e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
 - f) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla Legge 209 del 2005;
 - g) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - h) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento Dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
 - i) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'Assicurazione.
- Inoltre l'Assicurazione non è operante:
- l) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
 - m) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
 - n) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
 - o) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo del Certificato;
 - p) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
 - q) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
 - r) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
 - s) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
 - t) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi" l'Assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le Perdite Patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'Indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

E) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l'Assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10 % dell'Indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", l'Assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'Indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

G) ESTENSIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D.lgs 163/06, relativa all'attività di progettazione, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario ed ove richiesto, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04.

In deroga alle definizioni di questo Certificato si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per Assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo relativi a ciascuna applicazione di garanzia.

Il Premio relativo alla presente estensione verrà corrisposto per ogni singola applicazione e sarà risultante dall'applicazione del tasso previsto in certificato al valore dell'opera.

SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

Assicurazione: il contratto di Assicurazione;

Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

Contraente: il soggetto che stipula con la Società l'Assicurazione;

Controllore tecnico: l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;

Direttore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Decreto: il presente provvedimento;

Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 34 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

Franchigia: la parte di **Danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;**

Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Lavori: le attività di cui all'art. 2, comma 7 e 8 del D.Lgs.163/2006 ;

Legge: il D.Lgs 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni;

Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdotta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento;

Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

Opere preesistenti: le opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

Premio: la somma dovuta dal **Contraente** alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'**Assicurazione**;

Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs163/2006, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Responsabile del procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.

Scheda tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004;

Scoperto: la parte di Danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto Dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

Società: l'impresa di Assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

Somma assicurata o Massimale: l'importo massimo della copertura assicurativa;

Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art.2, commi 25 e 29, della Legge, committenti dei lavori.

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

Art. 2 - Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16 delle norme che regolano l'Assicurazione dello

SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) I lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'Indennizzo

Fermo il Massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 – Durata dell'Assicurazione

L'efficacia dell'Assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 17, primo comma delle norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

Art. 7 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

Art. 8 – Massimale di Assicurazione

Il Massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett e), del D. Lgs. 163/200.

Detto Massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. L'Assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del Massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese Legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di Assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 – Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 13 – Altre assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 14 – Periodicità e Mezzi di Pagamento del Premio

Il Premio è dovuto con periodicità annuale.

Frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato/Contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Copertura se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del Certificato (scadenza pagamento premio).

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.

Art. 15 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente

Limitatamente a quei Comuni con numero totale di abitanti superiore a 5.000 (dato all'ultimo censimento) e per le opere di valore superiore a Euro 1.000.000,00 l'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006 e di ogni altra riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 17 – Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente **Assicurazione**.

Art. 18 – Proroga dell'Assicurazione

Non si applica alla presente Assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 19 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 21 – Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 22 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23 - Esclusione della responsabilità solidale

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Art. 24 - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari

E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'Assicurato agli Assicuratori ai sensi della presente Polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso: [?].

L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.

Art. 25 tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Appalto di servizi
per la copertura assicurativa di rischi aziendali diversi
nel triennio 2014÷2017**

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1) Amministrazione aggiudicatrice.....	2
2) Disciplina di gara - Determinazione a contrarre	2
3) Oggetto e importo dell'appalto	2
4) Acquisizione della documentazione di progetto e di gara	3
5) Finanziamento - Pagamenti	4
6) Sistema di gara - Criterio di aggiudicazione	4
7) Commissione giudicatrice	4
8) Soggetti ammessi alla gara - Coassicurazione - Raggruppamento temporaneo - Subappalto - Avvalimento.....	5
9) Requisiti di qualificazione dei concorrenti.....	6
10) Dichiarazioni - Modulistica - Norme sulla documentazione amministrativa.....	8
11) Garanzia provvisoria	10
12) Cauzione definitiva	12
13) Contributo a favore dell'Autorità di vigilanza - CIG.....	13
14) Determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	13
15) Offerta tecnica - Condizioni di ammissibilità delle varianti	14
16) Offerta economica - Offerte anomale	16
17) Composizione dell'offerta - Allegati	18
18) Modalità di inoltro dell'offerta - Scadenza	20
19) Svolgimento della gara	20
20) Aggiudicazione definitiva - Stipulazione del contratto	23
21) Broker - Informazioni di carattere tecnico	23
22) Altre informazioni	24
23) Informativa sulla privacy - Accesso agli atti.....	24

1) **Amministrazione aggiudicatrice**

Amministrazione aggiudicatrice è il **Comune di Meldola (FC)**, d'ora in avanti detto semplicemente "Comune".

2) **Disciplina di gara - Determinazione a contrarre**

Il procedimento di gara, in relazione al suo ordinamento generale, è disciplinato dalla normativa italiana vigente alla data di pubblicazione del bando in materia di contratti pubblici di servizi, con particolare riferimento al Codice dei contratti **D.Lgs. 163/2006** e al Regolamento **D.P.R. 207/2010**, in quanto applicabile al presente appalto.

In relazione alla sua disciplina speciale, il procedimento di gara è disciplinato dal **bando**, pubblicato sulle Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana, nonché dal presente **Disciplinare** e dalla **modulistica** predisposta dal Comune allo scopo.

In particolare, il presente Disciplinare, al quale va fatto riferimento al fine di conoscere la disciplina di gara in ogni suo puntuale aspetto, integra il suddetto bando, redatto in forma sintetica utilizzando l'apposito formulario reso disponibile dal servizio on-line eNotices dell'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea.

Il presente procedimento viene esperito in attuazione della **Determinazione a contrarre** del 26/02/2014 N.8 (Servizio Finanziario).

3) **Oggetto e importo dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto la **copertura assicurativa, a favore del Comune, di rischi aziendali diversi nel triennio 2014÷2017**, oltre all'eventuale **proroga semestrale** alla scadenza di contratto, da realizzarsi mediante stipulazione di polizze assicurative.

L'appalto è suddiviso in n. **8 lotti**, corrispondenti ad altrettanti **rami assicurativi**, come riportato nella sottostante tabella, in cui compaiono anche, per ciascun lotto, i periodi di copertura e gli importi dei premi a base d'appalto.

Il premio annuo lordo anticipato in corso è quello attualmente corrisposto per analogo servizio e non costituisce base d'asta, ma viene indicato quale mera quantificazione del servizio.

Lotto		A) Durata della copertura, ai fini della valutazione del premio,	B) Premio annuo In corso	B) Premio per l'intera durata (anni 3 oltre eventuale proroga di mesi 6)
N°	Ramo assicurativo			
1	Incendio	31/5/2014÷31/5/2017	€ 16.502,60	€ 57.759,10
2	Furto	31/5/2014÷31/5/2017	€ 1.500,02	€ 5.250,07

3	RCT/O	31/5/2014÷31/5/2017	€. 85.700,00	€. 299.950,00
4	RCA/CVT	31/5/2014÷31/5/2017	€. 12.761,40	€.44.664,90
5	Infortuni	31/5/2014÷31/5/2017	€. 2.343,54	€. 8.202,39
6	Tutela legale	31/5/2014÷31/5/2017	€. 4.600,00	€. 16.100,00
7	Kasko su veicoli di terzi in missione	31/5/2014÷31/5/2017	€. 1.929,50	€. 6.753,25
8	RC Patrimoniale	31/5/2014÷31/5/2017	€. 18.700,00	€. 65.450,00
Totali			€. 144.037,06	€. 504.129,71

Gli importi di ciascun lotto nonché l'importo complessivo di tutti i lotti sopra citati **non costituiscono base d'asta, ma vengono indicati quale mera quantificazione del servizio, anche ai fini della stima del valore dell'appalto per la individuazione delle norme applicabili ex D. Lgs. N.163/2006 e la corretta determinazione dei contributi dovuti all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici a norma della deliberazione dell'Autorità medesima del 21/12/2011.**

Le decorrenze e le scadenze giornaliere sopra indicate si intendono riferite alle **ore 24:00** del giorno.

Le garanzie assicurative richieste sono definite e disciplinate nei **Capitolati d'oneri** elaborati dal Comune per ciascuno dei suddetti lotti e resi disponibili ai concorrenti.

4) **Acquisizione della documentazione di progetto e di gara**

La documentazione costituente il progetto del servizio che il Comune intende acquisire e la documentazione necessaria ai fini della partecipazione alla gara, formate dai n. 8 Capitolati d'oneri dei sopra definiti lotti, dalla statistica dei sinistri pregressi, dall'elenco dei veicoli da assicurare, dal bando di gara, dal presente Disciplinare e dalla modulistica per la partecipazione alla gara, tutti in formato digitale, sono **disponibili alla libera consultazione e all'acquisizione autonoma da parte degli interessati sul sito web del Comune**, all'indirizzo www.comune.meldola.fc.it, seguendo il percorso Amministrazione trasparente / Bandi di Gara e Contratti.

Le statistiche sinistri sono disponibili facendone richiesta ad Ariostea Broker srl al seguente indirizzo e-mail: v.gennari@ariosteabroker.it.

Il bando di gara è pubblicato sulle Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana ed è altresì pubblicato e reperibile in formato digitale sul sito web dell'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea all'indirizzo www.ted.europa.eu, nonché sul sito web del SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia-Romagna), che svolge le funzioni di Osservatorio

Regionale dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, all'indirizzo www.sitar-er.it, ed assolve anche la pubblicazione sul sito web del Ministero delle Infrastrutture.

Tale documentazione, a richiesta degli interessati, può inoltre essere acquisita, in formato digitale o cartaceo, rivolgendosi al **Servizio Finanziario** del Comune, di stanza presso gli uffici comunali siti in Meldola (FC), Piazza Felice Orsini n.29, tel. +39 0543 499413, fax +39 0543 490623, e-mail ragio.perso@comune.meldola.fc.it (per comunicazioni informali rivolte al Servizio Finanziario) oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente: comune.meldola@cert.provincia.fc.it (per comunicazioni formali rivolte al Comune, da inoltrare tramite l'indirizzo PEC del mittente).

Il **Servizio Finanziario**, in particolare nella persona del Responsabile Maria Vittoria Martignano, è altresì disponibile a fornire agli interessati eventuali **maggiori informazioni e chiarimenti in merito alla compilazione delle dichiarazioni e all'istruttoria di gara**.

5) **Finanziamento - Pagamenti**

L'appalto è interamente finanziato con **risorse proprie** del Comune.

I pagamenti, per ogni polizza, avverranno per **rate annuali anticipate**, entro i termini di mora previsti in Capitolato.

6) **Sistema di gara - Criterio di aggiudicazione**

La presente acquisizione avviene mediante **procedura aperta**, di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, come definita dall'art. 3, comma 37, del medesimo decreto.

I concorrenti possono presentare offerta **per uno o più lotti**, a loro discrezione. I lotti saranno **aggiudicati distintamente**, al migliore offerente.

Il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 283, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 207/2010.

Le modalità di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono più avanti illustrate in appositi articoli.

7) **Commissione giudicatrice**

Con la citata Determinazione a contrarre n. 8 del 26/02/2014, a titolo di scelta discrezionale dell'Amministrazione volta alla maggiore speditezza e al buon fine del procedimento, è stato disposto che la conduzione del procedimento di appalto in oggetto sarà affidata ad una "**Commissione giudicatrice**", formata da n.3 componenti, a norma dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 282 del D.P.R. 207/2010, che sarà nominata, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ai sensi del comma 10 del succitato art.84.

Ogni Commissario svolgerà **autonomamente** le proprie valutazioni di merito tecnico, coerentemente con i criteri e i metodi fissati in via preliminare dal presente Disciplinare, assegnando ad ogni elemento di valutazione e ad ogni offerta tecnica, per ciascun distinto lotto, i punteggi e

sub-punteggi previsti. Il giudizio complessivo di merito tecnico deriverà dalla **media** aritmetica dei punteggi assegnati da ogni Commissario, come più avanti illustrato.

I giudizi di merito tecnico della Commissione giudicatrice sono insindacabili.

Detta Commissione, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvale del Servizio Segreteria del Comune.

8) Soggetti ammessi alla gara - Coassicurazione - Raggruppamento temporaneo - Subappalto - Avvalimento

Sono ammesse a partecipare alla gara le Compagnie assicuratrici in possesso dei requisiti minimi di qualificazione specificati nell'articolo che segue.

La Compagnia assicuratrice concorrente può presentare offerta **direttamente**, tramite la sua **Direzione**, in persona di un suo Legale Rappresentante o Dirigente dotato di idonea procura, oppure **indirettamente**, tramite una sua **Gerenza o Agenzia** cui abbia conferito idonea procura, in persona di un Legale Rappresentante o Procuratore della Gerenza o Agenzia.

A salvaguardia della concorrenza, in ragione della sussistente possibilità di partecipare alla gara singolarmente o in forma associativa, per uno o più lotti, come più avanti illustrato, e considerato che diverse Compagnie assicuratrici possono far parte del medesimo Gruppo finanziario, resta inteso che **non è ammessa, a pena di esclusione dalla gara:**

- nell'ambito dello stesso lotto, mediante due distinte offerte, **la partecipazione della medesima Compagnia sia in forma singola, sia in forma associata;**
- nell'ambito dello stesso lotto, mediante due distinte offerte, **la partecipazione di due Compagnie che si trovino, tra loro, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, ovvero che appartengano al medesimo Gruppo finanziario**, a meno che le Compagnie rilascino entrambe, in sede di offerta, una delle dichiarazioni di cui alle lettere a) o b) o c), art. 38, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 163/2006, in cui attestino di avere formulato l'offerta **autonomamente**.

In relazione a ciascun lotto, le Compagnie assicuratrici possono partecipare alla gara **singolarmente** o in rapporto di **coassicurazione** con altra/e Compagnia/e ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile ed in conformità al codice ANIA di autodisciplina per la coassicurazione.

Nell'ambito dell'associazione in coassicurazione:

- ogni Compagnia componente **partecipa pro-quota** alla copertura del rischio assicurativo, rispondendone nel limite della quota stessa di partecipazione;
- la Compagnia che emette e gestisce il contratto anche in nome e per conto delle altre Compagnie coassicuratrici deleganti assume il ruolo di **capogruppo-delegataria**.

In caso di associazione in coassicurazione già formalmente costituita l'offerta deve essere presentata dalla Compagnia capogruppo-delegataria.

L'offerta può essere presentata anche in caso di associazione in coassicurazione non ancora perfezionata. In tal caso le Compagnie coassicuratrici dovranno produrre in sede di offerta il loro

impegno irrevocabile a costituire associazione in coassicurazione e l'offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le Compagnie coassicuratrici.

In relazione a ciascun lotto, le Compagnie assicuratrici possono, altresì, partecipare alla gara in **raggruppamento temporaneo** con altra/e Compagnia/e, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Nell'ambito del raggruppamento temporaneo:

- ogni Compagnia componente **partecipa pro-quota** alla copertura del rischio assicurativo, rispondendone tuttavia **solidalmente** con le altre Compagnie componenti il raggruppamento;
- la Compagnia che emette e gestisce il contratto anche in nome e per conto delle altre Compagnie mandanti assume il ruolo di **capogruppo-mandataria**;
- la Compagnia **capogruppo-mandataria** deve partecipare al raggruppamento temporaneo **in misura maggioritaria** (maggioranza relativa, in relazione al numero delle Compagnie componenti).

In caso di raggruppamento temporaneo già formalmente costituito l'offerta deve essere presentata dalla Compagnia capogruppo-mandataria.

L'offerta può essere presentata anche in caso di raggruppamento temporaneo non ancora perfezionato. In tal caso le Compagnie componenti il raggruppamento dovranno produrre in sede di offerta il loro **impegno irrevocabile a costituire raggruppamento temporaneo** e l'offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le Compagnie componenti il raggruppamento.

In caso di ricorso all'istituto del **subappalto**, si applica, in quanto compatibile con il presente procedimento, l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Maggiori informazioni al riguardo potranno essere fornite a richiesta dell'interessato.

In caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento**, si applica, in quanto compatibile con il presente procedimento, l'art. 49 del D.Lgs. 163/2006. Maggiori informazioni al riguardo potranno essere fornite a richiesta dell'interessato.

9) **Requisiti di qualificazione dei concorrenti**

Requisiti di qualificazione di ordine generale

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, le Compagnie assicuratrici che partecipano alla gara singolarmente o in forma associativa, nonché, per quanto riguarda le persone fisiche, i loro titolari o soci o amministratori dotati di poteri di rappresentanza, ivi compresi, in relazione alla sola lettera c), quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non devono incorrere od essere incorsi in alcuna delle **cause di esclusione previste dal citato art. 38, comma 1, lettere dalla a) alla m-quater), esclusa la lettera m-bis), del D.Lgs. 163/2006.**

I requisiti specifici di cui alle sopra indicate **lettere b), c) ed m-ter)** riguardano anche la persona fisica del **Procuratore**, qualora costui sottoscriva l'offerta in nome e per conto della Compagnia.

Per le Compagnie assicuratrici dell'Unione Europea non stabilite in Italia, si fa riferimento, in luogo dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, all'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE.

Requisiti di qualificazione di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006, le Compagnie assicuratrici che partecipano alla gara singolarmente o in forma associativa:

- devono essere **iscritte alla CCIAA** per l'esercizio dell'attività assicurativa;
- devono essere **autorizzate dall'IVASS** ad esercitare in Italia nei rami assicurativi dei lotti per cui presentano offerta.

Per le Compagnie assicuratrici dell'Unione Europea, non stabilite in Italia, in luogo dell'iscrizione alla CCIAA e dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS sono richieste l'iscrizione e l'autorizzazione in/da parte di organismi analoghi dello Stato di appartenenza.

Requisiti di qualificazione di capacità economico-finanziaria

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006, le Compagnie assicuratrici che partecipano alla gara singolarmente o in forma associativa devono produrre in sede di gara:

- **almeno due dichiarazioni**, rilasciate da Istituti bancari o Intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti l'**affidabilità finanziaria** delle Compagnie loro clienti;

Requisiti di qualificazione di capacità tecnico-professionale

Riguardo al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, stante la particolare natura dei servizi oggetto di gara, l'Amministrazione Comunale ritiene che l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS, o organismo analogo per le Compagnie assicuratrici dell'Unione Europea non stabilite in Italia, abbia efficacia probatoria degli stessi.

Difetto di requisiti - Conseguenze - Verifiche

Costituisce causa di esclusione dalla gara il difetto di anche uno solo dei suddetti requisiti minimi di qualificazione, inteso come carenza parziale o totale o vizio, tale da poter far concludere alla Commissione giudicatrice che il concorrente non possiede, o non ha dovutamente dimostrato di possedere, tutti i requisiti necessari prescritti dalla legge e dal Comune per la partecipazione alla gara e la stipulazione dei contratti.

Il suddetto difetto:

- può essere rilevato in fase di gara, quale difetto di dichiarazione o di produzione documentale; in tal caso, il difetto comporta l'esclusione dalla gara;
- può essere accertato durante la gara o ad esito della stessa, mediante le verifiche effettuate dal Comune, come appresso descritte; in tal caso, il difetto accertato in fase di gara comporta l'esclusione dalla gara, mentre quello accertato ad esito della stessa, a carico dell'aggiudicatario, comporta la revoca dell'aggiudicazione.

In particolare, si precisa che costituisce causa di esclusione anche il difetto rilevato a carico del Procuratore che presenti l'offerta in nome e per conto della Compagnia, in relazione ai requisiti specifici di cui alle sopra indicate lettere b), c) ed m-ter), comma 1, art. 38, del D.Lgs. 163/2006.

Il difetto riscontrato a carico di una Compagnia coassicuratrice o componente di un raggruppamento temporaneo, comporta l'esclusione dalla gara o la revoca dell'aggiudicazione a carico del soggetto costituito in forma associativa.

In luogo della procedura di verifica a campione prevista dall'art.48 del D.Lgs. n.163/2006, questa Amministrazione Comunale effettuerà d'ufficio, in sede di gara, la verifica dei requisiti di idoneità professionale in capo a tutti i concorrenti, ai fini della ammissione alla gara e aggiudicazione provvisoria.

Ai fini del conseguimento dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e della stipulazione delle polizze, l'Amministrazione Comunale procederà alla verifica d'ufficio del possesso dei requisiti morali in capo all'aggiudicatario/agli aggiudicatari di ciascun lotto, salva la facoltà di sottoporre a verifica anche altri concorrenti.

Per le Compagnie assicuratrici dell'Unione Europea non stabilite in Italia, le verifiche verranno effettuate ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del D.Lgs. 163/2006.

Qualora il difetto integri l'ipotesi di reato di falsa dichiarazione, il Comune segnalerà il fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, all'IVASS e alla Procura della Repubblica, per gli accertamenti e i provvedimenti di loro competenza.

10) **Dichiarazioni - Modulistica - Norme sulla documentazione amministrativa**

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, i concorrenti devono produrre in sede di offerta, a pena di esclusione dalla gara, una serie di **dichiarazioni sostitutive**, per lo più volte alla dimostrazione, del possesso dei requisiti minimi di qualificazione indicati nel presente Disciplinare.

Le dichiarazioni rilasciate in nome e per conto della Compagnia concorrente vanno sottoscritte da un suo **Legale Rappresentante o Procuratore**. Se sottoscritte da un Procuratore, vanno accompagnate, a pena di esclusione, da **copia autentica della procura**.

Ai sensi dell'art. 48 del testo unico in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000, ai fini della semplificazione del procedimento di gara, il Comune ha predisposto a tal fine i seguenti **moduli**, ove, tra l'altro, sono raccolte le dichiarazioni relative alle circostanze cogenti che, ai sensi del vigente ordinamento in materia, sono sufficienti e necessarie per la partecipazione alla gara e l'esecuzione del contratto:

- modulo **A**, per la dichiarazione cumulativa rilasciata dalla Compagnia, singola o associata, inerente i **requisiti di ordine generale e di idoneità professionale**; su tale modulo la Compagnia dovrà indicare, tra l'altro, **per quali lotti concorre**;
- modulo **B**, per la dichiarazione rilasciata da **persona fisica** riferita alla Compagnia, inerente la sua **situazione penale**;
- modulo **C**, per la dichiarazione rilasciata da un Legale Rappresentante o Procuratore della Compagnia, inerente la **situazione penale di altra persona fisica** riferita alla Compagnia;

- modulo **D**, per la dichiarazione di **impegno a costituire associazione in coassicurazione o raggruppamento temporaneo**, rilasciata congiuntamente dalle Compagnie promittenti;
- modulo **"fac simile di offerta tecnica"**, per la formulazione dell'**offerta tecnica**;
- modulo **"fac simile di offerta economica"**, per la formulazione dell'**offerta economica**;
- modulo **GAP**, per le informazioni da rilasciare alla Prefettura di Forlì.

I concorrenti sono invitati ad utilizzare tali moduli **in via preferenziale**, fermo restando che è facoltà degli interessati rilasciare le dichiarazioni con modalità anche diverse, purché nel rispetto delle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e a condizione che espongano puntualmente ogni elemento informativo che il Comune ha raccolto nei moduli.

Le suddette dichiarazioni - in parte **sostitutive di certificazioni** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e in parte **sostitutive di atto di notorietà** ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 - hanno effetto temporaneamente o definitivamente sostitutivo, a seconda della loro natura, della documentazione e degli atti idonei a dimostrare ai sensi di legge il possesso dei requisiti minimi di qualificazione.

Particolare attenzione va posta a riguardo delle dichiarazioni inerenti la **situazione penale delle persone fisiche**, riferibili alla Compagnia concorrente, tenute a rilasciarle a titolo personale ai sensi dell'art. 38, comma 1, **lettere b), c) ed m-ter)** del D.Lgs. 163/2006.

Tali persone sono:

- **gli Amministratori in carica** dotati di poteri di rappresentanza;
- **gli Amministratori cessati dalla carica** nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, che erano dotati di poteri di rappresentanza;
- **il Procuratore** che presenti dichiarazioni e/o offerte in nome e per conto della Compagnia concorrente (altri Procuratori non rilevano).

Qualora rilascino **personalmente** le dichiarazioni inerenti la **propria situazione penale**, i suddetti soggetti dovranno utilizzare l'apposito **modulo B**, o equivalente.

Qualora, invece, sia un **Legale Rappresentante o Procuratore** della Compagnia a rilasciare le dichiarazioni inerenti la **situazione penale di altra persona fisica** riferita alla Compagnia, andrà utilizzato il **modulo C**, o equivalente. Si precisa che la possibilità di rilasciare tali dichiarazioni in nome e per conto di altra persona è data dall'art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, ma è **subordinata alle seguenti condizioni**: il dichiarante deve assumersi la **responsabilità personale** di ciò che dichiara per conto dell'altra persona, e deve essere a **conoscenza diretta** dei fatti e delle circostanze dichiarate, riguardanti l'altra persona.

A loro giudizio, il concorrente e le persone fisiche riferite ad esso hanno comunque la **facoltà di integrare le dichiarazioni** rilasciate mediante i suddetti moduli con le informazioni e le precisazioni che reputino opportune o necessarie ai fini dell'ammissione alla gara, rendendole nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000. Tali integrazioni sono ammissibili a condizione che non sottraggano alle dichiarazioni rilasciate mediante i suddetti moduli elementi o aspetti necessari all'ammissione alla gara, a pena di esclusione.

Indipendentemente dal fatto che nella dichiarazione sostitutiva sia o meno riportata la relativa affermazione, **il dichiarante è tenuto ad essere consapevole** che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, qualora rilasci informazioni false, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie al rilascio delle informazioni false, fatto salvo inoltre il diritto dell'amministrazione ricevente di rivalersi per eventuali danni subiti.

Qualora uno stesso dichiarante rilasci **più dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà**, è sufficiente che nella busta contenente gli allegati all'offerta sia presente **una sola** fotocopia semplice di un suo valido **documento d'identità**.

Qualora uno stesso **Procuratore** rilasci **più dichiarazioni e/o formuli più offerte** in nome e per conto della Compagnia concorrente, è sufficiente che nella busta contenente gli allegati all'offerta sia presente **una sola** copia autentica della **procura**.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs. 163/2006, in deroga al generale principio di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000 (in base al quale le irregolarità od omissioni non costituenti falsità riscontrate nelle dichiarazioni possono essere successivamente sanate interpellando il dichiarante), tenuto conto della natura e della necessità di speditezza del procedimento di gara, le **irregolarità od omissioni non costituenti falsità riscontrate nelle dichiarazioni** saranno di norma considerate **difetti insanabili**, fatta salva la facoltà della Commissione giudicatrice di giudicarli seduta stante **ininfluenti nel caso si tratti di difetti trascurabili** che non sottraggono od alterano elementi conoscitivi sostanziali o formali necessari della dichiarazione stessa, e qualora la manifestazione di volontà del dichiarante non ne venga compromessa e resti obiettivamente inequivocabile.

I **difetti ritenuti insanabili** riscontrati nelle dichiarazioni e, in generale, nella documentazione prodotta a corredo dell'offerta, comportano l'invalidità o la nullità del documento e, se questo è compreso tra quelli necessari per l'ammissione, la conseguente **esclusione dalla gara**.

In luogo di documenti in originale, possono esserne prodotte **copie autentiche** ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000. Ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000, la conformità della copia all'originale può essere attestata **direttamente dall'interessato** mediante apposita **dichiarazione** sostitutiva di atto di notorietà, anche riportata brevemente **in calce al documento** stesso, purché accompagnata da fotocopia semplice di un valido documento d'identità del dichiarante.

11) **Garanzia provvisoria**

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente deve prestare a favore del Comune e produrre a corredo dell'offerta, **per ciascun lotto per cui presenta offerta**, a pena di esclusione dall'aggiudicazione **di quel lotto**, una garanzia provvisoria pari al **2% dell'importo stimato del valore del lotto (premio attualmente in corso)**, resa a scelta del concorrente sotto forma di cauzione in denaro o titoli, o di fideiussione.

Gli importi delle garanzie provvisorie sono i seguenti:

Lotto	Importo stimato del valore del lotto	Importo garanzia provvisoria
-------	--------------------------------------	------------------------------

N°	Ramo	(premio attualmente in corso considerato per l'intera durata di anni 3 oltre l'eventuale proroga di mesi 6)	2%
1	Incendio	€ 57.759,10	€ 1.155,18
2	Furto	€. 5.250,07	€ 105,00
3	RCT/O	€. 299.950,00	€ 5.999,00
4	RCA/CVT	€.44.664,90	€ 893,30
5	Infortuni	€. 8.202,39	€ 164,05
6	Tutela legale	€. 16.100,00	€ 322,00
7	Kasko su veicoli di terzi in missione	€. 6.753,25	€ 135,07
8	RC Patrimoniale	€. 65.450,00	€ 1.309,00

Qualora il concorrente opti per la **cauzione in denaro**, questa deve essere costituita mediante versamento a favore del Comune o effettuato presso una delle Agenzie della Banca Unicredit Spa, esercente il servizio di tesoreria comunale, sul c/c di tesoreria, aperto presso l'Agenzia di Meldola (FC) di Unicredit, avente le seguenti coordinate IBAN: IT 14 L 02008 67840 000001630692. In tal caso, l'offerta dovrà essere corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento.

Qualora il concorrente opti per la **cauzione in titoli**, questa deve essere costituita in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, del valore corrente al giorno del deposito, mediante deposito a favore del Comune effettuato sull'apposito "Fondo titoli in garanzia", costituito presso la Tesoreria Comunale Banca Unicredit SpA, recandosi dapprima presso la filiale della Banca, sita in Meldola, Via Roma, 10, ove verranno fornite ulteriori informazioni (recapito telefonico +39 0543 1940204). In tal caso, l'offerta dovrà essere corredata dalla ricevuta dell'avvenuto deposito.

Nei sopra citati casi riferiti alla **cauzione in denaro o titoli**, alla ricevuta dell'avvenuto versamento o deposito deve altresì essere unita, a pena di esclusione, una **lettera d'impegno** di un Fideiussore a costituire a favore del concorrente, qualora questo risulti aggiudicatario, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Tale impegno deve essere rilasciato da un Istituto bancario o da una Compagnia assicurativa o da un Intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dal comma 3 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006.

Qualora il concorrente opti per la **fideiussione**, questa deve essere rilasciata da un Istituto bancario o da altra Compagnia assicuratrice o da un Intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dal comma 3 del citato art. 75. In tal caso, l'offerta dovrà essere corredata da esemplare originale della fideiussione stessa.

La suddetta **garanzia fideiussoria**, a pena di esclusione, deve valere almeno **180 giorni** decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e **deve prevedere espressamente**: l'impegno del Fideiussore a costituire a favore del concorrente, qualora questo risulti aggiudicatario, la ga-

ranza fideiussoria definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006; la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia provvisoria è **ridotta del 50%** qualora al concorrente sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati, la **certificazione di sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Onde poter beneficiare di tale riduzione, il concorrente deve produrre in sede di offerta, a pena dell'invalidità della riduzione e quindi dell'esclusione dalla gara, copia autentica di tale certificazione.

La garanzia provvisoria **può essere escussa:**

- in caso di mancata sottoscrizione della polizza da parte della Compagnia aggiudicataria, per responsabilità ad essa imputabili.

Le garanzie provvisorie prestate dai concorrenti non aggiudicatari verranno a questi restituite all'atto della comunicazione delle avvenute aggiudicazioni definitive dei lotti in gara, mentre agli aggiudicatari verranno restituite a seguito delle stipulazioni delle polizze.

12) **Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e pena la revoca dell'aggiudicazione, la Compagnia aggiudicataria, **per ogni lotto aggiudicato**, deve prestare a favore del Comune, preliminarmente alla stipulazione della polizza, una **garanzia fideiussoria pari al 10%** dell'importo del premio complessivo proposto dalla Compagnia in sede di offerta, riferito alla durata massima della polizza, comprensiva dell'eventuale proroga semestrale, che costituirà la cauzione definitiva sul contratto, rilasciata da un Istituto bancario o da altra Compagnia assicuratrice o da un Intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dall'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia è **ridotta del 50%** qualora alla Compagnia aggiudicataria sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati, la **certificazione di sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Onde poter beneficiare di tale riduzione, la Compagnia aggiudicataria deve produrre copia autentica di tale certificazione.

La garanzia deve avere efficacia fino alla scadenza della polizza, compresa l'eventuale proroga semestrale. Qualora la garanzia venga rilasciata per frazioni di tempo inferiori alla durata massima della polizza, comprensiva dell'eventuale proroga semestrale, la Compagnia assicuratrice dovrà **assicurare il rinnovo** della garanzia alle scadenze previste dal Fideiussore, corrispondendogli puntualmente i dovuti ratei di premio.

La garanzia **deve prevedere espressamente:** la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; il permanere dell'efficacia della garanzia fino ad espressa dichiarazione di svincolo da parte della stazione appaltante, alla quale non può essere opposta l'eventuale mancata corresponsione dei ratei di rinnovo da parte della Compagnia assicuratrice contraente.

13) Contributo a favore dell'Autorità di vigilanza - CIG

A pena di esclusione, **per ciascun lotto per cui presenta offerta** e fatte salve le previste esenzioni, il concorrente deve versare un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dell'importo indicato nella tabella sottostante.

All'atto del versamento, il concorrente deve indicare il proprio **codice fiscale** e il **CIG** (Codice Identificativo Gara) riferito a **ciascun lotto per cui presenta offerta**, come indicato nella tabella sottostante.

L'attestazione dell'avvenuto versamento deve essere **allegata all'offerta di ciascun lotto**, a pena di esclusione dall'aggiudicazione **di quel lotto**.

In caso di associazione in coassicurazione o raggruppamento temporaneo, il contributo deve essere versato dalla Compagnia capogruppo.

Per quanto non qui precisato, si fa riferimento alle istruzioni operative fornite direttamente dall'Autorità stessa e reperibili sul sito **www.autoritalavoripubblici.it**.

Lotto		Importo stimato del valore del lotto (premio attualmente in corso considerato per l'intera durata di anni 3 oltre l'eventuale proroga di mesi 6)	Importo contributo	CIG
N°	Ramo			
1	Incendio	€ 57.759,10	€ 0,00	5624521D8C
2	Furto	€. 5.250,07	€ 0,00	5624552723
3	RCT/O	€. 299.950,00	€ 20,00	5624579D69
4	RCA/CVT	€.44.664,90	€ 0,00	5624607487
5	Infortunati	€. 8.202,39	€ 0,00	5624625362
6	Tutela legale	€. 16.100,00	€ 0,00	562464323D
7	Kasko su veicoli di terzi in missione	€. 6.753,25	€ 0,00	56247022ED
8	RC Patrimoniale	€. 65.450,00	€ 0,00	5624736EF8

14) Determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Come sopra accennato, il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 283, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 207/2010.

Il metodo qui applicato per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è conforme alle indicazioni di cui all'Allegato P al D.P.R. 207/2010 e alle Linee guida adottate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011.

Ciascun lotto verrà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il **punteggio complessivo più alto**, espresso in centesimi, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, valutando sia gli aspetti economici, sia gli aspetti tecnico-qualitativi delle offerte, in base ai seguenti elementi di valutazione e comparazione:

- **Prezzo P:** max **40,00** punti su 100
- **Valore tecnico VT:** max **60,00** punti su 100

Per ogni lotto verrà stilata una **graduatoria**. Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta risulterà dalla somma (**P + VT**) dei punteggi ottenuti distintamente in relazione al prezzo e in relazione al valore tecnico. **L'offerta di prezzo più bassa** otterrà il punteggio massimo di **40,00 punti**, mentre le altre offerte otterranno un punteggio più basso, in **proporzione bilineare**. Analogamente, alla **migliore offerta tecnica** verrà assegnato il punteggio massimo di **60,00 punti**, mentre le altre offerte otterranno un punteggio più basso, in **proporzione lineare**. Il tutto come specificato negli articoli che seguono.

Non sono ammesse offerte plurime o condizionate, a pena di esclusione.

15) **Offerta tecnica - Condizioni di ammissibilità delle varianti**

Tutto quanto sotto riportato si riferisce a **ciascun lotto**.

Il **Capitolato d'oneri** elaborato dal Comune rappresenta il progetto di servizio assicurativo che il Comune intende acquisire, **oggetto ad essere modificato in sede di offerta tecnica dalla Compagnia concorrente**, che avrà titolo ad apportarvi le varianti ritenute a suo giudizio più opportune, **migliorative e/o peggiorative**, inerenti sia le definizioni, sia le condizioni normative, sia i limiti e sottolimiti di indennizzo, sia le franchigie e gli scoperti, purché nei limiti e alle condizioni appresso illustrati.

L'offerta tecnica dovrà essere formulata sull'**apposito modulo (fac simile di offerta tecnica)** predisposto dal Comune, o equipollente.

In generale, **non sono ammesse**, a pena di esclusione, varianti peggiorative tali da snaturare e/o svuotare e/o pregiudicare e/o squilibrare il progetto di servizio assicurativo che il Comune intende acquisire, ovvero che spostino nella sostanza sul Comune le conseguenze economiche del verificarsi degli eventi dannosi previsti in Capitolato, ovvero che spostino la soglia di intervento della garanzia ad un livello o a condizioni tali da rendere presumibilmente antieconomica la stipulazione stessa della polizza. Tale circostanza di inammissibilità può riguardare anche una sola variante peggiorativa, ritenuta di per sé inaccettabile dalla Commissione giudicatrice.

In particolare, **non sono ammesse**, a pena di esclusione:

- la presentazione di schemi contrattuali alternativi o l'utilizzo o richiamo di essi, o loro parti, ai fini della presentazione di varianti.

Le valutazioni di merito della Commissione giudicatrice, in relazione alle suddette circostanze di inammissibilità, così come nell'assegnazione dei punteggi, **sono insindacabili**.

Al **valore tecnico VT** dell'offerta, il cui punteggio massimo assegnabile è pari a **60,00**, verrà inizialmente assegnato il **"punteggio tecnico base" di 50,00 punti**, al quale:

- potrà essere **aggiunto un punteggio premiante per varianti migliorative**;
- potrà essere **detrato un punteggio penalizzante per varianti peggiorative**.

All'offerta tecnica **che non presenti alcuna variante** rispetto al Capitolato - il che comporta l'accettazione incondizionata da parte della Compagnia concorrente del Capitolato elaborato dal Comune - verrà assegnato il "punteggio tecnico base" di **50,00** punti.

In relazione a ciascuna variante migliorativa e/o peggiorativa proposta dalla Compagnia concorrente, **ogni Commissario attribuirà un punteggio correttivo premiante o penalizzante, ovvero positivo o negativo, rispetto al suddetto "punteggio tecnico base"**, commisurato al gradimento della variante esaminata, tenendo conto della specificità dei rischi oggetto dell'attività assicurata, in relazione alla potenziale esposizione ai medesimi rischi, per entità o frequenza, nonché per la maggiore o minore utilità delle clausole inerenti l'operatività gestionale della polizza.

Il **giudizio collegiale della Commissione**, per ogni variante esaminata, deriverà dalla **media aritmetica**, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei punteggi correttivi attribuiti da ciascun Commissario.

Ai fini dell'attribuzione dei **punteggi correttivi penalizzanti**, fatte salve eventuali diverse valutazioni ritenute opportune, i Commissari terranno principalmente conto dei seguenti aspetti, indicati a titolo non esaustivo e non in ordine di importanza:

- **riduzione** dei rischi coperti da assicurazione previsti in Capitolato;
- **riduzione** dei limiti e sottolimiti di indennizzo;
- **aumenti e/o inclusioni** di franchigie e/o scoperti;
- condizioni **peggiorative** inerenti l'operatività gestionale della polizza.

Ai fini dell'attribuzione dei **punteggi correttivi premianti**, fatte salve eventuali diverse valutazioni ritenute opportune, i Commissari terranno principalmente conto dei suddetti medesimi aspetti, ma nella loro **valenza contraria**.

Gli aumenti e le diminuzioni rispetto al "punteggio tecnico base" sono così definiti:

punteggi correttivi premianti		punteggi correttivi penalizzanti	
definizione	Fino a punti	definizione	Fino a punti
miglioramento molto importante	+ 5,00	peggioramento molto grave	- 7,50
miglioramento importante	+ 3,00	peggioramento grave	- 5,00
miglioramento significativo	+ 1,50	peggioramento significativo	- 2,50
miglioramento lieve	+ 0,50	peggioramento lieve	- 1,00
miglioramento trascurabile	nulla	peggioramento trascurabile	nulla

Si segnala che, in linea teorica, come sopra esemplificato, il punteggio inizialmente assegnato dalla Commissione giudicatrice all'offerta tecnica (a seguito dell'attribuzione dei punteggi correttivi rispetto al "*punteggio tecnico di base*") **può risultare maggiore di 60,00**, qualora siano state proposte soltanto varianti migliorative ed il relativo punteggio premiante risulti maggiore di 10,00, o comunque nel caso in cui il punteggio premiante, pure in presenza di varianti peggiorative, sia tale da compensare e superare il punteggio penalizzante, determinando un punteggio complessivo maggiore di 60,00. In tal caso, il punteggio **riparametrato** risulterà comunque **pari al valore massimo assegnabile di 60,00 punti**.

La Compagnia concorrente dovrà redigere l'offerta tecnica su **sua carta intestata**, illustrando puntualmente le varianti proposte, migliorative e/o peggiorative rispetto al Capitolato d'oneri elaborato dal Comune, **una ad una**, possibilmente nel medesimo ordine sequenziale in cui le clausole variate si trovano in Capitolato.

La natura e consistenza della variante dovrà risultare **inequivocabile**. A tal fine dovranno tra l'altro essere riportati i dati identificativi della clausola di Capitolato cui la variante si riferisce (ad esempio, nel Capitolato Furto: "Condizioni particolari - 1B) Mezzi di custodia" ecc. ecc.). Ove opportuno, la variante potrà consistere nell'integrale riscrittura di una clausola.

Le varianti dovranno essere distinte in "**VARIANTI MIGLIORATIVE**" e "**VARIANTI PEGGIORATIVE**" (in base al giudizio dell'offerente, opinabile dalla Commissione) e andranno **numerate progressivamente**, da 1 ad enne, indipendentemente dal fatto che si tratti di varianti migliorative o peggiorative.

Qualora la Compagnia non intenda proporre varianti, dovrà dichiarare di **accettare integralmente e senza condizioni il Capitolato d'oneri elaborato dal Comune**.

Ogni pagina dell'offerta tecnica dovrà essere datata e sottoscritta dal **Legale Rappresentante o da un Procuratore** della Compagnia offerente. In caso di **associazione in coassicurazione o raggruppamento temporaneo**, l'offerta andrà sottoscritta da **tutte le Compagnie** interessate.

All'offerta tecnica dovrà essere allegata copia semplice, fronte e retro, di un valido **documento d'identità** dell'offerente, in corso di validità. Qualora l'offerta sia sottoscritta da un Procuratore, dovrà essere accompagnata da copia autentica della **procura**. Documento d'identità e procura possono trovarsi anche **tra gli altri allegati**, fuori dalla busta contenente l'offerta tecnica, **a valere per tutte le sottoscrizioni**.

L'offerta tecnica così redatta dovrà essere racchiusa in busta sigillata, siglata sui lembi di chiusura, sulla quale andranno riportati: **le generalità dell'offerente, il numero del lotto, il relativo numero di CIG, il corrispondente ramo assicurativo e la dicitura "OFFERTA TECNICA"**.

In merito alle eventuali **cause di esclusione di natura formale** riscontrabili nell'offerta tecnica, si rimanda ai principi sopra esposti all'art. 10.

16) **Offerta economica - Offerte anomale**

Tutto quanto sotto riportato si riferisce a **ciascun lotto**.

L'offerta relativa al prezzo dovrà essere formulata sull'**apposito modulo (fac simile di offerta economica)** predisposto dal Comune, o equipollente, ed espressa in **cifre ed in lettere**, e dovrà essere riferita al premio annuale di polizza.

Sul modulo andranno altresì indicate, negli spazi previsti, le generalità dell'offerente, il numero del lotto, il numero di CIG ed il corrispondente ramo assicurativo.

L'offerta economica dovrà essere datata e sottoscritta dal **Legale Rappresentante o da un Procuratore** della Compagnia offerente. In caso di **associazione in coassicurazione o raggruppamento temporaneo**, l'offerta andrà sottoscritta da **tutte le Compagnie** interessate.

All'offerta economica dovrà essere allegata copia semplice, fronte e retro, di un valido **documento d'identità** dell'offerente, in corso di validità. Qualora l'offerta sia sottoscritta da un Procuratore, dovrà essere accompagnata da copia autentica della **procura**. Documento d'identità e procura possono trovarsi anche **tra gli altri allegati**, fuori dalla busta contenente l'offerta economica, **a valere per tutte le sottoscrizioni**.

L'offerta economica così redatta dovrà essere racchiusa in busta sigillata, siglata sui lembi di chiusura, sulla quale andranno riportati: **le generalità dell'offerente, il numero del lotto, il relativo numero di CIG, il corrispondente ramo assicurativo e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA"**.

L'offerta economica che presenterà il **prezzo più basso** otterrà il punteggio massimo di **40,00 punti**, mentre le altre offerte otterranno un punteggio più basso, **in proporzione bilineare**, arrotondato alla seconda cifra decimale, calcolato secondo le seguenti formule (corrispondenti a quelle indicate dall'Allegato P al D.P.R. 207/2010):

$$\text{se } Pa < Pmed: Pa = 40 * Ca = 40 * [0,90 + 0,10 * (Pmed - Pa) / (PPA - Pmed)]$$

$$\text{se } Pa \geq Pmed: Pa = 40 * Ca = 40 * 0,90 * Pmed / Pa$$

dove:

40 = punteggio P massimo assegnabile all'elemento prezzo

Ca = coefficiente C di valore 0÷1 ottenuto dall'offerta della Compagnia a

Pa = Premio offerto della Compagnia a

Pmed = Premio Medio arrotondato alla seconda cifra decimale

PPA = Premio più Alto

0,90 = coefficiente fisso X scelto dalla Stazione appaltante

0,10 = 1,00 - X = 1,00 - 0,90

In caso di una sola offerta vengono assegnati 40 punti per l'offerta economica.

In merito alle eventuali **cause di esclusione di natura formale** riscontrabili nell'offerta economica, si rimanda ai principi sopra esposti all'art. 10.

In materia di **offerte anomale** sono applicabili, in quanto compatibili con il presente procedimento, gli artt. 86 e segg. del D.Lgs. 163/2006 e gli artt. 121 e 284 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

17) **Composizione dell'offerta - Allegati**

A pena di esclusione, l'offerta nel suo insieme dovrà essere racchiusa in **plico sigillato** e siglato sui lembi di chiusura, riportante generalità del mittente, indirizzo del destinatario e la dicitura: **"OFFERTA PER ASSICURAZIONI NEL TRIENNIO 2014÷2017 - NON APRIRE"**.

Dentro il plico, a pena di esclusione, si dovranno inserire:

- gli **allegati comuni** a tutti i lotti d'appalto, **sciolti**, come appresso elencati;
- **per ciascun lotto** per il quale il concorrente presenta offerta, una **busta sigillata** e siglata sui lembi di chiusura, riportante le generalità del mittente e la dicitura, precisando il numero del lotto ed il relativo CIG: **"APPALTO ASSICURAZIONI NEL TRIENNIO 2014÷2017 – OFFERTA PER IL LOTTO**", contenente i documenti appresso elencati.

Allegati comuni a tutti i lotti, in unico esemplare

Dovranno essere prodotti, a pena di esclusione:

- **Dichiarazione sostitutiva cumulativa inerente i requisiti di qualificazione**, resa della Compagnia concorrente su apposito **modulo A** o equipollente, sottoscritta da un Legale Rappresentante o Procuratore della Compagnia.
In caso di associazione in coassicurazione o raggruppamento temporaneo, ciò vale anche per le Compagnie deleganti o mandanti.
(vedasi precedente art. 10)
- **Tante dichiarazioni sostitutive specifiche inerenti la situazione penale personale**, quante sono le persone fisiche della Compagnia concorrente tenute a rilasciarla, rese dall'interessato su apposito **modulo B** o equipollente.
In caso di associazione in coassicurazione o raggruppamento temporaneo, ciò vale anche per le persone fisiche delle Compagnie deleganti o mandanti.
Questa dichiarazione, per colui che rilascia la dichiarazione cumulativa di cui al modulo A, non è sostituibile con quella di cui al modulo C.
(vedasi precedente art. 10)
- **Alternativamente alle dichiarazioni rese su modulo B**, a valere solo per i soggetti diversi da colui che rilascia la dichiarazione cumulativa di cui al modulo A, tante dichiarazioni sostitutive specifiche inerenti la situazione penale personale, quante sono le persone fisiche della Compagnia concorrente tenute a rilasciarla, **rese in nome e per conto dell'interessato da colui che rilascia la dichiarazione cumulativa di cui al modulo A**, su apposito **modulo C** o equipollente.
In caso di associazione in coassicurazione o raggruppamento temporaneo, ciò vale anche per le persone fisiche delle Compagnie deleganti o mandanti.
(vedasi precedente art. 10)
- **Almeno due dichiarazioni**, rilasciate da Istituti bancari o Intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti l'**affidabilità finanziaria** delle Compagnie loro clienti.
In caso di associazione in coassicurazione o raggruppamento temporaneo, ciò vale anche

per le Compagnie deleganti o mandanti.
(vedasi precedente art. 9)

- Fotocopia semplice fronte-retro di valido **documento d'identità** (in corso di validità) di tutti coloro che, in sede di offerta, rilasciano dichiarazioni e/o sottoscrivono l'offerta.
- **Eventualmente**, copia autentica della **procura**, nel caso in cui dichiarazioni e/o offerte siano sottoscritte da un Procuratore della Compagnia.
- **Eventualmente**, quant'altro ritenuto utile od opportuno ai fini della qualificazione.

Qualora la Compagnia concorrente partecipi alla gara **per uno o più lotti solo in qualità di delegante o mandante** in promittente associazione in coassicurazione o raggruppamento temporaneo, deve produrre questa documentazione inserendola nel plico presentato dalla **Compagnia capogruppo**, ovvero di una delle Compagnie capogruppo, se partecipa per più lotti con Compagnie diverse. Qualora invece la Compagnia concorrente partecipi alla gara **per più lotti sia singolarmente, sia in qualità di mandante o delegante**, deve produrre questa documentazione inserendola nel plico relativo all'offerta **per cui partecipa singolarmente**. In ogni caso, **qualora la Compagnia partecipi per più lotti, questa documentazione deve essere prodotta una sola volta** e servirà a qualificare la Compagnia per tutti i lotti per cui partecipa, singolarmente o con altre Compagnie.

Documentazione da produrre per ciascun distinto lotto

Dovranno essere prodotti per ciascun lotto, **all'interno della busta sigillata** relativa al lotto, a pena di esclusione:

- **Eventualmente**, qualora il soggetto concorrente sia una **promittente associazione in coassicurazione o un raggruppamento temporaneo**, dichiarazione di **impegno a costituirsi formalmente**, in caso di aggiudicazione del lotto, in associazione in coassicurazione o raggruppamento temporaneo, sottoscritta da tutte le Compagnie componenti. Qualora l'associazione in coassicurazione sia già stata formalmente costituita, in luogo della dichiarazione d'impegno andrà allegata copia autentica del contratto di coassicurazione.
(vedasi precedente art. 8)
- **Garanzia provvisoria**.
In caso di associazione in coassicurazione o raggruppamento temporaneo, va prestata dalla Compagnia capogruppo un'unica garanzia emessa a nome di tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento.
(vedasi precedente art. 11)
- **Attestazione** dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, **se ed in quanto dovuto in relazione al lotto**.
In caso di associazione in coassicurazione o raggruppamento temporaneo, il versamento va effettuato dalla Compagnia capogruppo.
(vedasi precedente art. 13)
- **Modulo GAP**, per le informazioni da rilasciare alla Prefettura di Forlì.

- **Busta contenente l'offerta tecnica**, sigillata, siglata sui lembi di chiusura, con le generalità dell'offerente, il numero del lotto, il numero di CIG ed il corrispondente ramo assicurativo e la dicitura "OFFERTA TECNICA".
In caso di associazione in coassicurazione o raggruppamento temporaneo, a firma di tutte le Compagnie componenti.
(vedasi precedente art. 15)
- **Busta contenente l'offerta economica**, sigillata, siglata sui lembi di chiusura, con le generalità dell'offerente, il numero del lotto, il numero di CIG ed il corrispondente ramo assicurativo e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".
In caso di associazione in coassicurazione o raggruppamento temporaneo, a firma di tutte le Compagnie componenti.
(vedasi precedente art. 16)

18) **Modalità di inoltro dell'offerta - Scadenza**

A pena di esclusione, il **plico** contenete l'offerta nel suo insieme dovrà essere indirizzato al **Comune di Meldola, Piazza Felice Orsini, 29 – 47014 Meldola (FC), Italia**, e dovrà ivi pervenire in forma di **raccomandata a.r.** a mezzo di servizi postali pubblici o privati o di consegna a mano **improrogabilmente entro le ore 12:00 del** .

In caso di **consegna a mano** (da effettuarsi presso l'Ufficio Protocollo), il concorrente deve munirsi di fotocopia della facciata del plico, sulla quale, ad effetto di ricevuta, sarà apposto il timbro con la data e l'ora di arrivo.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, nel caso in cui per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

19) **Svolgimento della gara**

La gara si articolerà, come minimo:

- in una **prima seduta pubblica**, condotta dalla Commissione giudicatrice, durante la quale:
 - verranno espletate le procedure preliminari di ammissione;
 - Verranno aperti i plichi contenenti le offerte tecniche, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti;
- in una o più **fase/i riservata/e**, condotta/e dalla Commissione giudicatrice, durante la/e quale/i verranno valutate le offerte tecniche;
- in una **seconda seduta pubblica**, condotta dalla Commissione giudicatrice, durante la quale saranno aperte le buste contenenti le offerte economiche, formulate le graduatorie ed aggiudicati provvisoriamente i lotti.

Qualora necessario, la sedute pubbliche di gara possono essere **sospese ed aggiornate** ad altra ora o data. In caso di aggiornamento ad altra data, i concorrenti ne saranno informati **via fax o PEC, con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi**.

Andamenti ed esiti delle sedute e fasi di gara verranno illustrati in appositi **verbali**, acquisibili a richiesta degli interessati.

Prima seduta pubblica

La prima seduta pubblica si svolgerà presso la Residenza Municipale Piazza Felice Orsini, 29 – 47014 Meldola (FC), il giorno _____, **con inizio alle ore _____**.

Sono ammessi a presenziare i **Legali Rappresentanti o Procuratori** delle Compagnie concorrenti, o loro **Delegati muniti di delega scritta**, in ogni caso muniti di valido documento d'identità.

La Commissione giudicatrice procederà innanzitutto a verificare il numero delle offerte pervenute, il rispetto del termine prefissato per l'inoltro delle offerte e le condizioni esterne dei plichi, escludendo i plichi pervenuti oltre il suddetto termine e quelli che non risultino conformi alle prescrizioni.

Quindi **verranno aperti i plichi ammessi**, verrà verificato che dentro vi si trovi la prescritta documentazione e verranno man mano controllati gli allegati rinvenuti al fine di constatare:

- che siano stati prodotti **tutti i documenti prescritti** dal presente Disciplinare, in quanto necessari ai fini dell'ammissione alla gara;
- che ciascun documento sia stato prodotto in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché in conformità alle prescrizioni specifiche dettate dal presente Disciplinare; in altri termini, che ciascun documento sia quindi **privo di difetti ritenuti insanabili**;
- che le eventuali **condanne subite** dalle persone fisiche relative alla Compagnia concorrente, così come indicate dalle persone stesse nell'ambito delle dichiarazioni prodotte, non costituiscano causa di esclusione dalla gara.

A proposito dell'ultimo aspetto sopra indicato, si rammenta che i giudizi relativi alla gravità e all'incidenza sulla moralità professionale dei reati commessi, in quanto non già espressi dalla legge e pertanto cogenti, **spettano alla Commissione giudicatrice**, la quale ha facoltà, al fine di assumere le proprie determinazioni, di svolgere nelle forme consentite dalla legge tutti gli accertamenti e gli approfondimenti che riterrà più opportuni, se del caso anche richiedendo al soggetto interessato eventuali chiarimenti e, qualora le modalità dell'istruttoria lo richiedano, anche sospendendo ed aggiornando ad altra data la seduta pubblica.

Successivamente la Commissione giudicatrice **darà apertura alle buste relative a ciascun lotto**, verificando che dentro vi si trovi la prescritta documentazione e che la stessa risulti **priva di difetti ritenuti insanabili**.

L'eventuale difetto ritenuto insanabile riscontrato in relazione ad un lotto comporta l'esclusione dalla gara solo ai fini dell'aggiudicazione di quel lotto.

Operate le eventuali esclusioni, i componenti della Commissione sigleranno le buste ancora chiuse contenenti le offerte tecniche ed economiche, quindi procederanno all'apertura dei plichi con-

tenenti le offerte tecniche, al fine di procedere alla verifica della presenza dei necessari documenti, e ne siglerà ogni pagina.

La prima seduta verrà quindi tolta e la gara verrà sospesa.

Fase riservata

In riservata sede, ed anche in più sessioni di lavoro, la Commissione giudicatrice esaminerà le buste contenenti le offerte tecniche ammesse, **lotto per lotto**, e procederà alla valutazione delle stesse ai sensi del precedente art. 15, giungendo, per ciascun lotto, alla formulazione della **graduatoria di merito tecnico**.

I giudizi della Commissione giudicatrice verranno raccolti in apposita **relazione tecnica**.

In detta relazione potranno essere contenute, se del caso, le **proposte di esclusione per merito tecnico** avanzate dalla Commissione giudicatrice.

Seconda seduta pubblica

La seconda seduta pubblica si svolgerà presso la medesima Residenza Municipale, in **data da destinarsi**, che verrà comunicata agli interessati via fax o PEC, con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.

Sono ammessi a presenziare i **Legali Rappresentanti o Procuratori** delle Compagnie concorrenti, o loro **Delegati muniti di delega scritta**, in ogni caso muniti di valido documento d'identità.

La Commissione giudicatrice darà innanzitutto lettura della **relazione tecnica** della Commissione giudicatrice, determinando, se del caso, le **esclusioni per merito tecnico** proposte da quest'ultima.

In seguito, verranno aperte le buste contenenti le **offerte economiche** ammesse, **lotto per lotto**. La Commissione ne siglerà ogni pagina e procederà alla valutazione delle stesse ai sensi del precedente art. 16, giungendo, per ciascun lotto, alla formulazione della **graduatoria di merito economico**.

In tale circostanza, la Commissione valuterà la **congruità delle offerte economiche**, con particolare riguardo a quelle prime classificate, potendo, se del caso, avviare il **contraddittorio** previsto dall'art. 87 e segg. del D.Lgs. 163/2007. Qualora si debba procedere all'istruttoria di verifica di congruità del prezzo, la seconda seduta pubblica di gara verrà sospesa ed aggiornata a data da destinarsi, che verrà comunicata agli interessati via fax o PEC, con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.

Infine, per ciascun lotto, eventualmente a seguito del suddetto contraddittorio, e nel qual caso in terza seduta pubblica, verrà stilata la **graduatoria definitiva** e proclamato **aggiudicatario provvisorio** il concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ottenendo il **maggior punteggio complessivo P+VT**.

In caso di offerte uguali si procederà a **sorteggio**.

L'appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di **una sola offerta valida**, purché ritenuta congrua e conveniente.

L'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione giudicatrice non impegna l'Amministrazione del Comune.

20) **Aggiudicazione definitiva - Stipulazione del contratto**

Definita l'aggiudicazione provvisoria, il Presidente della Commissione giudicatrice proporrà al competente Organo dell'Amministrazione comunale **l'aggiudicazione definitiva di ciascun lotto**, che interverrà mediante apposito **provvedimento amministrativo**.

Entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva, ancorché non efficace, verranno fornite ai concorrenti le **informazioni sugli esiti di gara** di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, e restituite ai non aggiudicatari le **garanzie provvisorie** prodotte a corredo delle offerte.

Ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, del D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e **diviene efficace a seguito della verifica dei requisiti di qualificazione**.

All'aggiudicazione definitiva faranno quindi seguito, per quanto non già effettuate in precedenza e comunque a discrezione del Comune, le **verifiche del possesso dei requisiti di qualificazione**.

N.B.: Se necessario al fine di garantire al Comune la continuità delle coperture assicurative operanti fino alle ore 24:00 del 31 maggio 2014, **la Compagnia a favore della quale sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva prima di tale scadenza potrà essere chiamata a fornire le coperture assicurative della polizza aggiudicata in via d'urgenza, a decorrere dalle ore 24:00 del 31 maggio 2014**, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla Compagnia stessa in sede di offerta, anche nelle more del completamento della verifica dei requisiti di qualificazione, dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, della costituzione della cauzione definitiva e, se del caso, della regolarizzazione dell'associazione in coassicurazione o raggruppamento temporaneo, fermo restando che, in caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'aggiudicazione verrà revocata e il contratto sarà risolto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva ne verrà notizia agli interessati, i quali dovranno tempestivamente produrre quanto necessario ai fini del perfezionamento del contratto.

Resta inteso che le polizze saranno regolate dai **rispettivi Capitolati d'oneri, così come modificati** in sede di offerta dalle Compagnie aggiudicatrici. Per quanto incide sul contratto, ne costituirà altresì parte integrante il presente **Disciplinare**.

21) **Broker - Informazioni di carattere tecnico**

Il Comune di Meldola ha conferito mandato di brokeraggio assicurativo ad **Ariostea Broker S.r.l.** con sede legale in 44122 Ferrara, Via Zucchini, 57/F, C.F. e P. IVA 01269980338, tel. 0532.250711, fax 0532.250712.

L'Ufficio Enti Pubblici di Ariostea Broker srl, nella persona del Responsabile **Vittorio Gennari**, e-mail v.gennari@ariosteabroker.it, tel. +39 0532 250711, cell. +39 338 6322090, **è a dispo-**

sizione delle Compagnie concorrenti per fornire informazioni tecniche circa i sinistri pregressi ed i rischi da assicurare.

La Compagnia aggiudicataria, o la sua Agenzia o Gerenza su cui viene appoggiata la polizza, sarà obbligata a sottoscrivere apposito **impegno di libera collaborazione con Ariostea Broker S.r.l.** per la regolamentazione dei rapporti di brokeraggio ed il versamento dei premi assicurativi. Ad Ariostea Broker competeranno le **commissioni di intermediazione**, che la stessa avrà diritto a trattenere nella misura del **5% del premio imponibile sulla Lotto 4 polizza RCA/CVT**, e del **10% del premio imponibile sui Lotti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.**

22) Altre informazioni

Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 272 e 273 del D.P.R. 207/2010, è il Responsabile del Servizio Finanziario Maria Vittoria Martignano.

L'offerta ed ogni altro documento a corredo dell'offerta devono essere prodotti in **lingua italiana.**

Il Comune ha **sede legale e recapito postale** in Piazza Felice Orsini, 29 – 47014 Meldola (FC), Italia, tel. centralino +39 0543 499411. A questo indirizzo ha sede, **l'Ufficio Protocollo**, che ha il compito di ricevere e smistare la corrispondenza ufficiale dell'Ente.

La **corrispondenza ufficiale** relativa al presente procedimento:

- se in formato **cartaceo**, può essere trasmessa a mezzo di **raccomandata a.r.** presso la suddetta sede legale, oppure, ad esclusione dell'offerta, in **facsimile** al seguente numero di fax: +39 0543 490353;
- se in formato **digitale**, ad esclusione dell'offerta, va inoltrata, tramite l'indirizzo PEC a: comune.meldola@cert.provincia.fc.it

Ai fini di **comunicazioni urgenti** da parte del Comune, **i concorrenti sono tenuti a fornire, in sede di offerta, i loro recapiti fax e PEC.**

Per eventuali **comunicazioni informali**, possono essere utilizzati i seguenti recapiti:

- Responsabile del procedimento, Maria Vittoria Martignano – Tel. +39 0543 499415, cell. +39 333 8846624, e-mail: martignano.v@comune.meldola.fc.it
- Broker Vittorio Gennari di Ariostea Broker S.r.l.: tel. +39 0532 250711, cell. +39 338 6322090, e-mail v.gennari@ariosteabroker.it

Competente per i **ricorsi amministrativi** è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna con sede in Bologna.

23) Informativa sulla privacy - Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati forniti dai concorrenti ha l'esclusiva finalità di consentire l'espletamento del procedimento di gara e l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti stessi, obbli-

gatoriamente effettuato dal Comune ai sensi del vigente ordinamento legislativo e regolamentare in materia.

Il quadro completo delle informazioni al riguardo è desumibile dal presente Disciplinare di gara e dai moduli predisposti per le dichiarazioni.

Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza e saranno pienamente tutelati e garantiti i diritti dei concorrenti e la dovuta riservatezza dei dati sensibili.

Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro spettanti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Poiché il Comune ha natura giuridica di Ente pubblico locale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, ai fini della partecipazione alla gara è richiesto all'interessato il consenso al trattamento dei dati, che deve essere rilasciato a pena di esclusione.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Meldola ed il responsabile è Maria Vittoria Martignano.

In materia di accesso agli atti amministrativi si applicano la Legge 241/1990 e l'art. 13 del D.Lgs 163/2006.

Responsabile dell'accesso: Maria Vittoria Martignano.

COMUNE DI MELDOLA (FC)

**Appalto di servizi
per la copertura assicurativa di rischi aziendali diversi nel triennio 2014÷2017**

Modulo A

**Dichiarazione sostitutiva cumulativa inerente i requisiti di qualificazione
di ordine generale e idoneità professionale**

Riferita ai seguenti **Lotti, per i quali la Compagnia assicuratrice presenta offerta:**

- 1 - Incendio** - Importo stimato del valore del lotto (premio attualmente in corso per l'intera durata di anni 3 oltre l'eventuale proroga di mesi 6) €57.759,10
- singolarmente
 - in promittente coassicurazione o raggruppamento temporaneo, nel ruolo di:
 - capogruppo delegataria/mandataria
 - delegante/mandante
- 2 - Furto** - Importo stimato del valore del lotto (premio attualmente in corso per l'intera durata di anni 3 oltre l'eventuale proroga di mesi 6) €5.250,07
- singolarmente
 - in promittente coassicurazione o raggruppamento temporaneo, nel ruolo di:
 - capogruppo delegataria/mandataria
 - delegante/mandante
- 3 - RCT/O** - Importo stimato del valore del lotto (premio attualmente in corso per l'intera durata di anni 3 oltre l'eventuale proroga di mesi 6) €299.950,00
- singolarmente
 - in promittente coassicurazione o raggruppamento temporaneo, nel ruolo di:
 - capogruppo delegataria/mandataria
 - delegante/mandante
- 4 - RCA/CVT** - Importo stimato del valore del lotto (premio attualmente in corso per l'intera durata di anni 3 oltre l'eventuale proroga di mesi 6) €44.664,90
- singolarmente
 - in promittente coassicurazione o raggruppamento temporaneo, nel ruolo di:
 - capogruppo delegataria/mandataria
 - delegante/mandante
- 5 - Infortuni** - Importo stimato del valore del lotto (premio attualmente in corso per l'intera durata di anni 3 oltre l'eventuale proroga di mesi 6) €8.202,39
- singolarmente
 - in promittente coassicurazione o raggruppamento temporaneo, nel ruolo di:

- capogruppo delegataria/mandataria
- delegante/mandante

- 6 - Tutela legale** - Importo stimato del valore del lotto (premio attualmente in corso per l'intera durata di anni 3 oltre l'eventuale proroga di mesi 6) €16.100,00
 - singolarmente
 - in promittente coassicurazione o raggruppamento temporaneo, nel ruolo di:
 - capogruppo delegataria/mandataria
 - delegante/mandante
- 7 - Kasko su veicoli di terzi in missione** - Importo stimato del valore del lotto (premio attualmente in corso per l'intera durata di anni 3 oltre l'eventuale proroga di mesi 6) €6.753,25
 - singolarmente
 - in promittente coassicurazione o raggruppamento temporaneo, nel ruolo di:
 - capogruppo delegataria/mandataria
 - delegante/mandante
- 8 - RC Patrimoniale** - Importo stimato del valore del lotto (premio attualmente in corso per l'intera durata di anni 3 oltre l'eventuale proroga di mesi 6) €65.450,00
 - singolarmente
 - in promittente coassicurazione o raggruppamento temporaneo, nel ruolo di:
 - capogruppo delegataria/mandataria
 - delegante/mandante

La **Compagnia** assicuratrice presenta offerta/e:

- Direttamente**, tramite la sua **Direzione**, in persona di un **Amministratore dotato di poteri di rappresentanza**
- Direttamente**, tramite la sua **Direzione**, in persona di un **Dirigente dotato di procura**
- Indirettamente**, tramite una sua **Gerenza**, in persona di un **Procuratore/Gerente**
- Indirettamente**, tramite una sua **Agenzia**, in persona di un **Procuratore/Agente**

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

residente in Comune di Provincia

codice fiscale

Nella sua qualità di:

- Amministratore** della Compagnia dotato di poteri di rappresentanza
- Dirigente** della Compagnia dotato di procura
- Procuratore/Gerente** della Compagnia
- Procuratore/Agente** della Compagnia

in nome e per conto della Compagnia assicuratrice:

.....
(↑ denominazione esatta e natura giuridica della Compagnia)

con sede legale in

.....
(↑ indirizzo, C.A.P., località, provincia, nazione)

partita IVA e codice fiscale

**(se del caso)
recapiti della Direzione della Compagnia,
alla quale si chiede che il Comune comunichi ai fini della gara in oggetto:**

avente sede operativa in

.....
(↑ indirizzo, C.A.P., località, provincia)

telefono fax

recapito PEC Posta Elettronica Certificata

eventuale altro indirizzo e-mail

**(se del caso)
generalità e recapiti della Gerenza o Agenzia della Compagnia,
alla quale si chiede che il Comune comunichi ai fini della gara in oggetto:**

.....
(↑ denominazione esatta e natura giuridica della Gerenza o Agenzia)

partita IVA e codice fiscale

avente sede legale/operativa in

.....
(↑ indirizzo, C.A.P., località, provincia)

telefono fax

recapito PEC Posta Elettronica Certificata

eventuale altro indirizzo e-mail

-
- Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto e dell'eventuale esecuzione del relativo contratto.
 - Sotto la sua responsabilità personale.
 - Essendo a conoscenza diretta di tutto ciò che concerne la Compagnia rappresentata, nonché di stati, qualità personali e fatti che riguardano i soggetti interessati sotto identificati.
 - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000.
 - Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi dell'art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000, con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, comportando inoltre, ai sensi dell'art. 75 del citato T.U., la decadenza dai benefici ottenuti grazie alla presente dichiarazione.

DICHIARA

A) In merito agli organi di rappresentanza della Compagnia

A/1) Che gli **Amministratori** della Compagnia dotati di poteri di rappresentanza, **attualmente in carica**, sono i seguenti (esclusi i Procuratori ed eventualmente il/la sottoscritto/a Amministratore dichiarante):

1)

Carica societaria:

nato/a a il

residente in Comune di Provincia

codice fiscale

2)

Carica societaria:

nato/a a il

residente in Comune di Provincia

codice fiscale

3)

Carica societaria:

nato/a a il

residente in Comune di Provincia

codice fiscale

4)

Carica societaria:

nato/a a il

residente in Comune di Provincia

codice fiscale

A/2) Che gli **Amministratori** della Compagnia dotati di poteri di rappresentanza, **cessati dalla carica** nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, sono i seguenti (esclusi i Procuratori):

1)

Carica societaria che rivestiva:

nato/a a il

residente in Comune di Provincia

codice fiscale

2)

Carica societaria che rivestiva:

nato/a a il

residente in Comune di Provincia

codice fiscale

3)

Carica societaria che rivestiva:

nato/a a il

residente in Comune di Provincia

codice fiscale

4)

Carica societaria che rivestiva:

nato/a a il

residente in Comune di Provincia

codice fiscale

oppure, alternativamente al precedente punto A/2):

A/2.1) Che **nessun Amministratore** della Compagnia dotato di poteri di rappresentanza è **cessato dalla carica** nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando.

B) In merito ai requisiti di ordine generale della Compagnia e delle persone fisiche a questa riferite

- B/1) Che la Compagnia non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, **lettere a), d), e), f), g), h), i) l), m), m-quater** del D.Lgs. 163/2006.
- B/2) Che le **persone fisiche** riferite alla Compagnia e sopra identificate, compreso il/la sottoscritto/a, (Amministratori in carica dotati di poteri di rappresentanza; Amministratori dotati di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando; il Procuratore che presenti dichiarazioni e/o offerte in nome e per conto della Compagnia) rilasciano a parte, sugli appositi **moduli B o C** o equipollenti, per quanto di rispettiva competenza, le dichiarazioni attestanti che esse non incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, **lettere b), c) ed m-ter)** del D.Lgs. 163/2006, concernenti la loro **situazione penale**.

C) In merito ai requisiti di idoneità professionale della Compagnia

- C/1) Che la Compagnia è iscritta alla **CCIAA** di ed è abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa.
- C/2) Che la Compagnia è regolarmente **autorizzata dall'IVASS** ad esercitare in Italia nel/i ramo/i assicurativo/i oggetto dell'appalto per cui presenta offerta.

D) In merito ai dipendenti della Compagnia (anche ai fini dell'acquisizione del **DURC** da parte del Comune)

D/1) Che la Compagnia è in regola con i dovuti versamenti contributivi ed assicurativi a favore dei propri dipendenti e che gli estremi delle **iscrizioni INPS ed INAIL** sono i seguenti:

(indicare sedi di INPS ed INAIL presso cui sono iscritti i dipendenti, ed i relativi numeri di "matricola azienda" e "codice ditta")

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

D/2) Che il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** applicato dalla Compagnia ai propri dipendenti è il seguente:

Settore e denominazione CCNL:

.....

D/3) Che la **dimensione aziendale** della Compagnia, riferita all'ultimo anno solare, è la seguente:

1÷5 6÷15 16÷50 51÷100 oltre

E) In merito ad altre circostanze necessarie

E/1) Che la Compagnia, in relazione a **ciascun lotto** per cui presenta offerta:

- Non si trova** in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altra/e Compagnia/e che ha/hanno presentato offerta per il medesimo lotto, **ed ha presentato la sua offerta autonomamente ed in concorrenza.**
- Non è a conoscenza** se altra/e Compagnia/e con la/e quale/i questa Compagnia si trova in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, abbia/no presentato offerta per il medesimo lotto, **ed ha presentato la sua offerta autonomamente ed in concorrenza.**
- È a conoscenza** che altra/e Compagnia/e con la/e quale/i questa Compagnia si trova in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, ha/hanno presentato offerta per il medesimo lotto, **ma ha presentato la sua offerta autonomamente ed in concorrenza.**

E/2) Che la Compagnia è puntualmente edotta sulle norme legislative, regolamentari e speciali che disciplinano la presente procedura di gara, con particolare riferimento al **Disciplinare di gara.**

E/3) Che la Compagnia, in relazione a **ciascun lotto** per cui presenta offerta, è puntualmente edotta sulle condizioni generali e particolari di assicurazione contenute nel relativo **Capitolato d'oneri** elaborato dal Comune.

E/4) Che la Compagnia, in relazione a **ciascun lotto** per cui presenta offerta, ha formulato **l'offerta economica** tenendo conto degli oneri diretti e indiretti derivanti dalle condizioni generali e particolari di assicurazione contenute nel relativo Capitolato d'oneri elaborato dal Comune, così come modificate dalla Compagnia in sede di offerta tecnica - se ed in quanto siano state proposte varianti - e **ritiene il premio proposto congruo e sufficientemente remunerativo**, essendo disposta a stipulare la relativa polizza in caso di aggiudicazione.

E/5) Che la Compagnia, in relazione a **ciascun lotto** per cui presenta offerta, in caso di **aggiudicazione definitiva** intervenuta prima del 31 maggio 2012, se necessario al fine di garantire al Comune la continuità delle coperture assicurative operanti fino alle ore 24:00 del 31 maggio 2012, **è disposta a fornire le coperture assicurative della polizza aggiudicata in via d'urgenza, a decorrere dalle ore 24:00 del 31 maggio 2012**, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla Compagnia stessa in sede di offerta, anche nelle more del completamento della verifica dei requisiti di qualificazione, dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, della costituzione della cauzione definitiva e, se del caso, della regolarizzazione dell'associazione in coassicurazione o raggruppamento temporaneo, fermo restando che, in caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'aggiudicazione verrà revocata e il contratto sarà risolto.

E/6) Che la Compagnia o la sua Gerenza o Agenzia, in relazione a **ciascun lotto** per cui presenta offerta, in caso di aggiudicazione, si obbliga a sottoscrivere **impegno di libera collaborazione con**

G/1) Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso conoscenza delle sopra riportate informazioni in materia di tutela della privacy e autorizza il Comune a compiere il trattamento dei dati qui forniti, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

(↓ data, timbro della Compagnia o della sua Gerenza/Agenzia e firma del dichiarante, con annessa copia di un suo valido documento di identità)

N.B.: Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Servizio Finanziario del Comune di Meldola – Responsabile Maria Vittoria Martignano, tel. +39 0543 499415 e-mail: martignano.v@comune.meldola.fc.it

COMUNE DI MELDOLA

**Appalto di servizi
per la copertura assicurativa di rischi aziendali diversi nel triennio 2014÷2017**

Modulo B

**Dichiarazione sostitutiva inerente la situazione penale
di persona fisica riferita alla Compagnia concorrente,
rilasciata direttamente dall'interessato**

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

residente in Comune di Provincia

codice fiscale

Nella sua qualità di:

- Amministratore in carica** dotato di poteri di rappresentanza
- Amministratore cessato dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, che era dotato di poteri di rappresentanza
- Dirigente** dotato di procura
- Procuratore/Gerente**
- Procuratore/Agente**

della Compagnia assicuratrice concorrente:

.....
(↑ *denominazione esatta e natura giuridica della Compagnia*)

con sede legale in

.....
(↑ *indirizzo, C.A.P., località, provincia, nazione*)

- Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto della suddetta Compagnia e dell'eventuale esecuzione del relativo contratto.
- Sotto la sua responsabilità personale.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del T.U. D.P.R. 445/2000.
- Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi dell'art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000, con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, comportando inoltre, ai sensi dell'art. 75 del citato T.U., la decadenza dai benefici ottenuti grazie alla presente dichiarazione.
- Consapevole che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b), m-ter) del D.Lgs. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi, né possono essere affidatari di subappalti, né possono stipulare i relativi contratti, i soggetti:

1. nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 575/1965;
i quali, anche in assenza nei loro confronti di un suddetto procedimento, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991 convertito in Legge 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge 689/1981; il tutto in base alle informazioni pubblicate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sul sito dell'Osservatorio.
*(Con riferimento agli **amministratori dotati di poteri di rappresentanza in carica** alla data di pubblicazione del bando, nonché al **procuratore**, qualora questi intervenga in rappresentanza del concorrente.)*
- Consapevole che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, sono altresì esclusi i soggetti:
 2. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sulla moralità professionale; e comunque nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, definiti all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18.
*(Con riferimento agli **amministratori dotati di poteri di rappresentanza in carica** alla data di pubblicazione del bando, nonché al **procuratore**, qualora questi intervenga in rappresentanza del concorrente. Altresì con riferimento ai **amministratori che erano dotati di poteri di rappresentanza, cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Con riguardo ai soggetti cessati dalla carica, l'esclusione non opera qualora il concorrente dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la depenalizzazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna.)*
- Consapevole che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, primo e secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, il/la sottoscritto/a è obbligato/a a indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, ma, ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, non è obbligato/a a indicare le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

DICHIARA PER SE STESSO

A) Se il dichiarante è un Amministratore in carica o un Procuratore:

- A/1) Di non trovarsi nelle circostanze di esclusione di cui al sopra indicato **punto 1**.
- A/2) In relazione al sopra indicato **punto 2**, di **non avere subito alcuna condanna**, ivi comprese le condanne con beneficio della non menzione.
oppure, alternativamente al precedente punto A/2):
- A/2.1) In relazione al sopra indicato **punto 2**, di **avere subito la/le condanna/e**, ivi comprese le condanne con beneficio della non menzione, ma escluse le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, **appresso indicate al punto C)**, ritenendole a proprio giudizio, fatte salve le valutazioni che spettano a codesto Comune circa la gravità del reato e la sua incidenza sulla moralità professionale, non rientranti nelle fattispecie di cui al sopra indicato punto 2.

B) Se il dichiarante è un Amministratore cessato dalla carica:

N.B.: Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Servizio Finanziario del Comune di Meldola – Responsabile Maria Vittoria Martignano, tel. +39 0543 499415 e-mail: martignano.v@comune.meldola.fc.it

COMUNE DI MELDOLA

**Appalto di servizi
per la copertura assicurativa di rischi aziendali diversi nel triennio 2014-2017**

Modulo C

**Dichiarazione sostitutiva inerente la situazione penale
di persona fisica riferita alla Compagnia concorrente,
rilasciata in nome per conto dell'interessato
da altra persona fisica riferita alla Compagnia concorrente**

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

residente in Comune di Provincia

codice fiscale

Nella sua qualità di:

- Amministratore in carica** dotato di poteri di rappresentanza
- Dirigente** dotato di procura
- Procuratore/Gerente**
- Procuratore/Agente**

della Compagnia assicuratrice concorrente:

.....
(↑ *denominazione esatta e natura giuridica della Compagnia*)

con sede legale in

.....
(↑ *indirizzo, C.A.P., località, provincia, nazione*)

- Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto della suddetta Compagnia e dell'eventuale esecuzione del relativo contratto.
- Sotto la sua responsabilità personale.
- Essendo a conoscenza diretta dei fatti e delle circostanze riferite ad altra persona qui dichiarate.
- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000.
- Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi dell'art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000, con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, comportando inoltre, ai sensi dell'art. 75 del citato T.U., la decadenza dai benefici ottenuti grazie alla presente dichiarazione.
- Consapevole che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b), m-ter) del D.Lgs. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi, né possono essere affidatari di subappalti, né possono stipulare i relativi contratti, i soggetti:

1. nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 575/1965;
i quali, anche in assenza nei loro confronti di un suddetto procedimento, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991 convertito in Legge 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge 689/1981; il tutto in base alle informazioni pubblicate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sul sito dell'Osservatorio.
*(Con riferimento agli **amministratori dotati di poteri di rappresentanza in carica** alla data di pubblicazione del bando, nonché al **procuratore**, qualora questi intervenga in rappresentanza del concorrente.)*
- Consapevole che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, sono altresì esclusi i soggetti:
 2. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sulla moralità professionale; e comunque nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, definiti all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18.
*(Con riferimento agli **amministratori dotati di poteri di rappresentanza in carica** alla data di pubblicazione del bando, nonché al **procuratore**, qualora questi intervenga in rappresentanza del concorrente. Altresì con riferimento ai **amministratori che erano dotati di poteri di rappresentanza, cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Con riguardo ai soggetti cessati dalla carica, l'esclusione non opera qualora il concorrente dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la depenalizzazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna.)*
- Consapevole che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, primo e secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, il/la sottoscritto/a è obbligato/a a indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, ma, ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, non è obbligato/a a indicare le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

DICHIARA IN NOME E PER CONTO DI

.....
nato/a a il

residente in Comune di Provincia

codice fiscale

Nella sua qualità di:

- Amministratore in carica** dotato di poteri di rappresentanza
- Amministratore cessato dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, che era dotato di poteri di rappresentanza

della suddetta Compagnia assicuratrice concorrente.

A) Se la persona per cui si dichiara è un Amministratore in carica:

A/1) Che la suddetta altra persona non si trova nelle circostanze di esclusione di cui al sopra indicato **punto 1.**

A/2) In relazione al sopra indicato **punto 2**, che la suddetta altra persona **non ha subito alcuna condanna**, ivi comprese le condanne con beneficio della non menzione.

oppure, alternativamente al precedente punto A/2):

A/2.1) In relazione al sopra indicato **punto 2**, che la suddetta altra persona **ha subito la/le condanna/e**, ivi comprese le condanne con beneficio della non menzione, ma escluse le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, **appresso indicate al punto C)**, che detta persona ritiene a suo giudizio, fatte salve le valutazioni che spettano a codesto Comune circa la gravità del reato e la sua incidenza sulla moralità professionale, non rientranti nelle fattispecie di cui al sopra indicato punto 2.

B) Se la persona per cui si dichiara è un Amministratore cessato dalla carica:

B/1) In relazione al sopra indicato **punto 2**, che la suddetta altra persona **non ha subito alcuna condanna**, ivi comprese le condanne con beneficio della non menzione.

oppure, alternativamente al precedente punto B/1):

B/1.1) In relazione al sopra indicato **punto 2**, che la suddetta altra persona **ha subito la/le condanna/e**, ivi comprese le condanne con beneficio della non menzione, ma escluse le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, **appresso indicate al punto C)**, che detta persona ritiene a suo giudizio, fatte salve le valutazioni che spettano a codesto Comune circa la gravità del reato e la sua incidenza sulla moralità professionale, non rientranti nelle fattispecie di cui al sopra indicato punto 2.

C) Eventuale indicazione delle condanne subite:

*(↓ Indicare le Autorità giudicanti, gli estremi dei reati con i riferimenti agli articoli del Codice Penale o delle fonti legislative del caso, la natura e l'entità delle condanne, le date in cui sono stati commessi i reati, le date delle sentenze e quant'altro necessario ai fini di una individuazione inequivocabile di ogni singola fattispecie - è consentito allegare copie di documenti dai quali sia possibile riscontrare le suddette informazioni, nel qual caso scrivere qui sotto: "**VEDI ALLEGATI**".)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N.B.: Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Servizio Finanziario del Comune di Meldola – Responsabile Maria Vittoria Martignano, tel. +39 0543 499415 e-mail: martignano.v@comune.meldola.fc.it

COMUNE DI MELDOLA

**Appalto di servizi
per la copertura assicurativa di rischi aziendali diversi nel triennio 2014-2017**

Modulo D
**Impegno a costituire associazione in coassicurazione
o raggruppamento temporaneo**

Riferito al **Lotto n.** **Ramo assicurativo**

1) COMPAGNIA CAPOGRUPPO DELEGATARIA / MANDATARIA

Il/la sottoscritto/a

Come identificato/a, per generalità e ruolo, nell'ambito della dichiarazione cumulativa, alla quale si rimanda.

che agisce in nome e per conto della Compagnia assicuratrice:

.....
(↑ denominazione esatta e natura giuridica della Compagnia)

con sede legale in

.....
(↑ indirizzo, C.A.P., località, provincia della sede legale)

2) COMPAGNIA DELEGANTE / MANDANTE

Il/la sottoscritto/a

Come identificato/a, per generalità e ruolo, nell'ambito della dichiarazione cumulativa, alla quale si rimanda.

che agisce in nome e per conto della Compagnia assicuratrice:

.....
(↑ denominazione esatta e natura giuridica della Compagnia)

con sede legale in

.....
(↑ indirizzo, C.A.P., località, provincia della sede legale)

3) COMPAGNIA DELEGANTE / MANDANTE

Il/la sottoscritto/a

Come identificato/a, per generalità e ruolo, nell'ambito della dichiarazione cumulativa, alla quale si rimanda.

che agisce in nome e per conto della Compagnia assicuratrice:

.....
(↑ denominazione esatta e natura giuridica della Compagnia)

con sede legale in

.....
(↑ indirizzo, C.A.P., località, provincia della sede legale)

le quali Compagnie partecipano alla gara:

in promittente **associazione in coassicurazione**

in promittente **raggruppamento temporaneo**

DICHIARANO CONGIUNTAMENTE

A) In caso di coassicurazione

A/1) In caso di aggiudicazione, di voler costituire un rapporto di **coassicurazione** ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile ed in conformità al codice ANIA di autodisciplina per la coassicurazione, e a tal fine di **impegnarsi irrevocabilmente** a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Compagnia capogruppo sopra indicata, che lo accetta, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti.

A/2) Che le **quote di partecipazione** alla coassicurazione, cui corrisponderanno le rispettive **responsabilità pro-quota**, sono le seguenti:

1) Compagnia capogruppo-delegataria di cui al punto 1: %

2) Compagnia delegante di cui al punto 2: %

3) Compagnia delegante di cui al punto 3: %

A/3) Che la suddetta composizione della coassicurazione e le relative quote di partecipazione non verranno modificate.

B) In caso di raggruppamento temporaneo

B/1) In caso di aggiudicazione, di voler costituire un **raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale"** ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, e a tal fine di **impegnarsi irrevocabilmente** a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Compagnia capogruppo sopra indicata, che lo accetta, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

B/2) Che, ferma restando la **responsabilità solidale** delle componenti il raggruppamento nei confronti del Comune, le **quote di partecipazione** al raggruppamento sono le seguenti:

1) Compagnia capogruppo-mandataria di cui al punto 1: %

2) Compagnia mandante di cui al punto 2: %

3) Compagnia mandante di cui al punto 3: %

B/3) Che la suddetta composizione del raggruppamento e le relative quote di partecipazione non verranno modificate.

(↓ data, timbri delle Compagnie o Agenzie/Gerenze e firme dei dichiaranti)

FAC SIMILE DI OFFERTA
TECNICA

OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
LOTTO N. 1 POLIZZA INCENDIO - CIG N.5624521D8C
COMUNE DI MELDOLA (FC)

Il sottoscritto nella sua qualità di della Compagnia di Assicurazione, con sede legale inCF....., in relazione alla gara ufficiosa per l'assegnazione del contratto in oggetto,

DICHIARA

- di approvare ed accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato predisposto dall'ente, nessuna eccettuata o esclusa.
- di non approvare ed accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato proposto, come meglio specificato nella dichiarazione allegata contenente le modifiche allo stesso.

L'offerta rimane valida per giorni 180 dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Eventuale riparto di assicurazione:

COMPAGNIA	AGENZIA	% RITENZIONE

data: , li

Timbro e Firma (delegataria).....

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

FAC SIMILE DI OFFERTA
TECNICA

OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
LOTTO N. 2 POLIZZA FURTO- CIG N.5624552723
COMUNE DI MELDOLA (FC)

Il sottoscritto nella sua qualità di della Compagnia di Assicurazione con sede legale inCF....., in relazione alla gara ufficiosa per l'assegnazione del contratto in oggetto,

DICHIARA

- di approvare ed accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato predisposto dall'ente, nessuna eccettuata o esclusa.
- di non approvare ed accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato proposto, come meglio specificato nella dichiarazione allegata contenente le modifiche allo stesso.

L'offerta rimane valida per giorni 180 dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Eventuale riparto di assicurazione:

COMPAGNIA	AGENZIA	% RITENZIONE

data: , li

Timbro e Firma (delegataria).....

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

FAC SIMILE DI OFFERTA
TECNICA

OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
LOTTO N. 3 POLIZZA RCT/O- CIG N.5624579D69
COMUNE DI MELDOLA (FC)

Il sottoscritto nella sua qualità di della Compagnia di Assicurazione, con sede legale inCF....., in relazione alla gara ufficiosa per l'assegnazione del contratto in oggetto,

DICHIARA

- di approvare ed accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato predisposto dall'ente, nessuna eccettuata o esclusa.
- di non approvare ed accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato proposto, come meglio specificato nella dichiarazione allegata contenente le modifiche allo stesso.

L'offerta rimane valida per giorni 180 dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Eventuale riparto di assicurazione:

COMPAGNIA	AGENZIA	% RITENZIONE

data: , li

Timbro e Firma (delegataria).....

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

FAC SIMILE DI OFFERTA
TECNICA

OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
LOTTO N. 4 POLIZZA RCA/CVT- CIG N.5624607487
COMUNE DI MELDOLA (FC)

Il sottoscritto nella sua qualità di della Compagnia di
Assicurazione, con sede legale in
.....CF....., in relazione alla gara ufficiosa per
l'assegnazione del contratto in oggetto,

DICHIARA

- di approvare ed accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato predisposto dall'ente, nessuna eccettuata o esclusa.
- di non approvare ed accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato proposto, come meglio specificato nella dichiarazione allegata contenente le modifiche allo stesso.

L'offerta rimane valida per giorni 180 dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Eventuale riparto di assicurazione:

COMPAGNIA	AGENZIA	% RITENZIONE

data: , li

Timbro e Firma (delegataria).....

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

FAC SIMILE DI OFFERTA
TECNICA

OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
LOTTO N. 5 POLIZZA INFORTUNI- CIG N.5624625362
COMUNE DI MELDOLA (FC)

Il sottoscritto nella sua qualità di della Compagnia di
Assicurazione, con sede legale in
.....CF....., in relazione alla gara ufficiosa per
l'assegnazione del contratto in oggetto,

DICHIARA

- di approvare ed accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato predisposto dall'ente, nessuna eccettuata o esclusa.
- di non approvare ed accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato proposto, come meglio specificato nella dichiarazione allegata contenente le modifiche allo stesso.

L'offerta rimane valida per giorni 180 dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Eventuale riparto di assicurazione:

COMPAGNIA	AGENZIA	% RITENZIONE

data: , li

Timbro e Firma (delegataria).....

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

FAC SIMILE DI OFFERTA
TECNICA

OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
LOTTO N. 6 POLIZZA TUTELA LEGALE- CIG N.562464323D
COMUNE DI MELDOLA (FC)

Il sottoscritto nella sua qualità di della Compagnia di Assicurazione, con sede legale in, CF....., in relazione alla gara ufficiosa per l'assegnazione del contratto in oggetto,

DICHIARA

- di approvare ed accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato predisposto dall'ente, nessuna eccettuata o esclusa.
- di non approvare ed accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato proposto, come meglio specificato nella dichiarazione allegata contenente le modifiche allo stesso.

L'offerta rimane valida per giorni 180 dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Eventuale riparto di assicurazione:

COMPAGNIA	AGENZIA	% RITENZIONE

data: , li

Timbro e Firma (delegataria).....

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

FAC SIMILE DI OFFERTA
TECNICA

OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
LOTTO N. 7 POLIZZA KASKO VEICOLI IN MISSIONE- CIG N.56247022ED
COMUNE DI MELDOLA (FC)

Il sottoscritto nella sua qualità di della Compagnia di Assicurazione, con sede legale inCF....., in relazione alla gara ufficiosa per l'assegnazione del contratto in oggetto,

DICHIARA

- di approvare ed accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato predisposto dall'ente, nessuna eccettuata o esclusa.
- di non approvare ed accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato proposto, come meglio specificato nella dichiarazione allegata contenente le modifiche allo stesso.

L'offerta rimane valida per giorni 180 dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Eventuale riparto di assicurazione:

COMPAGNIA	AGENZIA	% RITENZIONE

data: , li

Timbro e Firma (delegataria).....

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

FAC SIMILE DI OFFERTA
TECNICA

OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
LOTTO N. 8 POLIZZA RC PATRIMONIALE- CIG N.5624736EF8
COMUNE DI MELDOLA (FC)

Il sottoscritto nella sua qualità di della Compagnia di Assicurazione, con sede legale in, CF....., in relazione alla gara ufficiosa per l'assegnazione del contratto in oggetto,

DICHIARA

- di approvare ed accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato predisposto dall'ente, nessuna eccettuata o esclusa.
- di non approvare ed accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato proposto, come meglio specificato nella dichiarazione allegata contenente le modifiche allo stesso.

L'offerta rimane valida per giorni 180 dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Eventuale riparto di assicurazione:

COMPAGNIA	AGENZIA	% RITENZIONE

data: , li

Timbro e Firma (delegataria).....

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

FAC SIMILE DI OFFERTA
ECONOMICA

OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
LOTTO N. 1 POLIZZA INCENDIO- CIG N.5624521D8C
COMUNE DI MELDOLA (FC)

Il sottoscritto nella sua qualità di della Compagnia di Assicurazione, con sede legale inCF....., in relazione alla gara ufficiosa per l'assegnazione del contratto in oggetto,

Premesso quanto sopra si impegna ad offrire il contratto di assicurazione, meglio descritto in dettaglio nell'allegato capitolato di polizza ed eventuale dichiarazione contenente modifiche allo stesso, che formano parte integrante della presente offerta.

Premio Annuo Lordo Euro.(.....)

L'offerta rimane valida per giorni 180 dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Eventuale riparto di assicurazione:

COMPAGNIA	AGENZIA	% RITENZIONE

data: , li

Timbro e Firma (delegataria).....

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

FAC SIMILE DI OFFERTA
ECONOMICA

OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
LOTTO N. 2 POLIZZA FURTO- CIG N.5624552723
COMUNE DI MELDOLA (FC)

Il sottoscritto nella sua qualità di della Compagnia di Assicurazione, con sede legale inCF....., in relazione alla gara ufficiosa per l'assegnazione del contratto in oggetto,

Premesso quanto sopra si impegna ad offrire il contratto di assicurazione, meglio descritto in dettaglio nell'allegato capitolato di polizza ed eventuale dichiarazione contenente modifiche allo stesso, che formano parte integrante della presente offerta.

Premio Annuo Lordo Euro.(.....)

L'offerta rimane valida per giorni 180 dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Eventuale riparto di assicurazione:

COMPAGNIA	AGENZIA	% RITENZIONE

data: , li

Timbro e Firma (delegataria).....

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

FAC SIMILE DI OFFERTA
ECONOMICA

OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
LOTTO N. 3 POLIZZA RCT/O- CIG N.5624579D69
COMUNE DI MELDOLA (FC)

Il sottoscritto nella sua qualità di della Compagnia di Assicurazione, con sede legale inCF....., in relazione alla gara ufficiosa per l'assegnazione del contratto in oggetto,

Premesso quanto sopra si impegna ad offrire il contratto di assicurazione, meglio descritto in dettaglio nell'allegato capitolato di polizza ed eventuale dichiarazione contenente modifiche allo stesso, che formano parte integrante della presente offerta.

Premio Annuo Lordo Euro.(.....)

L'offerta rimane valida per giorni 180 dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Eventuale riparto di assicurazione:

COMPAGNIA	AGENZIA	% RITENZIONE

data: , li

Timbro e Firma (delegataria).....

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

FAC SIMILE DI OFFERTA
ECONOMICA

OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
LOTTO N. 4 POLIZZA RCA/CVT- CIG N.5624607487
COMUNE DI MELDOLA (FC)

Il sottoscritto nella sua qualità di della Compagnia di Assicurazione, con sede legale inCF....., in relazione alla gara ufficiosa per l'assegnazione del contratto in oggetto,

Premesso quanto sopra si impegna ad offrire il contratto di assicurazione, meglio descritto in dettaglio nell'allegato capitolato di polizza ed eventuale dichiarazione contenente modifiche allo stesso, che formano parte integrante della presente offerta.

Premio Annuo Lordo Euro.(.....)

L'offerta rimane valida per giorni 180 dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Eventuale riparto di assicurazione:

COMPAGNIA	AGENZIA	% RITENZIONE

data: , li

Timbro e Firma (delegataria).....

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

FAC SIMILE DI OFFERTA
ECONOMICA

OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
LOTTO N. 5 POLIZZA INFORTUNI- CIG N.5624625362
COMUNE DI MELDOLA (FC)

Il sottoscritto nella sua qualità di della Compagnia di Assicurazione, con sede legale inCF....., in relazione alla gara ufficiosa per l'assegnazione del contratto in oggetto,

Premesso quanto sopra si impegna ad offrire il contratto di assicurazione, meglio descritto in dettaglio nell'allegato capitolato di polizza ed eventuale dichiarazione contenente modifiche allo stesso, che formano parte integrante della presente offerta.

Premio Annuo Lordo Euro.(.....)

L'offerta rimane valida per giorni 180 dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Eventuale riparto di assicurazione:

COMPAGNIA	AGENZIA	% RITENZIONE

data: , li

Timbro e Firma (delegataria).....

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

FAC SIMILE DI OFFERTA
ECONOMICA

OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
LOTTO N. 6 POLIZZA TUTELA LEGALE- CIG N.562464323D
COMUNE DI MELDOLA (FC)

Il sottoscritto nella sua qualità di della Compagnia di Assicurazione, con sede legale in, CF....., in relazione alla gara ufficiosa per l'assegnazione del contratto in oggetto,

Premesso quanto sopra si impegna ad offrire il contratto di assicurazione, meglio descritto in dettaglio nell'allegato capitolato di polizza ed eventuale dichiarazione contenente modifiche allo stesso, che formano parte integrante della presente offerta.

Premio Annuo Lordo Euro.(.....)

L'offerta rimane valida per giorni 180 dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Eventuale riparto di assicurazione:

COMPAGNIA	AGENZIA	% RITENZIONE

data: , li

Timbro e Firma (delegataria).....

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

FAC SIMILE DI OFFERTA
ECONOMICA

OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
LOTTO N. 7 POLIZZA KASKO VEICOLI IN MISSIONE- CIG N.56247022ED
COMUNE DI MELDOLA (FC)

1

Il sottoscritto nella sua qualità di della Compagnia di
Assicurazione, con sede legale in
.....CF....., in relazione alla gara ufficiosa per
l'assegnazione del contratto in oggetto,

Premesso quanto sopra si impegna ad offrire il contratto di assicurazione, meglio descritto in
dettaglio nell'allegato capitolato di polizza ed eventuale dichiarazione contenente modifiche allo
stesso, che formano parte integrante della presente offerta.

Premio Annuo Lordo Euro.(.....)

L'offerta rimane valida per giorni 180 dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Eventuale riparto di assicurazione:

COMPAGNIA	AGENZIA	% RITENZIONE

data: , li

Timbro e Firma (delegataria).....

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

FAC SIMILE DI OFFERTA
ECONOMICA

OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
LOTTO N. 8 POLIZZA RC PATRIMONIALE- CIG N.5624736EF8
COMUNE DI MELDOLA (FC)

1

Il sottoscritto nella sua qualità di della Compagnia di Assicurazione, con sede legale inCF....., in relazione alla gara ufficiosa per l'assegnazione del contratto in oggetto,

Premesso quanto sopra si impegna ad offrire il contratto di assicurazione, meglio descritto in dettaglio nell'allegato capitolato di polizza ed eventuale dichiarazione contenente modifiche allo stesso, che formano parte integrante della presente offerta.

Premio Annuo Lordo Euro.(.....)

L'offerta rimane valida per giorni 180 dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Eventuale riparto di assicurazione:

COMPAGNIA	AGENZIA	% RITENZIONE

data: , li

Timbro e Firma (delegataria).....

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

Timbro e firma (eventuale Coass)

Servizio: UFFICIO RAGIONERIA

COPIA

Determinazione Numero: 8 del 26/02/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - GARA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNE DI MELDOLA E ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI "DAVIDE DRUDI" DEL COMUNE DI MELDOLA - INDIZIONE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER IL TRIENNIO DAL 2014 AL 2017.

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la presente spesa trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2014 in corso di formazione, nell'intervento indicato nel determinato del presente atto.

Attesta inoltre che in data odierna sono stati assunti gli impegni contabili:

n. 2014/214/1 per €. 878,40.=

n. 2014/215/1 per €. 16,00=.

Meldola, li 26/02/2014

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Rag. Maria Vittoria Martignano)**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.

Determinazione Numero: 8 del 26/02/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - GARA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNE DI MELDOLA E ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI "DAVIDE DRUDI" DEL COMUNE DI MELDOLA - INDIZIONE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER IL TRIENNIO DAL 2014 AL 2017.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 03/03/2014 e vi rimane per la durata di 15 (quindici) giorni.

Meldola, li 03/03/2014

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Rossi Emanuela**

NON UTILIZZATA